Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — **Roma — Mercoledì 28 giugno** — **Numero 151**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**;	L. **17**;	L. **9**
» a domicilio e nel Regno	» **36**;	» **19**;	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale	» **80**;	» **41**;	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** }
Altri annunzi . . . . » **0.30** } per ogni linea o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le **avvertenze in** testa al foglio degli annunzi.

Un** numero separato in Roma cent.* ***10 *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Domani 29 giugno, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ,,.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 268 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1831 del Codice civile è così modificato: « L'interesse è legale o convenzionale.

« L'interesse legale è determinato nel quattro per cento in materia civile e nel cinque per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse ».

Art. 2.

La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell'articolo precedente, si estende alle disposizioni di

ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge.

Nondimeno resta ferma la misura di capitalizzazione del 100 per 5 per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.

Art. 3.

La presente legge non è applicabile agli interessi maturati nel tempo anteriore alla sua attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 269 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono creati n. 500 posti nel ruolo di vice cancellieri di pretura e gradi equiparati.

Sono soppressi n. 500 posti nel ruolo degli alunni retribuiti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il ruolo medesimo è ripartito in due classi, ciascuna di 500 alunni, colla retribuzione rispettiva di annue L. 1080 e di annue L. 720.

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo precedente entrerà in attuazione non più tardi del giorno 1° gennaio 1906.

Con RR. decreti sarà provveduto alla ripartizione dei posti di nuova creazione fra i diversi uffici che sono compresi nel ruolo dei vice cancellieri di pretura e gradi equiparati.

Gli alunni retribuiti con annue L. 960 che non entreranno nella classe retribuita con L. 1080, conserveranno l'attuale retribuzione, lasciandosi vacanti altrettanti posti nella classe retribuita con annue L. 720.

Art. 3.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1° e 2° è iscritta la somma di lire 150,000 in aumento di quella assegnata al capitolo 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1905-906 e la somma di L. 300,000 in aumento ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 270 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a trasportare dai capitoli nn. 63, 64, 378, 379, 380 e 382 ai capitoli nn. 1, 2, 19, 20 e da 74 a 79 le somme corrispondenti agli stipendi, assegni e indennità dei funzionari del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, i quali, non trovando collocamento nell'Amministrazione delle ferrovie di Stato con l'unificazione di cui all'art. 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, saranno inscritti nei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del corpo Reale del genio civile, nei limiti della spesa già inscritta in bilancio e delle esigenze dei servizi che saranno riordinati, restando soppresso il R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.*

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse).	785,000 —
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	98,000 —
3	Ministero - Spese per trasferte e per indennità diverse al personale dell'Amministrazione centrale - Indennità per incarichi e studî diversi al personale di altre amministrazioni	10,000 —
4	Compensi e gratificazioni al personale dell'Amministrazione centrale	16,000 —
5	Sussidî ad impiegati e al basso personale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale e del R. Ispettorato generale delle strade ferrate	30,000 —
6	Sussidî ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e loro famiglie	67,000 —
7	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	13,000 —
8	Spese d'ufficio	90,000 —
9	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	18,000 —
10	Spese postali (Spesa d'ordine)	3,000 —
11	Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero - Premî ai funzionarî autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative	53,000 —
12	Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria	23,000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14	Spese casuali	35,500 —
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	70,000 —
16	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	500 —
		1,312,000 —
	Debito vitalizio.	
17	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,100,000 —
18	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	43,000 —
		2,143,000 —
	Genio civile	
19	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,426,000 —
20	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	46,000 —
21	Spese d'ufficio (Spese fisse)	146,000 —
22	Provvista e riparazione di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (articolo 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874)	36,000 —
23	Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse).	90,000 —
24	Spese per indennità di visite e di traslocazione	550,000 —
25	Spese diverse pel Genio civile	30,000 —
26	Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874 e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti Ministeriali registrati preventivamente dalla Corte dei conti	12,000 —
27	Compensi e sussidî al personale del Genio civile	20,000 —
		4,356,000 —
	Strade.	
28	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali; trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza - Spese per il servizio delle RR. Trazzere	4,372,000 —
29	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse). Indennità diverse e sussidi ai detti cantonieri.	1,435,000 —
30	Cantonieri delle strade nazionali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	350 —
31	Indennità a diversi Comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dall' articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*	152,000 —
32	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri	10,000 —
33	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*	15,000 —
34	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	5,000 —
		5,989,350 —
	Acque.	
	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.	
35	Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione	870,000 —
36	Opere idrauliche di 1ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza	30,000 —
37	Opere idrauliche di 1ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	1,500 —
38	Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione	4,700,000 —
39	Opere idrauliche di 2ª categoria - Spese per	

competenze al personale addetto alla sorveglianza . . . . 90,000 —

40. Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) . . . . 40,500 —

41. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse) . . . . 1,138,800 —

42. Servizio idrografico fluviale . . . . 4,000 —

43. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente . . . . . . 290,000 —

44. Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute ai termini e per servizi normali indicati nel Regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Sussidî . . . . 180,000 —

45. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Custodi e guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). 2,250 —

7,347,050 —

Bonifiche.

46. Personale di custodia delle bonifiche - Stipendî ed indennità al personale ordinario (Spese fisse) . . . . 150,000 —

47. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . 1,550 —

48. Personale di custodia delle boniche - Indennità, sussidî, quote complementari alla massa vestiario ed altre spese analoghe pel personale stesso (Spese variabili) . . . . 8,000 —

49. Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Stipendî, indennità diverse (Spese fisse) - Compensi e sussidi . . . . 39,650 —

50. Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . 5,200 —

204,400 —

Porti, spiaggie, fari e fanali.

51. Manutenzione e riparazione dei porti . . 1,715,000 —

52. Escavazione dei porti . . . . . 2,500,000 —

53. Indennità, competenze diverse e sussidî al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti . 14,000 —

54. Stipendî ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse) . . . . 6,000 —

55. Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse). . . . . 1,500 —

56. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali . . . . 930,000 —

57. Indennità, competenze diverse e sussidî al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali. Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi . . . . . . 66,000 —

58. Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . 350 —

59. Stipendî e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse). . . . . 365,000 —

60. Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 1,000 —

61. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine) . . . . 15,000 —

62. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova . 1,130,000 —

6,743,850 —

Strade ferrate.

63. Personale di ruolo dell'Ispettorato (Spese fisse) 1,127,000 —

64. Personale di ruolo dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . 64,260 —

65. Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell'Ispettorato ed ai membri del Consiglio delle tariffe e della rappresentanza italiana nella delegazione italo-svizzera per il Sempione - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre Amministrazioni. (Spese variabili) . . . . 95,000 —

66. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il collegio arbitrale, istituito a termini dell' art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª. . . . . . 7,500 —

67. Quote a carico dello Stato italiano, delle spese riguardanti l'Ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione italo-svizzera per il Sempione (Leggi 15 dicembre 1892, n. 710 e 21 gennaio 1904, n. 15 (Spesa obbligatoria) . . 15,000 —

68. Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles . . . 1,000 —

69. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie (Spesa obbligatoria). 10,000 —

70. Spese per studî ed esperimenti riguardanti l'ordinamento e l'esercizio delle strade ferrate 5,000 —

1,324,760 —

Tramvie.

71. Spese di sorveglianza sulle tramvie a trazione meccanica . . . . . . 14,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali.

72. Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendî (Spese fisse) . . . . 240 —

73. Interessi da pagarsi alla Cassa Depositi e Prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547,

per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato . . . . 100,000 —

74. Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse . . . . . . 46,000 —

75. Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 700 —

76. Ministero - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66. . . . . . . 82,300 —

77. Ministero - Personale aggiunto - Indennità di residenza Roma (Spese fisse) . . . 11,000 —

78. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . 160,000 —

79. Genio civile - Personale aggiunto - Indi residenza in Roma (Spese fisse). . . 14,100 —

504,340 —

Opere in Roma (Spese ripartite).

80. Isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno (art. 1, lettera *a*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . 90,000 —

81. Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1, lettera *b*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . . . 1,600,000 —

82. Quota a carico dello Stato nella spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56). . . . . 1,417,500 —

83. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere . . . . *per memoria*

84. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . . . . 38,000 —

85. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione del Tevere (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse . . . . . . 2,000 —

86. Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (leggi 14 maggio 1881, n. 209, e 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª) . . . . . . 2,500,000 —

87. Anticipazione al Comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (Legge 7 luglio 1902, n. 306) . 2,500,000 —

88. Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458, e 25 febbraio 1900, n. 56) . . . . 400,000 —

89. Costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (articolo 5 della legge 6 agosto 1893, n. 458) . *per memoria*

90. Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56, e art. 1, lettera *c*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . . 1,654,000 —

91. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66. 34,000 —

92. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse . . . . 12,000 —

93. Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (articolo 1, lettera *d*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . 951,000 —

94. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . 32,000 —

95. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse . . . . 17,000 —

10,677,500 —

Opere varie.

96. Ampliamento, sistemazione ed arredamento della Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (legge 30 luglio 1896, n. 339) e art. 1, lettera *e*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . . 933,000 —

97. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di ampliamento e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66. . . . . 13,000 —

98. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse. . . . . 4,000 —

99. Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e prestiti al Comune di Acerenza (Art. 2 e 3 della legge 7 luglio 1901, n. 325) . . 880 —

100. Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di Roscigno, Aliano e Colliano (articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 301). . . . . . 4,310 —

101. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai comuni di Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Santa Maria e Borgocollefegato in

provincia di Aquila (art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380) . . . . 11,000 —

966,190 —

Strade.

Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.

Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale.

102. Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di L. 30,000 . . . 22,000 —

103. Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi . . . . . . 15,000 —

37,000 —

Spesa dipendente dall'articolo 1, lettera *c*, della legge 25 febbraio 1900, n. 56.

103 *bis*. Sistemazione del piano viabile della galleria del Colle di Tenda, lungo la strada nazionale n. 30 (Cuneo) . . . . . *per memoria*

103 *ter*. Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada n. 75 (Sassari) . . . . *per memoria*

Spesa dipendente dall'art. 1, lettera *f*, della legge 30 giugno 1904, n. 293.

104. Restauro alla platea del ponte sul Caloro lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino) . . 20,000 —

105. Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento nel tronco da Feltre al confine trevisano della strada nazionale n. 7 (Belluno). . . . . 25,000 —

106. Consolidamento e sistemazione di varî tratti del tronco da Solopaca a Ponte Principe, della strada nazionale n. 53 (Benevento) . 25,000 —

107. Sistemazione del tratto fra le progressive 36,000 e 41,500 della strada nazionale n. 17 (Bergamo) . . . . 33,000 —

108. Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 fra la Casa di Pagheròla ed il vecchio ponte di San Brizio (Brescia) . . 33,000 —

109. Consolidamento di frane lungo i tronchi 2 e 3 della strada nazionale n. 75 (Cagliari) . 33,000 —

110. Consolidamento di frane tra Campolieto e Casa calenda da lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 53 (Campobasso). . . 25,000 —

111. Ricostruzione di ponticelli e sistemazione del tronco da Cerami al bivio per Cesarò della strada nazionale n. 70 (Catania) . . 20,000 —

112. Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro). . . . . 33,000 —

113. Costruzione di un ponte sul Busento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza) . . . . . . 29,000 —

114 Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle località Scadurano e Tribuccio; sistemazione di frane e opere di miglioramento lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze) . . . . 15,000 —

115. Riparazione e consolidamento del ponte di Gorreto sul Trebbia lungo la strada nazionale n. 36 (Genova) . . . . . . 15,000 —

116. Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco da ponte di Campia al Valico delle Radici della strada nazionale n. 39 (Lucca) . . . . 20,000 —

117. Sistemazione e miglioramento dei due tronchi delle strade nazionali nn. 71 e 72 (Messina) . . . . 29,000 —

118. Sistemazione e miglioramento del tronco del Valico delle Radici al chilometro 24 della strada nazionale n. 39 (Modena) . . . 25,000 —

119. Consolidamento di frane in contrada Santa Maria, ricostruzione di ponticelli e consolidamento di tratti nel tronco tra Fiumetorto a Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo) . . . . 29,000 —

120. Ricostruzione di ponticelli, di briglie e di muri di controriva lungo la strada nazionale n. 57 (Parma) . . . . 25,000 —

121. Consolidamento di opere d'arte e sistemazione di varî tratti lungo la strada nazionale n. 43 (Pesaro) . . . . 5,000 —

122. Ricostruzione di ponticelli e opere di miglioramento lungo la strada nazionale n. 44 (Pesaro) . . . . 25,000 —

123. Costruzione di un ponte sulla frana Porcellini lungo il 4° tronco della strada nazionale n. 58 (Potenza) . . . . . 25,000 —

124. Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67 compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria) . . . . . 29,000 —

125. Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno) . . . . 25,000 —

126. Costruzione di un ponte sul torrente Posada e relativi accessi lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari) . . . . 39,000 —

127. Costruzione di un ponte sull'Adda presso l'abitato di Le Prese lungo la strada nazionale n. 18 (Sondrio) . . . . . . 25,000 —

128. Sistemazione, miglioramento e consolidamento di frane lungo la strada nazionale n. 68 (Trapani) . . . . 25,000 —

129. Ripristino di un tratto nella località Ronchi lungo la strada nazionale n. 2 (Udine) . . 20,000 —

130. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . 15,000 —

131. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidî, competenze diverse e indennità, in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . . . . 21,000 —

132. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese

fisso) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse . . . . . . 12,000 —

700,000 —

Riparazioni straordinarie.

132 *bis.* Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane . 280,000 —

Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali

(Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293).

133. Strada nazionale della Valle d'Agri, da Sapri, attraversando la strada nazionale della Calabria, per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (variante al tronco 10° per Cirigliano e Gorgoglione) (Potenza). . 50,000 —
(Legge 27 giugno 1869, n. 5147, n. 58).

134. Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro) . . 70,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16).

135. Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino) . . . . 40,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 33).

Lavori per la costruzione di strade provinciali sovvenute dallo Stato.

136. Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di prima serie Aquila-Ascoli (Teramo) . . . . 25,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2).

137. Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Eufemia (Catanzaro) . . . . . . 10,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6).

138. Strada da un punto della nazionale n. 36, (ora n. 62), presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro). . . . . 50,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 7).

139. Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) . . . . 50,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 8).

140. Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso) . . . . 50,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 13).

141. Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso) . . . . . 50,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 15).

142. Strada da Capestrano, per Forca di Penne, alla strada provinciale Chieti-Teramo (Teramo) . . . . 40,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 16).

143. Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro sotto Marsiconovo (Potenza) . . . . . 30,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 21).

144. Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) . . . . 50,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23).

145. Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) . . . . 25,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25).

146. Strada da Mormanno per Papasidero, a Scalea (Cosenza) . . . . 40,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 28).

147. Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) . . . . . . *per memoria*
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).

148. Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Potenza) . . . . . . 50,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).

149. Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Appulo Sannitica (Campobasso) . . . . 40,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 39).

150. Strada da Pietracatella a Campo Marino (Campobasso) . . . . 70,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 40).

151. Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina) . . . . 90,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 53).

152 Strada da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza) . 65,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 55).

153. Strada di Scanno da Solmona per Bugnara, Anversa, Villago e Scanno a Villetta Barrea (Aquila) . . . . 30,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 13).

154. Strada dalla nazionale degli Abruzzi per Campotosto alla provinciale Aquila-Ascoli presso Amatrice (Aquila) . . . . 50,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 15).

155. Strada dalla Pescara-Popoli, presso la stazione di San Valentino, all'incontro della Solmona-Campo di Giove in direzione di Pacentro (Aquila) . . . . 75,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 17).

156. Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Arezzo) . . . 20,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23).

157. Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Firenze) . . . 90,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23).

158. Strada dalla provinciale Tebro Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Sestino, a Pian di Meleto in provincia di Pesaro (Arezzo) 30,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 24).

159. Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica, tra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Bebiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Foiano presso il Casone Cocca (Benevento) . . 40,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 34).

160. Ponte sul Volturno per congiungere le provinciali fra Caserta e Benevento (Benevento e Caserta) . . . . 90,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 35).

161. Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) . . . . 75,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 70).

162. Strada da Pietracatella alla nazionale Appulo-Sannitica presso l'innesto della traversa obbligatoria di Riccia (Campobasso). . 35,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 72).

163. Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito pei pressi di Lucito, Castel Bottac-

cio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) . . . . 140,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 73).

164. Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano (Campobasso) . . . . . . 20,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 74).

165. Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturo (Caserta) . . . . 50,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 76).

166. Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento (Chieti). 80,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 77).

167. Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (Legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone, a San Felice Slavo, al Casino Piccoli e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chieuti (Campobasso) . . . . 80,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 78).

168. Strada da sotto Atessa all'Istonia presso San Barnaba di San Buono (Chieti) . . . 60,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 97).

169. Prolungamento della provinciale di Valsinello da Guilmi all'incontro della strada Perano-Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Egidio (Chieti) . . . . 20,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 98).

170. Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in contrada e Pretoro (Chieti) . . . . 45,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 99).

171. Collegamento della strada provinciale Istonia con la Trignina, attraverso la Sella del Convento di Palmoli (Chieti) . . . . 20,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 101).

172. Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci, nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Piano del Lago (Cosenza) . . . . 65,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 111).

173. Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza). 60,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 112).

174. Strada dalla provinciale Rotonda Valsinni, pei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara (Potenza) . . . . 80,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 117).

175. Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza). . . . . . 70,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 118).

176. Strada da Altopascio a Bientina con diramazione alla provinciale del Tiglio (Firenze) . *per memoria*
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 127).

177. Prolungamento della strada provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Genosa in terra di Otranto (Potenza) . . . . 50,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 154).

178. Strada da Sant'Agata di Militello, nei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Messina) 80,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 165).

179. Completamento della provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla provinciale Messina-Marina, per i Comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (Messina) . . . . 90,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 166).

180. Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento (Potenza) . . . . 40,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 209).

181. Prolungamento della strada provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) . 25,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 211).

182. Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza) . . . . 40,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 212).

183. Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (Potenza) . . 30,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 213).

184. Prolungamento della strada Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza Sant'Arcangelo verso Armento (Potenza) . . . 35,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 214).

185. Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula alla Brienza-Montemurro (Salerno) . 25,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 216).

186. Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza, per Castel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari Scario (Salerno) . . . . . 40,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 225)

187. Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse (Siracusa) . . *per memoria*
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 233).

188. Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521 . . 40,000 —

189. Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente. . . 800,000 —

190. Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . . *per memoria*

191. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . 120,000 —

192. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e

indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . . . . 120,000 —

193. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse . . . . 50,000 —

194. Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . 15,000 —

3,820,000 —

Sussidî straordinari.

197. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tranvie (art. 1, lettera *i*, e art. 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 1, lettera *c* della legge 29 dicembre 1904, n. 674. 100,000 —

198. Sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . . 300,000 —

199. Sussidî ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338, articolo 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312) . . . . 1,466,000 —

199 *bis*. Stipendi al personale aggiunto addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 (articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904, n. 367) . . . . 32,500 —

200. Spese di stampa ed eventuali per il servizio delle strade comunali obbligatorie . . . 1,500 —

201. Transazione col comune di Pico Farnesiano per antica concessione di sussidio relativo alla costruzione di una condotta d'acqua . 25,000 —

1,925,000 —

Acque.

202. Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (Spesa ripartita) (leggi 24 luglio 1887, n. 4805, e 26 giugno 1898, n. 231) . . . . . 730,000 —

203. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile addetto ai lavori per la sistemazione dei principali fiumi veneti dipendente dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4805, e 26 giugno 1898, n. 231 20,000 —

204. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (art. 1, lettera *k*, della legge 30 giugno 1904, n. 293). 1,000,000 —

205. Opere di spostamento di un tratto del Canale della Botte al passo Canne in provincia di Bologna nell'interesse del regime del Reno, di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455 (Legge 8 luglio 1903, n. 335) . . . . 200,000 —

206. Somma a calcolo per le spese impreviste per la esecuzione delle opere complementari di sistemazione del Reno e suoi affluenti, del Gorzone Brenta-Bacchiglione e dell'Aterno e Sagittario (Legge 6 agosto 1893, n. 455) . 300,000 —

207. Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . . . . 10,000 —

Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale.

208. Spese per acquisto, costruzione sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici . . . . . 25,000 —

2,285,000 —

Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.

209. Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a' termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . . . . . . 300,000 —

210. Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'articolo 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173 . . . . . 10,000 —

211. Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . . . . 50,000 —

212. Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3, 4ª e 5ª categoria ed al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidî ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *F* . . . . . . 40,000 —

400,000 —

Spese comuni ad acque e strade.

212 *bis*. Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (Legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . . . . 200,000 —

212 *ter*. Sussidi alle Provincie ed ai Comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (Legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . . 500,000 —

216 *bis* Sussidi alle Provincie, Comuni e Consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514;

20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674. — 950,000 —

217. **Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa** (art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313 (Spesa ripartita) . . — 100,000 —

218. **Concorso dello Stato al pagamento delle annualità** dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (articolo 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita) . . . . — 40,000 —

1,790,000 —

Bonifiche.

Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e legge 7 luglio 1902, n. 333.

(Legge 22 marzo 1900, n. 195).

Tabella I. — Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.

219.	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	93,000 —
220.	Lago di Bientina (Pisa e Lucca)	463,000 —
221.	Maremme Toscane (Grosseto e Pisa)	277,000 —
222.	Agro Romano (Roma)	463,000 —
223.	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	707,000 —
224.	Torrente di Nola (Caserta e Avellino)	129,000 —
225.	Lago Salpi (Foggia)	324,650 —
226.	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)	250,000 —
227.	Bacino del Sele (Salerno)	93,000 —
228.	Vallo di Diano (Salerno)	158,000 —
229.	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia)	382,000 —
230.	Macchia della Tavola (Cosenza)	45,000 —
231.	Val di Chiana (Arezzo e Siena)	434,000 —

(Legge 22 marzo 1900, n. 195).

Tabella II. — Annualità da pagarsi per bonifiche già concesse ai Consorzi.

232.	Consorzio di VII Presa superiore (Venezia)	15,195 25
233.	Consorzio Gambarare (Venezia)	15,600 —
234.	Consorzio Gorzon Medio (Padova)	12,149 96
235.	Consorzio Foresto generale (Venezia)	21,529 86
236.	Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Rovigo)	96,207 15
237.	Consorzio Polesine San Giorgio (Ferrara)	86,119 08
238.	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	522,000 —
239.	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana (Reggio Emilia e Mantova)	308,009 37
240.	Consorzio del Trasimeno (Perugia)	38,762 —
241.	Bonificazioni Pontine (Roma)	30,000 —

(Leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 8 luglio 1903, n. 335).

Tabella III. — Bonificazioni di 1ª categoria da intraprendersi.

242.	Terreni bassi tra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova)	98,000 —
243.	Lago Santa Croce (Belluno)	70,000 —
244.	Paludi Biancure (Udine)	70,000 —
245.	Bacino a sinistra del Lemene (Venezia)	93,000 —
246.	Territorio fra la destra del Tagliamento ed il canale Lugugnana (Venezia)	47,000 —
247.	Bacino compreso fra la Piave Nuova e Livenza Viva (Venezia)	110,000 —
248.	Terreni paludosi del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova)	184,000 —
249.	Terreni paludosi dei Comuni di Bovolenta e Casalserugo e cioè in consorzio Pratiarcati (Padova)	93,000 —
250.	Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo)	73,000 —
251.	Bassa pianura Bolognese Ravennate (Bologna e Ravenna)	93,000 —
252.	Valle in Mascione e Poggio Cancelli (Aquila)	70,000 —
253.	Valle del Liri (Caserta)	93,000 —
254.	Pantano di Sessa (Caserta)	65,000 —
255.	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta)	93,000 —
256.	Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	93,000 —
257.	Lago di Lesina (Foggia)	*per memoria*
258.	Lago di Varano (Foggia)	*per memoria*
259.	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce)	140,000 —
260.	Laghi Alimini - Fontanelle e Paludi Sansi e piccoli stagni dello stesso bacino (Lecce)	93,000 —
261.	Paludi Feda, Serra Piccola, Serra degli Angeli, Felicò, Salina e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto e Paludi Mascia, Stornara, Belvedere e Burago (Lecce)	93,000 —
262.	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano e Caginni (Lecce)	93,000 —
263.	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro e Malbrancato (Cosenza)	140,000 —
264.	Valle a destra del Crati e Valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza)	140,000 —
265.	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	156,000 —
266.	Piana di Rosarno (Reggio Calabria)	140,000 —
267.	Lago di Lentini e Pantani di Lentini e Celsari (Siracusa)	93,000 —
268.	Valli Grandi veronesi ed ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo)	*per memoria*

Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella unica - *Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'articolo 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.*

269.	Palude Foggi a circa tre chilometri a sud-ovest di Gallipoli (Lecce)	100,000 —
270.	Comprensorio Lama interposto tra i fiumi Ronco e Montone che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna (Ravenna)	200,000 —
271.	Territorio di Atella (Potenza)	304,000 —
272.	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza)	277,000 —
273.	Agro di Posada (Sassari)	140,000 —
274.	Campobasso - Pianura Petrara o Sinarca (Campobasso)	177,000 —

275. Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castelluccio e Marcaria) (Mantova) . . . 236,000 —

Leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333. Somme a disposizione dell'Amministrazione.

276. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa 528,434 47

Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori a quelle del 18 giugno 1899, n. 236.

277. Compimento delle opere di bonificazioni delle Paludi Lisimelie (Siracusa) . . . . *per memoria*
278. Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Mondello (Palermo) . . . *per memoria*
279. Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Napoli (Napoli) . . . . *per memoria*
280. Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Policastro (Salerno) . . . *per memoria*
281. Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Rocca Imperiale (Cosenza) . . *per memoria*
282. Compimento delle opere di bonificazione della Marina di Catanzaro (Catanzaro) . . . *per memoria*
283. Compimento delle opere di bonificazione dei Regi Lagni (Caserta) . . . . . *per memoria*
284. Compimento delle opere di bonificazione del Lago Dragone (Avellino). . . . . *per memoria*
285. Compimento delle opere di bonificazione del lago di Acquafondata (Caserta) . . . *per memoria*
286. Compimento delle opere di bonificazione del lago di Orbetello (Grosseto) . . . . *per memoria*
287. Compimento delle opere di bonificazione dell'Agro Telesino (Benevento) . . . . *per memoria*
288. Compimento delle opere di bonificazione degli stagni di Vada e Collemezzano (Pisa) . *per memoria*
289. Compimento delle opere di bonificazione della salina e salinella di San Giorgio presso Taranto (Lecce) . . . . *per memoria*
290. Pagamento a mente dell'articolo 9 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, degli interessi dovuti ai Consorzi concessionari di opere di bonificazione di 1ª categoria . *per memoria*
291. Contributo dello Stato alle opere di bonificazione di 2ª categoria, giusta l'articolo 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 . . . . *per memoria*

Spese generali per le bonifiche.

292. Indennità fisse mensili, trasferte, e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del genio civile in servizio delle bonifiche . . . . 230,000 —
293. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . 180,000 —
294. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle bonifiche (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse . 240,000 —
295. Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa. *per memoria*

(Legge 13 dicembre 1903, n. 474).

296. Retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro romano (articolo 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474) . . . . 25,000 —

10,034,657 14

Sistemazione idrulica dell'isola di Sardegna.

(Legge 2 agosto 1897, n. 382).

297. Opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola di Sardegna . . . . . . 219,500 —
298. Opere di bonificazione nell'isola di Sardegna 90,000 —
299. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna . . . . 22,000 —
300. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola di Sardegna (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . 6,000 —

337,500 —

Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele.

(Legge 26 giugno 1902, n. 245).

301. Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) . . . . 3,000,000 —
302. Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicultura del bacino medesimo (articolo 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (Spesa ripartita) . . . . . . 100,000 —

3,100,000 —

Opere nella provincia di Basilicata.

(Legge 31 marzo 1904, n. 145).

303. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . *per memoria*
304. Strade provinciali sovvenute . . . . 200,000 —
305. Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare . . . . 200,000 —
306. Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di Comuni ora isolati . . . 200,000 —
307. Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile . . . . 350,000 —
308. Spese riguardanti il Commissariato civile . 45,000 —
309. Imprevisti per le opere pubbliche e rimboschimenti . . . . *per memoria*

995,000 —

Porti, spiaggie, fari e fanali.

Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova, giusta la legge 2 agosto 1897, n. 349 (Spesa ripartita).

310. Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova . . . . 1,000,000 —

Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate con la legge 14 luglio 1889, n. 6280, serie 3ª (Spese ripartite).

Porti di 1ª categoria.

311. Porto di Spezia - Ampliamento del porto mercantile . . . . 221,250 —
312. Porto di Venezia - Costruzione di un bacino di carenaggio e di varî tratti di banchine. . . . . 275,000 —
313. Porto di Chioggia - Costruzione di una darsena e di nuovi approdi. . . . . *per memoria*
314. Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine . . . 130,000 —
315. Porto di Santa Venere - Prolungamento del molo di difesa. . . . . . . *per memoria*
316. Porto di Taranto - Ampliamento del porto commerciale . . . . 80,000 —
317. Porto di Castellammare di Stabia - Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie. 20,000 —

Porti di 2ª categoria - 1ª classe.

318. Porto di Brindisi - Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria . . 85,000 —
319. Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto . . . 500,000 —
320. Porto di Napoli - Costruzione di bacini di carenaggio . . . . 800,000 —
321. Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine . . . 200,000 —
322. Porto di Palermo - Sistemazione del porto e bacini di carenaggio . . . . . 70,000 —

Porti di 2ª categoria - 2ª classe, 2ª serie.

323. Porto di Porto Torres - Lavori di completamento . . . . *per memoria*
324. Porto di Bosa - Ricostruzione parziale del muraglione di difesa e rifiorimento della scogliera. . . . . *per memoria*
325. Porto di Pozzuoli - Opere di difesa e sistemazione . . . . 40,000 —

Porti di 2ª categoria - 3ª classe.

326. Porto di Amalfi - Prolungamento dell'esistente molo . . . . 90,000 —
327. Costruzione di nuovi fari e fanali. . . 246,000 —
328. Imprevisti a termini della precitata legge 14 luglio 1889, n. 6280 . . . . . 430,750 —

Opere dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, articolo 1, lettera d, designate nella tabella B, annessa alla legge stessa.

Porti di 1ª categoria.

329. Porto di Ancona - Ampliamento delle banchine fra il ponte sporgente dei magazzini generali ed il molo di San Primiano - Prolungamento ed ampliamento del molo della Sanità - Consolidamento delle esistenti banchine. . . . . 120,000 —
330. Porto di Manfredonia - Costruzione di un primo tratto di scogliera in prolungamento del molo esistente - Costruzione di un secondo tratto di scogliera in direzione da greco a libeccio - Prosecuzione del muraglione esistente fino al faro . . . . . . 50,000 —
331. Porto di Tortolì - Completamento di scogliere di difesa foranea e fanale di segnalamento . . . . 140,000 —
332. Porto di Trapani - Costruzione di un molo per la difesa foranea e scavo di roccia per la sistemazione del canale di accesso . . 120,000 —

Porti di 2ª categoria - 1ª classe.

333. Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere foranee e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci . 650,000 —

Porti di 2ª categoria - 2ª classe, 1ª serie.

334. Porto di Bari - Ampliamento della calata antistante l'edifizio della R. dogana e capitaneria di porto - Prolungamento del pennello in scogliera presso la via Pizzoli - Scavo presso il secondo braccio del molo foraneo - Scavo presso il ponte sporgente - Scavo a ridosso della scogliera di via Pizzoli - Scavo delle zone interne del porto . . . . 80,000 —
335. Porto di Porto Empedocle - Consolidamento degli esistenti moli. . . . . . . *per memoria*

Porti di 2ª categoria - 2ª classe, 2ª serie.

336. Porto di Barletta - Scavo a metri 7 di profondità del bacino interno del porto - Allargamento e sistemazione della banchina dell'antico molo isolato - Allargamento della strada di accesso al porto - Allargamento della banchina del molo di ponente - Costruzione di un ponte sporgente - Lastricamento delle banchine dei predetti due moli isolato e di ponente - Costruzione della torre e fabbricato per fanalista sulla testata del molo di tramontana - Allargamento della banchina del primo tratto di quest'ultimo molo - Tettoia sulla banchina del molo di ponente per deposito temporaneo delle merci - Impianto dei binari di allacciamento dal porto alla stazione ferroviaria . . . . . . 60,000 —
337. Porto di San Remo - Costruzione di un pennello ortogonale al molo di mezzogiorno - Segnalamento della testata del pennello - Completamento del muraglione di difesa - Costruzione di calate di accosto al molo di mezzogiorno - Pavimentazione sulle calate . 75,000 —
338. Porto di Viareggio - Ampliamento di una darsena . . . . *per memoria*

Porti di 2ª categoria - 3ª classe.

339. Porto di Castellammare del Golfo - Costruzione di un ponte sporgente con gru della portata di tre tonnellate - Impianto di un fanale diottrico e di una boa d'ormeggio - Completamento dell'attuale banchina . . . 20,000 —

340. Porto di Rodi - Costruzione di un ponte sbarcatoio . . . . per memoria
341. Maggiori spese impreviste per le opere comprese nella tabella *B* annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . . . per memoria
342. Opere diverse in altri porti del Regno. . 105,000 —

Opera dipendente dalla legge 20 giugno 1901, n. 292.

343. Porto di Villa San Giovanni - Difesa della spiaggia, robustamento del molo, ed opere portuali accessorie, nonchè opere ferroviarie riguardanti l'approdo dei ferry-boats ed altre accessorie . . . . 422,000 —

Opere dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102.

Porti di 1ª categoria.

344. Porto di Cotrone - Riparazioni straordinarie . . . . 50,000 —
345. Porto di Lampedusa - Escavazione straordinaria . . . . 22,000 —
346. Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo occidentale e costruzione di un nuovo tratto di banchina . . . . . 60,000 —
347. Porto Santo Stefano - Costruzione di una scogliera . . . . 30,000 —
348. Porto di Siracusa - Costruzione ed arredamento di banchine . . . . . . 50,000 —
349. Porto di Venezia - Sistemazione e segnalatamente del porto di Lido - Ampliamento ed arredamento delle banchine - Impianti ferroviari . . . . 180,000 —

Porti di 2ª categoria, 1ª classe.

349 *bis*. Porto di Brindisi - Escavazione straordinaria - Costruzione di scogliera e di banchine con relativo arredamento . . . per memoria
350. Porto di Cagliari - Prolungamento del molo di ponente, costruzione di banchine e ricostruzione di alcuni tratti delle esistenti . 60,000 —
351. Porto di Catania - Riparazioni straordinarie - Sistemazione del nuovo porto e rafforzamento del molo di difesa - Nuova opera di difesa foranea - Arredamento di banchine . 170,000 —
352. Porto di Livorno - Ampliamento della darsena - Escavazione straordinaria - Acquisto dal comune di Livorno di magazzini di deposito esistenti sulla diga rettilinea . . per memoria
353. Porto di Messina - Costruzione di banchine e ricostruzione di un tratto delle esistenti - Formazione di piazzali e impianto di binari - Escavazione e sistemazione dei bassi fondi 60,000 —
354. Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di gru - Impianto di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemanzione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini da carenaggio . . . . 220,000 —

Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 1ª serie.

355. Porto di Rio Marina - Opere di difesa e sistemazione dell'approdo . . . . . 70,000 —

Porto di 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie.

356. Porto di Fiumicino - Prolungamento dei moli . . . . 40,000 —
357. Porto di Licata - Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 2 luglio 1896, n. 301 . . . . 74,000 —
358. Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale . . . . 50,000 —
359. Porto di Molfetta - Ampliamento della banchina del molo di San Michele - Costruzione di un altro piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Robustamento del molo foraneo - Lastricamento di piazzali di deposito. 50,000 —
360. Porto di Oneglia - Prolungamento della banchina settentrionale e costruzione di uno scalo di cariaggio . . . . 60,000 —
361. Porto di San Remo - Prolungamento del molo di mezzogiorno . . . . . . 50,000 —
362. Porto di Termini Imerese - Prolungamento del molo e costruzione di una banchina. . 40,000 —

Porti di 2ª categoria, 3ª classe.

363. Porto di Anzio - Prolungamento del molo 56,000 —
364. Porto di Monopoli - Costruzione del molo di tramontana . . . . 50,000 —
365. Porto di Sciacca - Costruzione del molo di ponente e della banchina di levante . . 50,000 —
366. Maggiori spese impreviste per le opere suindicate e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292, e 19 gennaio 1902, n. 275 . . . . 192,000 —
366 *bis*. Opere diverse in altri porti del Regno . per memoria

Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale.

367. Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi . . . . . . 20,000 —
368. Lavori eventuali per i quali manca od è deficiente il fondo inscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000. . . . . . . 20,000 —
369. Rinnovazioni di apparecchi, ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse . . . . 18,000 —
370. Costruzione e miglioramento di vie d'accesso ai fari . . . . 14,000 —
371. Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari . . . . 18,000 —

Concorsi e sussidi per opere marittime.

372. Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiaggie (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n 3095) . . . . 55,000 —
373. Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe di 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . . . . 25,000 —

Spese generali per i porti e per i fari.

374. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime. . 58,000 —
375. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle nuove opere marittime (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, tra-

sferte, sussidi, competenze diverse e indennità, in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 63	213,000 —
376. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	50,000 —
377. Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	18,000 —
	8,223,000 —

Strade ferrate.

378. Personale aggiunto dell'ispettorato - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	780,000 —
379. Personale aggiunto dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	30,300 —
380 Spese per la sorveglianza di lavori di ferrovie concesse all'industria privata . .	5,000 —
381. Indennità di reggenza al personale dell'ispettorato	3,000 —
382. Indennità ad impiegati dell'ispettorato provenienti dal R. corpo del genio civile (articolo 14 della legge 3 marzo 1904, n. 66) .	3,000 —
383. Compensi e rimunerazioni al personale dell'Ispettorato ed a quello avventizio in aiuto al personale di ruolo dell'Ispettorato medesimo.	20,000 —

(Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale).

384. Studi relativi a progetti di nuove strade ferrate	30,000 —
385. Spese per l'accertamento dello stato delle linee ferroviarie di cui alle Convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e del relativo materiale rotabile e di esercizio	24,000 —
	895,300 —

Assegnazione per un fondo di riserva.

386. Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori. .	2,908,345 »

CATEGORIA SECONDA. — *Spese di costruzione di strade ferrate.*

(Spesa ripartita con la legge 27 giugno 1897, n. 228, modificata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56, e leggi 20 luglio 1900, n. 268, 20 giugno 1901, n. 293, 4 dicembre 1902, n. 506, 8 luglio 1903, n. 310 e 24 dicembre 1903, n. 501)

387. Spese pel compimento e saldo dei lavori relativi alle diciannove linee complementari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785.	*per memoria*
388. Linea Roma-Sulmona	*per memoria*
389. Id. Faenza-Firenze	*per memoria*
390. Id. Eboli-Reggio.	*per memoria*
391. Id. Parma-Spezia	*per memoria*
392. Id. Gozzano-Domodossola	*per memoria*
393. Id. Cuneo-Ventimiglia	*per memoria*
394. Id. Benevento-Avellino	*per memoria*
395. Id. Taranto-Brindisi	*per memoria*
396. Id. Messina-Patti-Cerda	*per memoria*
397. Id. Lucca-Viareggio	*per memoria*
398. Id. Foggia-Lucera	*per memoria*
399. Id. Valsavoia-Caltagirone	*per memoria*
400. Id. Macerata-Civitanova	*per memoria*
401. Id. Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano . .	*per memoria*
402. Ampliamento e lavori nelle stazioni d'innesto delle linee complementari in quelle della rete principale	*per memoria*
403. Ampliamento di officine per la rete complementare	*per memoria*
404. Materiale metallico di armamento per i tronchi concessi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo con la legge 2 luglio 1896, n. 269	*per memoria*
405. Aumenti e migliorie del materiale rotabile e d'esercizio della rete principale, in relazione ai bisogni della rete complementare .	*per memoria*
406. Quota di concorso dello Stato nella costruzione di strade ferrate di 4ª categoria, concesse all'industria privata	*per memoria*
407. Rimborso ai corpi morali delle anticipazioni dai medesimi fatte delle quote a carico dello Stato per la costruzione delle linee complementari (articolo 5 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª, ed articolo 18 alinea 5 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª).	*per memoria*
408. Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie (Spese fisse). Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato	*per memoria*
409. Spese d'ufficio	*per memoria*
410. Alle Società esercenti in rimborso di spese per lavori, prestazioni e somministrazioni diverse alle Direzioni tecniche governative, per spese di studio di progetti e per corrispettivo di spese generali di direzione dei lavori eseguiti a norma dell'articolo 81 del capitolato d'esercizio	*per memoria*

411. Somma di riserva per aumenti di liquidazioni, per transazioni di vertenze, per interessi, e per altre maggiori spese impreviste relative alle linee e titoli di spesa che precedono, non che per ogni altra spesa dipendente da contestazioni relative all'azienda ferroviaria. . . . . *per memoria*

412. Concorso dello Stato nelle spese a carico delle Casse per gli aumenti patrimoniali . 1,800,000 —

413. Costruzione della ferrovia da Domodossola ad Iselle (articolo 2 della legge 20 luglio 1900, n. 268) . . . . 4,262,000 —

414. Costruzione in stazione di Domodossola o d'Iselle dei locali ed alloggi da porsi a disposizione delle Amministrazioni svizzere, e impianto del servizio di trazione nella stazione di Iselle (legge 8 luglio 1903, n. 310). 466,668 —

415. Sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari da concedersi all'industria privata ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506 (articolo 6 della legge stessa). *per memoria*

416. Costruzione del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione centrale di Termini (legge 24 dicembre 1903, n. 501) . . . . 1,200,000 —

417. Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (art. 1, lettera *l*, della legge 30 giugno 1904, n. 293). . . . . . . 1,000,000 —

418. Costruzione del tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e serve pure a congiungere le linee Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise (art. 1, lettera *m*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . . . 1,000,000 —

9,728,668 —

CATEGORIA TERZA. — *Movimento di capitali.*

Anticipazioni a Provincie e Comuni.

419. Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56 (Spesa ripartita) . . . . 212,500 —

CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro.*

420. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . 371,911 01

421. Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) 11,525,727 05

11,897,638 06

RIASSUNTO PER TITOLI

—

TITOLO I.

Spesa ordinaria

—

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali.	1,312,000 —
Debito vitalizio	2,143,000 —
Genio civile	4,356,000 —
Strade	5,989,350 —
Acque: Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria .	7,347,050 —
Bonifiche	204,400 —
Porti, spiaggie, fari e fanali	6,743,850 —
Strade ferrate	1,324,760 —
Tramvie	14,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	29,434,410 —

TITOLO II

Spesa straordinaria

—

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali. .	504,340 —
Opere in Roma .	10,677,500 —
Opere varie . .	966,190 —
Strade:	
Lavori di sistemazione non superiori a lire 30,000	37,000 —
Lavori per sistemazione e miglioramento .	700,000 —
Riparazioni straordinarie	280,000 —
Costruzioni	3,820,000 —
Sussidî straordinari per opere stradali .	1,925,000 —
	6,762,000 —
Acque .	2,285,000 —
Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria . .	400,000 —
Spese comuni ad acque e strade . .	1,790,000 —
Bonifiche . .	10,034,657 14
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna .	337,500 —
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele . .	3,100,000 —
Opere nella provincia di Basilicata .	995,000 —
Porti, spiaggie, fari e fanali . .	8,223,000 —
Strade ferrate . .	895,300 —
Assegnazione per un fondo di riserva . .	2 908,345 —
Totale della categoria I della parte straordinaria.	40,878,832 14

CATEGORIA SECONDA. — *Spese di costruzione di strade ferrate*	9,728,668 —
CATEGORIA TERZA. — *Movimento di capitali* .	212,500 —
Totale del titolo II. (Spesa straordinaria).	59,820,000 14
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	89,254,410 14
CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro* . .	11,897,638 06

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	79,313,242 14
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria).	9,728,668 —
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	212,500 —
Totale spese reali .	89,254,410 14
Categoria IV. — Partite di giro . .	11,897,638 06
Totale generale . .	101,152,048 20

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero* 271 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i RR. decreti del 5 e 30 marzo 1905, nn. 60, 61, 62 e 115, coi quali furono autorizzate le seguenti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905, e cioè:

di L. 20,000 inscritte al nuovo capitolo n. 142 *bis*: « Sussidi ai danneggiati dall'infortunio che ha colto Bari e i paesi vicini » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

di L. 100,000 inscritte al nuovo capitolo n. 159 *ter*: « Saldo di spese per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saint-Louis » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

di L. 5000, inscritte al nuovo capitolo n. 292 *quinquies*: « Pagamento di n. 20 copie della riproduzione del *Codice dei Trionfi di Petrarca*, già offerto dal Governo italiano al Presidente della Repubblica francese, le quali copie furono dal Governo italiano offerte in omaggio ai ministri francesi e alle biblioteche e ad altri Istituti scientifici di Francia », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica;

di L. 3000, in aumento al capitolo n. 110: « Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale e per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Studi, traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d' informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio », dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero* 272 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i RR. decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella dal *Fondo di riserva per le spese impreviste* inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA dei decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari 20 aprile, 8 maggio 1905.

DATA dei decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate — Numero	Denominazione	Somme prelevate
		Ministero del tesoro.	
30 aprile 1905	53	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	5,000 »
	55	Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	5,000 »
Idem	130 *quater*	Ricostruzione di scaffalatura nell'archivio della Corte dei conti situato nei locali dell'ex-convento di Sant'Apollonia in Trastevere e suo riordinamento	11,295 »
27 aprile 1905	141 *quinq.*	Rimborso alle Società di navigazione di spese di trasporto bonificate agli esportatori di vini dai porti dell'Italia meridionale per Vienna e Budapest	6,630 »
		Ministero degli affari esteri.	
4 maggio 1905	42 *quater*	Acquisto di una barca a vapore per il servizio della R. Ambasciata italiana a Costantinopoli	20,000 »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
30 aprile 1905	260 *bis*	Università di Sassari — Acquisto e sistemazione di locali per l'Istituto anatomico	20,310 »
Idem	292 *sexies*	Concorso dello Stato nella spesa per il V Congresso internazionale di psicologia in Roma	4,000 »
		Ministero di agric., industria e commercio.	
7 maggio 1905	16	Spese di stampa	10,000 »
Idem	45 *bis*	Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della « Diaspis pentagona » (Legge 24 marzo 1904, n. 130) e della « Mosca olearia »	8,000 »
4 maggio 1905	133 *bis*	Saldo dovuto in seguito a transazione colla ditta Badellino per la sistemazione edilizia del palazzo sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio	22,660 »
30 aprile 1905	142	Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine.	5,000 »
4 maggio 1905	159 *quater*	Concorso dello Stato nelle spese per le esposizioni agricolo-industriali di Cuneo	6,000 »
			123,885 »

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il ministro del tesoro*: CARCANO.

Il numero 273 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, inscritto per L. 2,500,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905, è elevato a L. 3,500,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto: *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 274 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 532,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 23.	Interessi di somme versate in conto corrente del tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . . L.	520,000 —
» 65.	Personale di ruolo delle avvocature erariali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 —
» 75.	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei	

	titoli del debito pubblico nella Regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,500 —
Cap. n. 101.	Spese di stampa	10,000 —
	Totale . . . L.	532,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 24.	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a' sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*, (Spesa obbligatoria)	400,000 —
» 47.	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,000 —
» 50.	Spese d'ufficio del Ministero	5,000 —
» 64.	Personale di ruolo delle Avvocature erariali (Spese fisse)	10,000 —
» 70.	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	5,000 —
» 78.	Personale delle delegazioni del tesoro presso la R. tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse)	10,000 —
» 91.	Spese di Commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	100,000 —
	Totale . . . L.	532,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 279 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,792,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma uguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
E. Pedotti.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3.	Gratificazioni e compensi agli impiegati ed al personale inferiore dell'Amministrazione centrale	6,000 —
» 6.	Spese di stampa e spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	4,000 —
» 7.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	2,000 —
» 9.	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio	5,000 —
» 10.	Sussidi ad ex-militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie	30,000 —
Cap. n. 13.	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	195,000 —
» 17.	Corpi di cavalleria	350,000 —
» 18.	Armi e servizi di artiglieria e genio	400,000 —
» 20.	Corpo invalidi e veterani	18,000 —
» 21.	Corpo e servizio sanitario	130,000 —
» 22.	Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	33,000 —
» 27.	Personale della giustizia militare	5,000 —
» 29.	Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gli impiegati civili delle Amministrazioni dipendenti	566,000 —
» 41.	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	8,000 —
» 42.	Spese di liti e per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	40,000 —
	Totale . . L.	1,792,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	58,000 —
» 12.	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	3,000 —
» 15.	Stati maggiori ed ispettorati	60,000 —
» 16.	Corpi di fanteria	1,245,000 —
» 23.	Scuole militari	50,000 —
» 25.	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	31,000 —
» 28.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria ed in congedo provvisorio (esclusi quelli dei RR. carabinieri) (Spese fisse)	22,000 —
» 30.	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere	128,000 —
» 31.	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai Corpi di truppa	162,000 —
» 33.	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai Comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari	27,000 —
» 40.	Spese per l'Ordine militare di Savoia e per altri Ordini cavallereschi (Spese fisse)	6,000 —
	Totale . . . L.	1,792,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 278 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 marzo 1905, n. 77;

Ritenuta la convenienza di modificare e coordinare in un unico testo le diverse disposizioni riguardanti il ruolo organico e l'ordinamento del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti è distinto in tre categorie.

Appartengono alla prima i funzionari della carriera amministrativa, ai quali è affidata la trattazione degli affari di concetto;

alla seconda i funzionari della carriera di ragioneria, ai quali sono affidate le operazioni di contabilità; alla terza i funzionari della carriera d'ordine, i quali sono incaricati di registrare, conservare, trascrivere e spedire gli atti.

I gradi nei quali si divide ciascuna categoria, le classi comprese nei singoli gradi, il numero dei funzionari di ciascun grado o di ciascuna classe e lo stipendio attribuito a ciascun funzionario sono stabiliti nel ruolo annesso alla legge 25 marzo 1905, n. 77.

Fa pure parte del personale del Ministero l'ufficio speciale di traduzione disciplinato con le norme contenute nel capo 2° del presente regolamento.

Art. 2.

I posti di vice segretario di seconda classe della carriera amministrativa sono conferiti in via di concorso per titoli agli aggiunti giudiziari. Quelli fra essi che intendessero concorrere devono farne domanda in via gerarchica entro un mese dal giorno in cui viene reso noto nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia il numero dei posti da coprirsi. I capi della Corte d'appello, nel trasmettere al Ministero le dette domande, devono accompagnarle con apposito rapporto, dando dettagliate informazioni sulla capacità, operosità e condotta dei candidati e specialmente sulle attitudini di essi a funzioni amministrative.

Una Commissione composta del sottosegretario di Stato, presidente, d'un consigliere di Stato, d'un consigliere di Cassazione, nominati questi due di volta in volta con decreto Ministeriale, e dei due direttori generali del Ministero di grazia e giustizia, con l'assistenza d'un segretario scelto fra i funzionari della carriera amministrativa, esamina gli atti del concorso e rassegna al ministro le sue proposte sui concorrenti che ritiene più idonei.

La Commissione, nel formulare le sue proposte, terrà un conto complessivo: 1° dei voti riportati dai concorrenti nell'esame da uditori ad aggiunti giudiziari; 2° dell'anzianità rispettiva dei concorrenti; 3° degli speciali titoli scientifici che i concorrenti avessero presentati; 4° dei rapporti accennati nella prima parte del presente articolo; 5° dell'incartamento personale di ciascuno dei concorrenti che verrà comunicato alla Commissione della divisione competente del Ministero.

Art. 3.

I posti di vicesegretario di seconda classe della carriera di ragioneria sono conferiti in via di concorso per titoli ai vicecancellieri di pretura e parificati, che, avendo il diploma di ragioneria, ne facciano domanda.

I posti di ufficiale d'ordine di terza classe, salvo quanto è disposto dalle vigenti leggi a favore degli ufficiali d'ordine provenienti dalle amministrazioni militari e dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina, sono anche conferiti in via di concorso per titoli ai vice cancellieri di pretura o parificati.

Ai concorsi preveduti nel presente articolo si applicano le norme contenute nella prima parte dell'art. 2.

La Commissione per il concorso ai posti di vice segretario di ragioneria è costituita come all'art. 10 del presente decreto.

Essa nel rassegnare le sue proposte al ministro, terrà un conto complessivo: 1° dei voti assegnati nei diversi scrutini ai concorrenti dalle Commissioni distrettuali in conformità alla legge 2 luglio 1903, n. 259, sulle cancellerie e segreterie giudiziarie; 2° dei voti da essi riportati negli esami per la promozione da alunni giudiziari a vice cancellieri di pretura; 3° dei voti con cui i concorrenti conseguirono il diploma di ragioniere; 4° dell'anzianità rispettiva dei concorrenti; 5° dei rapporti con cui i capi delle Corti d'appello hanno accompagnato le domande dei candidati; 6° dell'incartamento personale dei concorrenti che verrà comunicato alla Commissione dalla divisione competente del Ministero.

La Commissione per il concorso ai posti di ufficiale d'ordine di terza classe è composta di un direttore generale e di due capi divisione od ispettori superiori nominati di volta in volta dal ministro, e assistiti da un funzionario della carriera amministrativa o di ragioneria, che assume l'ufficio di segretario. Essa, nel rassegnare le sue proposte al ministro, terrà un conto complessivo dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 del capoverso precedente.

Art. 4.

I nominati nei tre concorsi anzidetti prenderanno posto in graduatoria secondo la loro rispettiva anzianità.

Art. 5.

Le promozioni al grado di segretario di terza classe nella carriera amministrativa hanno luogo per anzianità fra i vice segretari di prima classe della carriera medesima, previo il voto favorevole del Consiglio del Ministero, il quale deve pronunciarsi sulla diligenza, operosità e buona condotta di ciascuno degli aspiranti.

Le promozioni ai posti di segretario di terza classe nella carriera di ragioneria, ed ai posti di archivista di terza classe hanno luogo per esame.

Le nomine a capo sezione nella carriera amministrativa, a capo sezione nella carriera di ragioneria ed a capo degli uffici d'ordine hanno luogo per merito, sentito il parere del Consiglio del Ministero.

Le nomine a direttore capo divisione o ad ispettore superiore della carriera amministrativa hanno luogo a scelta fra i capi sezione della carriera amministrativa, e quella a direttore capo divisione della carriera di ragioneria pure a scelta fra i capi sezione della ragioneria.

Le promozioni di classe nello stesso grado hanno luogo per anzianità.

Art. 6.

Per ragioni di servizio potranno essere nominati o promossi funzionari in numero maggiore di quello determinato per ciascun grado o classe, purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi superiori.

I capi sezione e i segretari della carriera amministrativa potranno essere incaricati, con decreto Ministeriale, di reggere rispettivamente un posto di capo divisione o di capo sezione, nel qual caso continueranno a percepire lo stipendio attribuito al posto del quale erano investiti, salva la facoltà di concedere ad essi un assegno temporaneo, che non potrà essere maggiore di L. 600 annue per l'incarico di reggere il posto di direttore capo divisione e di L. 300 per l'incarico di reggere il posto di capo sezione.

Art. 7.

Agli esami per la nomina a segretario nella carriera di ragioneria sono ammessi i vice segretari effettivi di prima classe nella carriera medesima, e possono esservi ammessi, in seguito a parere del Consiglio del Ministero, gli ufficiali d'ordine purchè appartengano effettivamente alla prima classe da quattro anni almeno e abbiano il diploma di ragioneria.

Agli esami per la nomina ad archivista sono ammessi gli ufficiali d'ordine compresi nel ruolo della prima classe, e possono esservi ammessi, in seguito a parere del Consiglio del Ministero, anche i vice segretari di ragioneria, purchè appartengano effettivamente alla prima classe da quattro anni almeno.

Art. 8.

Qualora uno o più vice segretari od ufficiali d'ordine, che effettivamente appartengano alla prima classe, non vogliano o non possano presentarsi agli esami di promozione nelle rispettive carriere, è in facoltà del ministro, sentito il Consiglio del Ministero, di ammettervi, secondo l'ordine di anzianità, altrettanti vice segretari od ufficiali d'ordine che, appartenendo alla prima classe in soprannumero od alla seconda classe, ne facciano domanda.

Art. 9.

Pel passaggio dal grado di vice segretario a segretario nella carriera amministrativa, e per essere ammesso agli esami di promozione nelle carriere di ragioneria e d'ordine il funzionario deve dimostrare di non essere stato sottoposto a sospensione dall'ufficio durante i due anni immediatamente precedenti, salva al Consiglio del Ministero la facoltà di statuire diversamente ove il funzionario con la sua condotta abbia dato non dubbi segni di durevole emenda.

Per essere ammessi agli esami di promozione, occorre aver dato prova di capacità e diligenza nel disimpegno dei doveri d'ufficio.

A tale effetto il Consiglio del Ministero può assegnare a ciascun funzionario fino a cinquanta punti di merito.

Chi non riporti almeno dieci punti non è ammesso agli esami.

Art. 10.

Gli esami per la nomina a segretario nella carriera di ragioneria sono scritti ed orali, ed hanno luogo innanzi ad una Commissione, nominata di volta in volta dal ministro composta di un consigliere della Corte dei conti, di un magistrato di Corte di appello o del capo divisione di ragioneria del Ministero di grazia e giustizia. Un funzionario della carriera di ragioneria del Ministero disimpegna l'ufficio di segretario.

Gli esami scritti si compiono in tre giorni, coll'intervallo di un giorno per ciascuno, e versano sui principî generali della contabilità, sulle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato e sull'ordinamento giudiziario.

Gli esami orali hanno luogo non più tardi di otto giorni dal compimento della revisione degli esami scritti e non vi sono ammessi coloro che in ciascuna prova scritta non hanno riportato almeno i sei decimi dei voti.

Gli esami orali versano sui regolamenti relativi all'ordinamento giudiziario e sulle norme che regolano i servizi di contabilità negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 11.

Gli esami per la nomina ad archivista sono scritti ed orali, ed hanno luogo innanzi ad una Commissione composta di un direttore capo divisione od ispettore superiore, di un capo sezione della carriera amministrativa del Ministero, e di un professore di lettere, nominati di volta in volta dal ministro ed assistiti da un funzionario della carriera amministrativa o di ragioneria che assume l'ufficio di segretario.

Gli esami scritti si compiono in tre giorni, coll'intervallo di un giorno per ciascuno, e consistono in una composizione italiana e nello svolgimento di due temi, riguardanti l'uno l'ordinamento giudiziario e l'altro quello degli archivi pubblici.

Gli esami orali hanno luogo non più tardi di otto giorni dal compimento della revisione degli esami scritti e non vi sono ammessi coloro che in ciascuna prova scritta non hanno riportato la maggioranza dei voti.

Gli esami orali versano sulla lingua italiana e sull'ordinamento dei servizi nell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e negli uffici dipendenti.

Art. 12.

Tanto negli esami scritti che negli esami orali, ogni commissario può attribuire a ciascun candidato fino a dieci voti per materia.

Con disposizioni Ministeriali saranno determinate le norme per la scelta dei temi scritti e le modalità con cui gli esami dovranno compiersi.

Art. 13.

Gli aspiranti ai posti di segretario nella carriera di ragioneria ed ai posti di archivista sono dichiarati idonei, se abbiano riportato almeno sei decimi dei voti in ciascuna delle materie di esami scritti ed orali.

La graduatoria dei dichiarati idonei è formata tenendo conto complessivo per ciascuno di essi del numero dei punti riportati negli esami e dei voti di merito attribuiti dal Consiglio del Ministero.

Gli idonei saranno promossi secondo l'ordine di collocamento nella graduatoria anzidetta man mano che si faranno delle vacanze nei posti ai quali aspirano.

Non potranno essere indetti nuovi esami, fino a che non siano stati promossi tutti coloro che furono dichiarati idonei.

Art. 14.

L'anzianità di ciascun funzionario è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione alla classe od al grado cui appartiene. A parità di questa data, l'anzianità è determinata dalla data del decreto della precedente nomina o promozione.

In caso di parità nelle date di tutti i decreti di promozione o di prima nomina, precederà il più anziano di età.

Tuttavia nel computo dell'anzianità sarà dedotto:

1. il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle funzioni, qualora il decreto di sospensione non sia stato revocato;

2. il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 15.

Ferma restando la graduatoria d'esame, agli effetti del biennio richiesto dal R. decreto 29 settembre 1893, n. 581, basterà che il precedente servizio del funzionario abbia durato tanto tempo da corrispondere complessivamente almeno a due anni per ogni classe.

Questa disposizione vale anche per il servizio prestato come uditore giudiziario o come alunno nei riguardi dei magistrati e funzionari di cancelleria, che poi siano entrati a far parte del personale del Ministero.

Art. 16.

I funzionari giudiziari chiamati ad occupare un posto di ruolo nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti ricevono lo stipendio inerente al posto loro conferito e seguono la carriera cui vennero ascritti, salva l'applicazione dell'art. 253 dell'ordinamento giudiziario e dell'art. 9 della legge 2 luglio 1903, n. 259, nel caso di ritorno alla carriera a cui rispettivamente appartenevano e fermo restando il disposto dell'art. 38 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, per i funzionari entrati nel Ministero anteriormente all'attuazione della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

I funzionari giudiziari che, ai termini dell'art. 2 della legge 25 marzo 1905 n. 77, vengono applicati al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, continuano ad occupare il posto di ruolo che loro spetta nella carriera giudiziaria, e può ad essi concedersi, con decreto Ministeriale, un assegno di missione nella misura preveduta dalle vigenti disposizioni. Questa norma si applica anche ai funzionari appartenenti alle altre amministrazioni che dipendono dal Ministero; ma l'indennità che può concedersi a costoro deve rimanere a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni.

Nel decreto con cui ai termini della legge anzidetta si provvede all'applicazione al Ministero, per determinati lavori legislativi, di funzionari da esso dipendenti, deve essere indicato l'oggetto ed il tempo dell'applicazione.

Art. 17.

I capi divisione, i capi sezione e gli altri capi degli uffici speciali compileranno entro il mese di dicembre d'ogni anno, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Ministeriale, gli stati caratteristici dei funzionari da essi dipendenti. Gli atti anzidetti saranno conservati dai direttori generali sotto la loro responsabilità.

Il funzionario che, in qualunque modo, comprometta la sua dignità o contravvenga ai doveri del suo ufficio, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari, salvo le disposizioni vigenti relative alla destituzione od alla rimozione dall'impiego, sono:

a) l'ammonizione, che consiste nel rimostrare al funzionario il mancamento commesso e nell'avvertimento di non più ricadervi;

b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

c) la sospensione dall'ufficio, la quale può essere pronunciata per un tempo non minore di cinque giorni e non maggiore di un anno, ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata. La sospensione può anche essere pronunciata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di adempiere ai doveri di ufficio.

L'ammonizione e la censura sono inflitte dal sottosegretario di Stato; la sospensione dall'ufficio o dallo stipendio è applicata mediante decreto Ministeriale. Tutta via per l'applicazione della censura e della sospensione dovrà prima essere udito il Consiglio del Ministero e dovrà essere invitato il funzionario a discolparsi.

Art. 18.

Per dare pareri e per deliberare nei casi preveduti dal presente decreto e per esprimere avviso intorno a qualsiasi argomento che il ministro stimerà opportuno di sottoporgli, è istituito un Consiglio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, composto dei direttori generali, dei direttori capi divisione dei servizi amministrativi, degli ispettori superiori e del direttore capo divisione della ragioneria.

Il Consiglio è convocato o presieduto dal sottosegretario di Stato ed, in sua mancanza, dal direttore generale più anziano.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore capo divisione o dall'ispettore superiore meno anziano.

Quando il Consiglio deve occuparsi di impiegati che non siano addetti ad alcuna delle divisioni del Ministero, vi interviene anche il capo dell'ufficio al quale gli impiegati sono addetti.

Art. 19.

Il ministro può scegliere, oltre al capo del suo gabinetto, uno o più segretari particolari, sia tra i funzionari del Ministero, sia tra i funzionari dell'ordine giudiziario o di altra pubblica amministrazione, perchè prestino servizio alla sua immediata dipendenza od alla dipendenza del sottosegretario di Stato.

A questi funzionari, oltre lo stipendio inerente al loro posto, può essere accordato un assegno mensile supplementare non superiore a L. 150.

Art 20.

I servizi del Ministero di grazia e giustizia e dei culti sono ripartiti nel modo seguente: 2 direzioni generali, 9 divisioni amministrative, 1 ufficio di traduzione, 1 divisione di ragioneria.

Le divisioni, compresa quella di ragioneria, si suddividono in sezioni, e le attribuzioni dei rispettivi uffici sono determinate con decreto Ministeriale.

Art. 21.

I direttori generali rappresentano il ministro od il sottosegretario di Stato in tutti quegli affari che questi non abbiano riservato a sè.

In caso d'impedimento o di assenza di uno dei due direttori generali, lo sostituisce l'altro; nel caso d'impedimento o di assenza di entrambi, assume in loro vece la firma il più anziano fra i direttori capidivisione di carriera amministrativa e gli ispettori superiori.

I direttori capidivisione hanno la firma di quegli atti che sono di semplice istruzione o comunicazione di decreti o di deliberazioni, salvo quelli che il ministro, il sottosegretario di Stato od i direttori generali abbiano riservato a sè.

In caso di assenza o di impedimento del direttore capo divisione, il caposezione più anziano assume la reggenza della divisione.

Art. 22.

Gli ispettori superiori sono alla immediata dipendenza dei direttori generali.

Ad essi, quando si recano fuori della loro residenza per servizio d'ispezione, sarà corrisposta l'indennità giornaliera stabilita col R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, computandosi nell'indennità il giorno di partenza e quello di ritorno, e l'indennità di viaggio stabilita col R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446.

Art. 23.

Le funzioni di economo-cassiere sono affidate ad uno dei capisezione di ragioneria il quale deve prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite col R. decreto 14 febbraio 1897, n. 65.

CAPO II.

Ufficio speciale di traduzione.

Art. 24.

L'ufficio di traduzione è addetto al Gabinetto del ministro da cui direttamente dipende.

Forma un riparto di servizio diretto dal capo d'ufficio, il quale risponde dei lavori eseguiti.

Art. 25.

Per il caso di assenza o impedimento del direttore dell'ufficio, il traduttore più anziano ne fa le veci e sarà davanti alle autorità giudiziarie il rappresentante dell'ufficio di traduzione.

Art. 26.

Per gli effetti delle versioni, che sono eseguite dall'ufficio, si distinguono tre categorie di lingue:

a) lingua latina e lingue neo-latine;

b) lingua greca e lingue teutogotiche e scandinave;

c) lingue slave, finniche ed altre meno note.

Quando la versione di un atto presenti difficoltà eccezionali, sia per le condizioni del documento sia per il modo informe in cui sia scritto, e ciò non ostante l'ufficio ne eseguisca la versione, tale lavoro è parificato a quello della categoria rispettivamente superiore.

Art. 27.

Le traduzioni dal francese o dal latino in italiano non si eseguiscono che nei casi in cui l'autorità giudiziaria ne faccia richiesta prevedendo che possa essere necessaria la lettura degli atti nelle pubbliche udienze dei tribunali o delle Corti.

Art. 28.

Ogni richiesta per versione di atti deve indicare l'autorità richiedente, la data della richiesta, la natura dell'atto da tradursi e lo scopo della versione.

Art. 29.

Non si darà corso a richieste per versioni di atti in materia civile che riguardino un interesse privato, se prima essi non sieno stati sottoposti al bollo straordinario in conformità degli articoli 2, n. 4, 10 e 23 della legge sul bollo, testo unico del 4 luglio 1897, n. 414.

La versione di tali atti sarà scritta inoltre su carta bollata, sempre che non si tratti di atti esenti da tassa giusta la stessa legge o che le parti non sieno ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

Art. 30.

I funzionari dell'ufficio di traduzione possono, dietro autorizzazione del ministro, accettare la nomina di interpreti e traduttori nelle cause civili e penali, purchè essa sia fatta dall'autorità giudiziaria nei modi di legge. In tal caso essi sono equiparati per tutti gli effetti agli altri periti.

Art. 31.

Gli atti e i documenti dello stato civile compilati all'estero, riguardanti cittadini italiani, che pervengono al Ministero per la via diplomatica, sono rimessi al rispettivo ufficio di stato civile affinchè, con la scorta delle indicazioni contenute negli atti, possa accertarsi anzitutto se i nomi propri sieno scritti esattamente; se la persona ivi nominata appartenga veramente al Comune indicato; se essa sia abbiente o povera, e se già gli atti non siano stati trascritti a cura delle parti interessate. L'ufficiale dello stato civile provvederà quindi alla versione degli atti o dei documenti nei modi prescritti dalle leggi in vigore, salvo quanto è disposto nell'art. 36 del presente regolamento.

Art. 32.

Le firme apposte dal traduttore alle versioni degli atti che abbiano valore di perizie giudiziali sono autenticate da un funzionario del Ministero incaricato delle legalizzazioni.

Art. 33.

Sono gratuite le versioni eseguite:

1° per rogatorie straniere, quando la gratuità e la reciprocanza sieno stabilite per convenzione;

2° per un fine di giustizia sia civile o penale, nell'interesse pubblico o dello Stato, salvo i casi in cui si possano annotare le spese a credito ed eventualmente recuperare nei modi stabiliti per il gratuito patrocinio;

3° per gli atti riguardanti le tutele di minorenni poveri;

4° per gli atti compilati all'estero relativi a indennizzi spettanti ad operai italiani o ai loro eredi in seguito a infortuni sul lavoro;

5° per gli atti d'inchieste eseguite all'estero in occasione di detti infortunî, ed in generale per gli atti compilati all'estero in applicazione di leggi intese a tutelare l'incolumità degli operai italiani;

6° per gli atti, ricevuti all'estero, che interessino il servizio della leva militare.

Art. 34.

Per la versione degli atti giudiziari in materia penale che sia

richiesta all' ufficio di traduzione, sono dovute le tasse stabilite nella tariffa in materia penale, dà ricuperarsi nei modi di legge a cura dei cancellieri giudiziari.

Art. 35.

Per la versione degli atti in materia civile, sono dovuti i seguenti emolumenti da annotarsi a debito per essere poi recuperati a cura dei cancellieri:

per la versione di ogni pagina o spazio di pagina a norma dell' art. 393, capoverso 1° di detta tariffa, da una delle lingue classificate:

nella categoria 1ª dell'art. 26 . . . . L. 2.00
id. id. 2ª . . . . » 3.00
id. id. 3ª . . . . » 5.00

Art. 36.

Per la versione degli atti dello stato civile che sia richiesta al Ministero nei casi in cui non sia possibile provvedervi a norma dell'art. 31, è dovuto per ogni atto un diritto di L. 6.00.

In caso di povertà constatata da certificato, il diritto è di L. 1.20 a carico dei Comuni.

L'importo di tali diritti sarà rappresentato da marche da legalizzazione per gli atti amministrativi del Regno, le quali saranno trasmesse dai sindaci con l'atto da tradursi e debitamente annullate dall'ufficio di traduzione.

Art. 37.

I posti di traduttore di terza classe sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli o per esame.

Alle vacanze delle classi superiori si provvede con la promozione dei funzionari addetti all'ufficio di traduzione per anzianità di servizio secondo le norme ordinarie. Il posto di direttore dell'ufficio sarà conferito in seguito a pubblico concorso.

L'avviso di concorso per il posto di direttore capo dell'ufficio o per i posti di traduttore di terza classe che risultassero vacanti sarà pubblicato per due volte consecutive nel *Bollettino ufficiale* del Ministero e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 38.

Gli aspiranti devono presentare al procuratore del Re del circondario od al procuratore generale del distretto di Corte d'appello in cui risiedono, regolare domanda in carta da bollo da L. 1.20, corredata dei documenti atti a dimostrare:

1° di essere cittadini italiani;

2° di avere 21 anni compiuti di età e non aver superato i 35;

3° di non trovarsi in alcuno dei casi previsti dagli articoli 5, 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata dall'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

La condizione di non aver superato i 35 anni di età, di cui al n. 2 del presente articolo, non è applicabile pel concorso al posto di direttore capo dell'ufficio.

Art. 39.

Quando il concorso sia soltanto per titoli, i concorrenti devono, oltre i documenti specificati ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, produrre quei certificati accademici, didattici e letterari di cui sieno in possesso e presentare documenti atti a dimostrare la loro cognizione:

a) delle lingue francese, tedesca, spagnuola e portoghese;

b) di altre due lingue almeno, fra quelle del gruppo scandinavo o della famiglia slava o fra le seguenti: rumeno, magiaro e greco moderno.

I concorrenti al posto di direttore capo dell'ufficio, devono dar prova inoltre della loro perizia e conoscenza di qualcuna fra le lingue orientali.

Art. 40.

Le domande, insieme coi relativi documenti, sono trasmesse al Ministero di grazia e giustizia dal procuratore generale, il quale unirà un cenno informativo sulla condotta e moralità degli aspiranti.

L'elenco degli ammessi al concorso è pubblicato nel bollettino del Ministero.

Art. 41.

Il ministro nomina la Commissione esaminatrice, composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un consigliere di Corte d'appello o di un professore della facoltà giuridica e di tre pubblici insegnanti di lingue straniere. Un funzionario del Ministero esercita l'ufficio di segretario.

La Commissione, presi in esame i titoli dei concorrenti, designa al ministro, in ordine di merito, quali abbia riconosciuto idonei per i posti messi a concorso.

Art. 42.

Qualora la Commissione giudichi necessario di sottoporre i concorrenti ad un esame, o questo sia prescritto nell'avviso di concorso, si procederà con le norme seguenti:

L'esame sarà scritto e orale.

Le prove scritte consisteranno:

1° Nella traduzione di due atti giudiziari italiani in due delle lingue indicate alla lettera *a* dell'art. 26 a scelta della Commissione esaminatrice. L'uso del vocabolario non sarà permesso per la lingua francese.

2° Nella traduzione in italiano di atti giudiziari stranieri scritti in due delle lingue di che alla lettera *b* dell'art. 26 predetto a scelta dei candidati.

Trattandosi dell'esame di concorso al posto di direttore capo dell'ufficio le prove dovranno versare anche sulla conoscenza di una delle lingue orientali ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 39.

Art. 43.

Gli esami orali seguiranno nel giorno che sarà designato dalla Commissione esaminatrice, e saranno ammessi alle prove orali soltanto coloro che in ciascuna prova scritta abbiano riportato almeno i sei decimi dei voti.

Oltrechè sulle materie delle prove scritte, tali esami verseranno sulle nozioni generali di legislazione comparata secondo il programma da determinarsi con decreto Ministeriale.

I concorrenti dovranno anche dar prova di parlare correntemente e correttamente due fra le lingue che formano oggetto dell'esame, oltre il francese.

Art. 44.

Per ogni prova scritta e orale ciascun commissario dispone di 10 punti.

Sono dichiarati idonei coloro che in entrambe le prove abbiano riportato la maggioranza dei voti, e sono classificati secondo il numero dei punti ottenuti.

Pel giudizio sui titoli ogni commissario può attribuire a ciascun candidato fino a 20 punti.

Art. 45.

A parità di voti sono preferiti nell'ordine seguente:

1° i candidati che abbiano dato prova di conoscere un maggior numero di lingue straniere;

2° coloro che abbiano già reso servigi allo Stato, specialmente attinenti alla materia del concorso;

3° coloro che dimostrino di possedere cognizioni in materie giuridiche.

Art. 46.

Coperti i posti messi a concorso in seguito alla nomina di coloro che furono dichiarati idonei, gli altri che abbiano conseguito l'idoneità non hanno per ciò alcun diritto ad esser nominati nelle successive vacanze.

Art. 47.

Per tutte le altre modalità di tali esami, si osserveranno, in quanto sieno applicabili, le norme stabilite col presente regolamento circa gli esami di promozione al grado di segretario nella carriera di ragioneria o di archivista nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

CAPO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 48.

Salvo il disposto dell'art. 49, i funzionari degli economati generali dei beneficî vacanti, che in forza dell'art. 3 della legge 25 marzo 1905, n. 77, entrano a far parte del personale del Ministero, sono nominati ad un posto corrispondente allo stipendio di cui godono, in quella categoria che sarà loro assegnata previo parere del Consiglio del Ministero, tranne coloro che nel termine di otto giorni dall'andata in vigore del presente decreto avessero dichiarato per iscritto di voler continuare a far parte del personale economale.

Per l'assegnazione alla prima categoria è richiesta la laurea in giurisprudenza.

Nel termine di otto giorni dalla pubblicazione sul Bollettino del Ministero delle disposizioni concernenti l'ammissione in pianta dei suddetti impiegati economali, quegli altri funzionari delle stesse amministrazioni che in virtù del R. decreto 31 agosto 1897 n. 407, entrarono a far parte dei ruoli del Ministero, possono chiedere per iscritto di far ritorno nel personale degli economati generali nella carriera a cui appartenevano al momento del loro passaggio nel Ministero; e qualora la domanda sia accolta, verrà ad essi computata, per tutti gli effetti, l'anzianità di carriera che avrebbero avuto se fossero sempre rimasti nel personale economale.

Art 49.

Qualora nella categoria assegnata ai sensi della prima parte dell'articolo precedente non vi fossero stipendi uguali a quelli di cui i detti funzionari sono provvisti, essi saranno rispettivamente nominati nella stessa categoria al posto retribuito con lo stipendio immediatamente superiore.

I posti che risultassero disponibili per la rinunzia degli impiegati economali a far parte del personale del Ministero e quelli che si rendessero eventualmente vacanti in applicazione dell' ultimo capoverso dell'articolo precedente, saranno conferiti con le norme ordinarie d'avanzamento al personale di ruolo, compresi gli impiegati economali ammessi in pianta.

Art. 50.

Ai sensi e per gli effetti del concorso di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1905, n. 77, i titoli dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie attualmente applicati al Ministero sono costituiti dai punti che furono assegnati nell'ultimo scrutinio in conformità alla legge 2 luglio 1903, n. 259, e al regolamento 17 luglio 1903, n. 313.

Esclusivamente agli effetti del presente concorso, la Commissione presso la Corte di cassazione di Roma, di cui all'art. 4 del R. decreto 17 luglio 1903, n. 313 provvederà con le norme stabilite dalla legge 2 luglio 1903, n. 259, allo scrutinio dei funzionari anzidetti che al momento dell'andata in vigore del presente decreto non fossero stati ancora scrutinati. Contro tale scrutinio non vi è luogo a reclamo.

A parità di punti sarà data la prevalenza all'anzianità di carriera secondo le disposizioni vigenti per le cancellerie e segreterie giudiziarie.

Le norme di merito e di anzianità suindicate saranno applicate anche nel caso che agli stessi posti si trovassero a concorrere funzionari di diverso grado o di diversa classe.

Art. 51.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie attualmente applicati al Ministero, i quali intendono concorrere ai posti delle carriere di ragioneria e d'ordine che risultassero vacanti in seguito alla promozione del personale di ruolo ed all'ammissione in pianta degli impiegati economali e degli straordinari, dovranno farne, a mezzo del capo della divisione o dell'ufficio da cui dipendono, apposita domanda scritta, entro il mese di luglio dell'anno in corso

Coloro che volessero anche concorrere ai posti retribuiti con stipendio inferiore a quello da essi attualmente goduto, dovranno espressamente dichiararlo nella domanda.

I concorrenti saranno ripartiti in gruppi a seconda degli stipendi cui possono aspirare ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1905, n. 77, e per i vari gruppi verrà formata una graduatoria coi criteri accennati nell'articolo precedente.

Quelli dei concorrenti che risulteranno meglio classificati avranno, a loro scelta, la preferenza per la assegnazione alle carriere di ragioneria o d'ordine.

Le graduatorie così formate verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per norma di tutti gl'interessati. Quelli fra essi che intendessero valersi della scelta di cui al precedente capoverso, oppure volessero desistere dalla domanda di concorso, dovranno dichiararlo per iscritto entro otto giorni dalla detta pubblicazione, a mezzo del capo della divisione o dell'ufficio da cui dipendono.

Scorso il termine suindicato, si procederà al conferimento dei posti secondo i risultati della graduatoria.

Qualora, esaurite le rispettive graduatorie, rimanessero tuttavia vacanti alcuni fra i posti messi a concorso, sarà provveduto al concorso generale di cui al capoverso dell'art. 4 della legge 25 marzo 1905, n. 77.

Ove si presentasse la necessità di quest'ultimo concorso, i termini e le norme relative verranno fissati con apposito decreto Ministeriale.

Art. 52.

I funzionari degli economati generali dei beneficî vacanti, i quali in virtù delle presenti disposizioni transitorie entrano a far parte del personale del Ministero, e dopo di essi quelli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, prendono posto in graduatoria al seguito dei funzionari del Ministero che già appartengono allo stesso grado o alla stessa classe o che vi facciano passaggio in attuazione del presente organico.

Nello stesso grado e nella stessa classe per la graduazione fra loro dei detti funzionari economali si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento; e nello stesso modo saranno graduati fra loro i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 53.

Entro il mese di luglio dell'anno in corso il Consiglio del Ministero esprimerà il suo avviso sugli impiegati straordinari sforniti di titoli d'esame, i quali sieno riconosciuti meritevoli di essere assunti in pianta stabile, e delibererà pure sulla assegnazione di ciascuno di essi alla seconda o alla terza classe di ufficiali d'ordine.

Per ciascuna di queste classi i detti impiegati ritenuti meritevoli, verranno graduati secondo l'ordine in cui furono assunti in servizio.

Art. 54.

I posti di ufficiale d'ordine di terza classe saranno alternativamente conferiti anzitutto fra gli impiegati straordinari di cui all'articolo precedente e gli ufficiali d'ordine provenienti dalle amministrazioni militari e sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina; e successivamente tra i funzionari delle cancellerie e segreterie vincitori del concorso di cui all'art. 51 del presente regolamento, ed i detti ufficiali d'ordine e sottufficiali.

La stessa norma di conferimento dei posti sarà applicata per l'attuazione della disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 6 della legge 25 marzo 1905, n. 77.

Agli impiegati straordinari che per il passaggio in pianta venissero a percepire effettivamente una retribuzione minore di quella di cui ora godono, sarà corrisposta, sul capitolo 22 del bilancio del Ministero, la differenza, a titolo di assegno personale fino alla promozione successiva.

Uguale trattamento sarà usato agli inservienti straordinari o facchini che si trovassero nelle stesse condizioni.

Art. 55.

Nell'attuazione del presente organico, se le necessità del servizio lo richiedono ed udito il parere del Consiglio del Ministero, le promozioni del personale di ruolo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1905, n. 77, potranno effettuarsi anche mediante passaggio dalla carriera d'ordine a quella di ragioneria e viceversa.

Art. 56.

Nell'attuazione del nuovo organico i posti di traduttore ufficiale, di cui all'art. 5 della legge 25 marzo 1905, n. 77, saranno conferiti dal ministro in seguito a concorso per titoli fra gli attuali addetti all'ufficio di traduzione, applicati ed avventizi, tenuto conto della prova fatta durante il tempo in cui prestarono servizio, previo il parere del Consiglio del Ministero.

Art. 57.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° luglio 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 275 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata;

Visto l'art. 2 della legge che approvà lo Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1905-906;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato superiore delle strade ferrate, istituito con R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3460, conserva temporaneamente l'ordinamento e le attribuzioni attuali, salvo il disposto dell'art. 5 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Art. 2.

Alla diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici è istituito dal 1° luglio 1905, l'Ufficio speciale per le ferrovie, che si compone di tre divisioni nel Ministero dei lavori pubblici e di dieci Circoli d'ispezione nelle sedi di Firenze, Cagliari, Palermo, Milano, Verona, Torino, Genova, Bologna, Roma e Napoli, con sezioni distaccate.

Art. 3.

Le divisioni del Ministero dei lavori pubblici hanno le seguenti attribuzioni:

Divisione I.

Sezione I — Affari generali — Questioni e disposizioni di massima — Provvedimenti ed atti di competenza del ministro relativi all'esercizio di Stato delle ferrovie — Bilanci — Relazioni e rapporti al Parlamento — Reclami e polizia ferroviaria di competenza del ministro per le linee esercitate dallo Stato — Interpretazione di leggi — Regolamenti — Derivazioni di acque pubbliche nei rapporti con le ferrovie — Biglietti.

Sezione II — Concessioni di ferrovie all'industria privata — Costituzione di consorzi — Autorizzazione di studi ed istruttoria delle domande — Approvazione dei progetti — Convenzioni e successive modifiche — Autorizzazione di ferrovie private e tramvie — Riscatti.

Divisione II.

Sezione I — Gestione dei fondi per costruzioni ferroviarie a carico del bilancio dei lavori pubblici — Autorizzazione per gli studi e per gli appalti — Approvazione delle liquidazioni definitive — Definizione delle vertenze — Stralcio delle gestioni dipendenti dalle leggi anteriori al 1885.

Sezione II. — Liquidazione delle gestioni e definizioni delle vertenze con le imprese per costruzioni fatte dallo Stato anteriormente al 1° luglio 1905.

Divisione III.

Sezione I — Sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie e sulla navigazione lacuale in corrispondenza con le ferrovie — Istruzioni e regolamenti relativi all'esercizio — Orari — Ritardi dei treni — Polizia ferroviaria — Binari industriali e di raccordo — Nuovi lavori sulle ferrovie concesse all'industria privata — Personale delle amministrazioni ferroviarie e tramviare — Applicabilità dell'art. 27 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Sezione II — Sindacato e riscontro finanziario nei riguardi della compartecipazione dello Stato ai prodotti delle strade ferrate — Prodotti fuori traffico — Convenzioni speciali pei trasporti: avviamento delle merci — Tariffe e reintegri — Reclami per tariffe — Contabilità del prodotto lordo delle ferrovie, corrispettivi, garanzie e sovvenzioni dovute a Società concessionarie di strade ferrate e dei servizi lacuali — Raccolta di elementi finanziari per lo studio dei riscatti delle ferrovie concesse all'industria privata - Contributi dovuti da Corpi morali interessati nella costruzione delle strade ferrate complementari.

Art. 4.

I Circoli d'ispezione provvedono:

a) al sindacato, al riscontro finanziario ed alla vigilanza dell'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata delle tramvie e della navigazione lacuale;

b) all'istruttoria delle domande di concessione di ferrovie e d'autorizzazione di tramvie;

c) all'istruttoria delle proposte di riscatti di ferrovie concesse all'industria privata;

d) agli altri incarichi che dal ministro sieno ad essi affidati.

Art. 5.

I circoli d'ispezione sono:

I. Firenze – con sezioni distaccate ad Ancona, Foggia e Bari per le linee meridionali e per le altre linee ferroviarie e tramviarie, comprese nella propria circoscrizione.

Esso provvede anche al riscontro dei prodotti delle linee meridionali ed agli accertamenti per i reintegri.

II. Cagliari – per le ferrovie e tramvie della Sardegna.

III. Palermo – per le ferrovie e tramvie della Sicilia.

IV. Verona – per le ferrovie della Società veneta, per le tramvie e la navigazione sul lago di Garda.

V. Milano – per le linee ferroviarie e tramviarie nella propria circoscrizione e per il servizio dei laghi Maggiore, di Como e di Lecco.

VI. Torino - VII. Genova - VIII. Bologna - IX. Roma – per le linee ferroviarie e tramviarie nella propria circoscrizione, eccettuate per Bologna le meridionali.

X. Napoli – per le linee ferroviarie e tramviarie nella circoscrizione e per la vigilanza dei servizi delle Meridionali per i quali corrisponde con il circolo di Firenze.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le circoscrizioni dei Circoli d'ispezione.

Art. 6.

Per il servizio d'ispezioni straordinarie e per incarichi speciali il ministro ha alla sua immediata dipendenza ispettori superiori tecnici ed amministrativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
Carlo Ferraris.

Visto, agli effetti dell'art. 674 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 2016, serie 3ª.

Carcano.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

Il numero CLV (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il nuovo testo degli articoli 7, 13, 16, 17, 22 e 23 dello statuto organico del collegio « Ghislieri » di Pavia, approvato con Nostro decreto del 14 maggio 1905, n. CXVII (parte supplementare);

Veduto l'errore materiale occorso nella redazione dell'art. 16, 2° capoverso del detto testo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° capoverso dell'art. 16 dello statuto del collegio « Ghislieri » di Pavia, approvato con Nostro decreto del 14 maggio 1905, n. CXVII (parte supplementare), è rettificato nel modo seguente:

« I sei consiglieri sono nominati dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione, scegliendone uno dalla rosa di tre nomi proposta dal Consiglio accademico dell'Università di Pavia, due da quella di cinque nomi, proposta dal Consiglio comunale di Pavia, uno dalla rosa di tre nomi proposta dal Consiglio provinciale di Pavia e due dalla rosa di cinque nomi proposta dalle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano e Sondrio, che, costituendo cogli altri enti interessati il consorzio universitario, approvato con R. decreto 28 novembre 1901, n. 502, hanno acquistato il diritto, a' sensi dell'art. 16 dello statuto del consorzio, ad un'equa partecipazione alla amministrazione del R. Collegio « Ghislieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE

L. Bianchi.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CLIII (Dato Roma, il 27 aprile 1905), col quale si approva il nuovo statuto del Monte di pietà di Massa Lombarda.

N. CLIV (Dato a Roma, il 28 maggio 1905), col quale si autorizza la scuola professionale in Biella ad accettare il legato di lire diecimila disposto in suo favore dal comm. ing. Giacinto Berruti e si ordina l'investimento di detta somma in rendita pubblica con l'indicazione della sua provenienza.

N. CLVI (Dato a Roma, il 28 maggio 1905), col quale si modifica lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 1° giugno 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Luzzara (Reggio Emilia).*

SIRE!

Alcuni insegnanti del comune di Luzzara, ritenendosi lesi dai giudizi esposti sul loro conto dal direttore didattico, in una relazione presentata al sindaco e letta in pubblica adunanza consiliare, produssero ricorso al Consiglio provinciale scolastico, che fece eseguire un'inchiesta.

L'inchiesta compiuta dall'ispettore scolastico circondariale accertò che le accuse mosse ai ricorrenti erano infondate e suggerite da spirito partigiano, e perciò il Consiglio provinciale scolastico, biasimando l'operato del direttore didattico, ordinò che il risultato dell'inchiesta fosse comunicato al Consiglio.

In adempimento delle disposizioni ricevute, il sindaco fece leggere in pubblica adunanza non solo la relazione dell'ispettore scolastico, ma immediatamente anche una lettera del direttore didattico, nella quale si muovevano nuove accuse ai ricorrenti e si censurava l'operato dell'ispettore inquirente. A tale lettura seguì una pubblica discussione contraria agli insegnanti che, a difesa dei propri diritti, si erano valsi di una facoltà riconosciuta dalla legge, discussione che si chiuse con un voto di plauso pel direttore didattico.

In seguito a ciò si suscitarono aspre polemiche anche a mezzo della stampa, e si è venuta manifestando nel paese una viva agitazione, essendosi nei più ingenerato il convincimento che, nel caso, non si trattasse di disciplina o d'interesse di servizio, ma di rancori partigiani, poichè gli insegnanti censurati dal direttore didattico non appartengono al partito dell'Amministrazione.

La situazione oramai è venuta aggravandosi, giacchè gli atti di partigianeria, di cui quello accennato non è che un episodio, si succedono purtroppo frequenti, e se ne hanno esempi specialmente nell'erogazione dei sussidi e nell'assegnazione dei lavori, poichè gli amministratori di Luzzara, nell'attuazione del loro programma, non mirano a favorire gli interessi pubblici, ma quelli propri e dei loro aderenti, nè è escluso che taluno di essi lucri illecitamente sulle forniture comunali.

Allo scopo pertanto di reintegrare il prestigio della legge, ristabilire la quiete negli animi, assicurare il normale funzionamento dell'Amministrazione ed accertare le eventuali responsabilità, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale di Luzzara, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Sante Rossi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza dell' 8 giugno 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Senigallia (Ancona).*

SIRE!

In seguito alle ultime elezioni parziali del luglio 1904 la maggioranza del Consiglio comunale di Senigallia si è molto indebolita, per la qual cosa il partito di opposizione, divenuto più numeroso e più audace, ha intrapreso con rinnovata lena la sua lotta contro l'Amministrazione comunale opponendosi ad ogni suo atto.

La situazione di quel Municipio in questi ultimi tempi ha raggiunto lo stadio acuto, così che la vita della civica azienda è rimasta quasi interrotta.

Invero gli affari più importanti sono stati lasciati in sospeso; non ostante le ripetute sollecitazioni della Prefettura non è stato possibile fare compilare e deliberare a tempo il bilancio preventivo pel corrente anno; il conto 1903 finora non risulta inviato al Consiglio di prefettura.

L'Amministrazione si mostra inadempiente anche all'obbligo dell'invio bimestrale del verbale della verifica ordinaria della cassa comunale, verbale che si è potuto ottenere con ritardo in seguito a reiterate richieste telegrafiche; il che è cosa di grave momento, essendo Senigallia capo del Consorzio esattoriale, per cui siffatto inadempimento pregiudica gli interessi degli altri Comuni consorziati.

Non si cura la riscossione dei residui attivi, ad onta delle sollecitazioni superiori. Essi, alla chiusura del conto 1902, risultavano di L. 50,700 circa, mentre i residui passivi superavano le lire 60,000.

La disorganizzazione amministrativa è tale che si è perfino omessa la rinnovazione della Commissione elettorale comunale; per la qual cosa il prefetto ha dovuto far compiere a mezzo di un suo commissario le operazioni della revisione ordinaria delle liste dell'anno corrente, non senza avere denunciato il fatto all'autorità giudiziaria.

Non ha mancato la Prefettura di fare uffici per riporre quel municipio nel suo normale andamento; ma per converso la Giunta comunale non ha voluto più attendere al suo ufficio e si è non è guari dimessa senza nemmeno presentare alle deliberazioni del Consiglio il bilancio preventivo, quanto meno nella parte riguardante le spese obbligatorie. Il prefetto allora ha inviato sul luogo pel disbrigo degli affari ordinari un suo commissario, il quale ha convocato il Consiglio per la nomina dei nuovi assessori e del

sindaco; ma questo tentativo è rimasto infruttuoso come gli altri fatti in precedenza.

Ormai le cose sono giunte a tal punto che non è più possibile ritardare lo scioglimento di quel Consiglio comunale, scioglimento che per altro è atteso dagli stessi consiglieri e dalla cittadinanza.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l' onore di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Senigallia, in provincia di Ancona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Riccardo Grassetti è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO
Direzione Generale dell'Agricoltura
Ispettorato zootecnico

Elenco dei laboratorî chimici ai quali, durante l'anno 1905, devono essere spediti per le analisi e gli assaggi i campioni di burro prelevati dagli ufficiali sanitari comunali e dagli agenti doganali.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 9 e 11 del regolamento approvato con R. decreto del dì 10 settembre 1895 per l'applicazione della legge 19 luglio 1894, n. 356, che stabilisce le norme dirette ad impedire le frodi nel commercio del burro e disciplina la vendita del burro artificiale;

Decreta:

Articolo unico.

Ai laboratorî chimici indicati nel qui unito elenco con le rispettive circoscrizioni devono, durante l'anno 1905, essere spediti, per le analisi e gli assaggi, i campioni di burro prelevati dagli ufficiali sanitari comunali e dagli agenti doganali.

Dato a Roma, il 12 giugno 1905.

Il ministro
RAVA.

Elenco e circoscrizione dei laboratorî chimici, ai quali si devono spedire i campioni di burro, che saranno prelevati dagli ufficiali sanitari comunali e dagli agenti doganali, in conformità alle disposizioni degli articoli 9 e 11 del regolamento approvato con R. decreto del 10 settembre 1895.

LABORATORI CHIMICI

1. Laboratorio chimico municipale di Cuneo o quello chimico della R. scuola di viticoltura e di enologia di Alba, per i comuni della provincia di Cuneo.
2. Laboratorio della R. stazione agraria sperimentale di Torino, o quello chimico municipale di Torino, per i comuni delle provincie di Torino e di Alessandria.
3. Laboratorio chimico della R. scuola superiore di agricoltura in Milano, o della stazione agraria sperimentale di Milano, o quello chimico municipale di Milano, per i comuni delle provincie di Milano (esclusi quelli del circondario di Lodi), di Novara, Como e Sondrio).
4. Laboratorio della R. stazione sperimentale di caseificio in Lodi, per i comuni del circondario di Lodi (Milano), e per quelli della provincia di Cremona.
5. Laboratorio di chimica agraria presso la R. scuola pratica di agricoltura in Voghera, per i comuni della provincia di Pavia.
6. Laboratorio della R. scuola pratica di agricoltura di Bresciai per i comuni della provincia di Brescia.
7. Laboratorio chimico municipale di Bergamo, per i comuni della provincia di Bergamo.
8. Laboratorio chimico municipale di Mantova, per i comuni della provincia di Mantova,
9. Laboratorio chimico municipale di Verona, per i comuni della provincia di Verona.
10. Laboratorio chimico della R. scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano (Treviso) o quello chimico municipale di Treviso, per i comuni delle provincie di Belluno e Treviso.
11. Laboratorio chimico municipale di Vicenza, per i comuni della provincia di Vicenza.
12. Laboratorio chimico municipale di Venezia, per i comuni della provincia di Venezia.
13. Laboratorio chimico della R. stazione sperimentale agraria di Udine, per i comuni della provincia di Udine.
14. Laboratorio chimico municipale di Padova, per i comuni della provincia di Padova.
15. Laboratorio chimico della R. scuola di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia, per i comuni delle provincie di Piacenza e Reggio Emilia.

16. Laboratorio chimico municipale di Genova, per i comuni delle provincie di Porto Maurizio, Genova e Massa Carrara.

17. Laboratorio chimico agrario provinciale di Parma, per i comuni della provincia di Parma.

18. Laboratorio chimico della R. stazione sperimentale agraria di Modena, per i comuni della provincia di Modena.

19. Laboratorio chimico municipale di Bologna, per i comuni della provincia di Bologna.

20. Laboratorio chimico municipale di Ferrara, per i comuni delle provincie di Ferrara e Rovigo.

21. Laboratorio della R. stazione sperimentale agraria di Forlì, per i comuni delle provincie di Ravenna e Forlì.

22. R. laboratorio di chimica agraria di Pesaro, per i comuni della provincia di Pesaro.

23. Laboratorio chimico municipale di Ancona, per i comuni delle provincie di Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno.

24. R. laboratorio di chimica agraria in Perugia, o quello chimico municipale di Perugia, per i comuni della provincia di Perugia.

25. R. laboratorio di chimica agraria della R. Università di Pisa, o quello chimico municipale di Pisa, per i comuni delle provincie di Lucca e Pisa.

26. Laboratorio chimico municipale di Firenze, per i comuni delle provincie di Arezzo e Firenze.

27. Laboratorio chimico municipale di Livorno, per i comuni della provincia di Livorno.

28. R. laboratorio di chimica agraria di Siena, o quello chimico municipale di Siena, per i comuni delle provincie di Siena e Grosseto.

29. Laboratorio della R. stazione sperimentale agraria di Roma, o quello chimico municipale di Roma, per i comuni delle provincie di Teramo, Chieti, Aquila e Roma (meno il circondario di Viterbo).

30. Laboratorio chimico municipale di Viterbo, per i comuni del circondario di Viterbo.

31. Laboratorio della R. scuola di olivicoltura ed oleificio in Bari, o quello chimico municipale di Bari, o quello chimico della R. scuola pratica di agricoltura in Cerignola, per i comuni delle provincie di Bari, Foggia e Lecce.

32. Laboratorio di chimica agraria della R. scuola superiore di agricoltura di Portici, o quello chimico municipale di Napoli per i comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Potenza, Cosenza e Campobasso.

33. Laboratorio chimico della R. scuola di viticoltura e di enologia in Avellino, per i comuni delle provincie di Avellino e Benevento.

34. Laboratorio chimico municipale di Messina, per i comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina.

35. Laboratorio della R. stazione agraria sperimentale di Palermo, o quello chimico municipale di Palermo, per i comuni delle provincie di Palermo, Girgenti e Caltanissetta.

36. Laboratorio chimico municipale di Catania, per i comuni delle provincie di Catania e Siracusa.

37. Laboratorio chimico municipale di Trapani, per i comuni della provincia di Trapani.

38. Laboratorio chimico municipale di Sassari, per i comuni della provincia di Sassari.

39. Laboratorio chimico municipale di Cagliari, per i comuni della provincia di Cagliari.

Roma, 12 giugno 1905.

Il ministro
RAVA.

MINISTERO DELL'INTERNO

1905

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 7

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
presidente del Consiglio dei ministri

Constatata la esistenza della peste bubbonica ad Alessandria d'Egitto;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia del 19 marzo 1897;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

Le provenienze da Alessandria d'Egitto sono sottoposte alle prescrizioni dell'Ordinanza di sanità marittima numero 5 del 23 febbraio 1902.

I Prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 23 giugno 1905.

Per il ministro
SANTOLIQUIDO.

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

Comune di Paola (Cosenza)

Riscatto di debiti

AVVISO DI SECONDA CONVOCAZIONE

Per essere andata deserta l'adunanza dei creditori del comune di Paola, in provincia di Cosenza, tenutasi il 23 corrente mese presso la R. prefettura di Napoli, si avverte che, a termine ed agli effetti degli articoli 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 e 24 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, per l'applicazione della suddetta legge, i creditori medesimi sono convocati per una seconda adunanza, che avrà luogo il giorno 15 del p. v. mese di luglio presso la predetta Prefettura alle ore 10;

In questa seconda adunanza, basterà, per rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati.

Per quanto riflette il modo di far constare il possesso delle obbligazioni e delle cedole, valgono le stesse norme ed avvertenze di cui allo avviso in data 1 corrente mese, inserto nel n. 132 della *Gazzetta ufficiale* del 5 corrente.

Roma, 27 giugno 1905.

Il vice presidente
SALVAREZZA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 21, dal 22 al 28 maggio 1905.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI: precedentemente ammalati	ANIMALI: caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	ANIMALI: guariti	ANIMALI: morti o abbattuti	ANIMALI: che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Milano*	Abbiategrasso	Ozzero	bovina	1	—	2	—	2	—
	Brescia	Brescia	Brozzo	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Travagliata	»	1	—	1	—	1	—
	Mantova	Bozzolo	Marcaria	»	1	—	1	—	1	—
	Lombardia				4	—	5	—	5	—
	Vicenza	Schio	Schio	bovina	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Belluno	Belluno	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sedico	»	1	—	1	—	1	—
	Veneto				3	—	3	—	3	—
	Perugia	Perugia	Magione	bovina	1	—	1	—	1	—
	Marche ed Umbria				1	—	1	—	1	—
	Lucca	Lucca	Pescia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Pisa	Pisa	Bagni San Giuliano	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	Pistoia	Pistoia	»	1	—	1	—	1	—
	Toscana				3	—	3	—	3	—
	Roma	Viterbo	Fianzano	bovina	1	—	1	—	1	—
	Lazio				1	—	1	—	1	—
	Potenza	Potenza	Sant'Arcangelo	bovina	1	—	1	—	1	—
	Regione Meridionale Mediterranea				1	—	1	—	1	—
	Catania	Nicosia	Cecami	bovina	2	—	3	2	1	—
	Sicilia				2	—	3	2	1	—
	Cagliari	Iglesias	Iglesias	bovina	1	—	3	—	3	—
	Sardegna				1	—	3	—	3	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	*Verona*	Verona	San Bonifacio	bovina	1	—	1	—	1	—
	Veneto				1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Modena	bovina	1	—	1	—	1	—
	Emilia				1	—	1	—	1	—
	Roma	Frosinone	Ceccano	bovina	1	—	2	—	2	—
	Lazio				1	—	2	—	2	—
Afta epizootica	*Alessandria*	Acqui	Spigno M.	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	Asti	Antignano	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	San Michele	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Villafranca	»	—	3	—	3	—	—
	»	Tortona	Volpedo	»	—	1	—	1	—	—
	Novara	Novara	Casalino	»	—	56	—	56	—	—
	»	»	Romentino	»	1	—	50	—	—	50
	»	»	Villata	»	1	3	14	3	—	14
	»	Vercelli	Cigliano	»	—	4	—	1	—	3
	»	»	Livorno P.	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Saluggia	»	13	96	55	25	—	126
	»	»	Vercelli	»	2	3	13	3	—	13
	Piemonte				17	199	132	99	—	232
	Pavia	Pavia	Bereguardo	bovina	1	30	26	8	—	48
	»	»	Giussago	»	1	70	5	15	—	60
	»	»	Marcignago	»	—	107	—	107	—	—
	»	»	Rognano	»	—	118	—	118	—	—
	»	»	Id.	suina	1	89	—	89	—	—
	»	»	Torre d'Isola	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Id.	bovina	1	—	55	—	—	55
	»	Voghera	Branduzzo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Stradella	»	—	4	—	—	—	4
	»	Mortara	Cilavegna	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Confienza	»	1	30	13	40	—	3
	»	»	Rosasco	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Vigevano	»	—	56	—	—	—	56
	»	»	Id.	suina	1	5	—	—	—	5
	»	»	Id.	ovina	1	3	—	—	—	3
	»	»	Zerbolò	bovina	5	172	101	49	—	224
	»	»	Id.	suina	1	60	2	62	—	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	bovina	—	15	—	15	—	—
	»	»	Gaggiano	»	—	281	—	111	—	170

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Abbiategrasso	Morimondo	bovina	—	14	—	—	—	14
	»	»	Vermezzo	»	—	60	—	—	—	60
	»	»	Zelo Surigine	»	—	30	—	—	—	30
	»	Gallarate	Sesto Calende	»	—	6	—	6	—	—
	»	Lodi	Abbadia	»	5	30	12	30	—	12
	»	»	Massalungo	»	1	—	34	—	—	34
	»	Milano	Basiglio	»	4	251	75	64	—	262
	»	»	Cassina Pecchi	»	—	26	—	20	—	6
	»	»	Liscate	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Milano	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	San Giuliano	»	—	145	—	128	—	17
	»	Monza	Brugherio	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Carugate	»	—	4	—	—	—	4
	Como	Varese	Augero	»	1	—	2	—	—	2
	»	Como	Morone	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Orsenigo	»	1	—	2	—	—	2
	Sondrio	Sondrio	Dubino	»	—	7	—	7	—	—
	Bergamo	Treviglio	Fornovo	»	—	50	—	26	—	24
	Brescia	Verolanuova	Verolavecchia	»	—	14	—	—	—	14
	Cremona	Cremona	Carpaneta	»	—	10	—	8	2	—
	»	Casalmaggiore	Drizzona	»	—	7	—	2	—	5
	»	»	Vho	»	—	10	—	10	—	—
	»	Crema	Vaiano Cremano	»	—	91	—	79	—	12
	»	»	Rivolta d'Adda	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Dovera	»	—	12	—	2	—	10
	»	»	Ombriano	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Agnadello	»	—	20	—	20	—	—
	Mantova	Mantova	Canneto sull'Oglio	»	2	—	44	—	—	44
	Lombardia				30	2018	115	130	2	1261
	Parma	Parma	Colorno	bovina	—	22	—	—	—	22
	»	»	Felino	»	1	5	10	—	—	15
	»	»	Goleso	»	—	27	—	27	—	—
	»	»	Parma	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	San Pancrazio P.	»	—	5	—	—	—	5
	»	Borgo S. Donn.	Medesano	»	1	1	8	3	—	6
	»	»	Noceto	»	1	26	10	—	—	36
	Reggio Emil.	Reggio Emilia	Reggio Emilia	»	1	10	18	—	—	28
	Emilia				4	100	46	30	—	116

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Firenze*	Firenze	Fiesolo	bovina	—	1	—	1	—	—
	Toscana				1	1	—	1	—	—
	Roma	Roma	Roma	bovina	1	—	200	—	—	200
	»	»	Cisterna	»	1	—	15	5	—	10
	Lazio				2	—	215	5	—	210
	Caserta	Caserta	San Tommaso . . .	ovina	7	—	15	—	—	15
	»	Gaeta	Francolise	bovina	1	20	5	23	—	2
	»	»	Id.	suina	1	—	10	—	—	10
	»	»	San Cosmo Cast. . .	bovina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Id.	suina	1	10	—	—	—	10
	»	Piedim. d'Alife	San Gregorio	bovina	1	—	7	4	—	3
	Benevento	Benevento	Pietralcina	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	San Giorgio	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Id.	ovina	1	—	10	—	—	10
	»	»	Id.	suina	1	—	7	—	—	7
	Avellino	S. Angelo Lom.	Gesualdo	bovina	1	—	2	—	—	2
	Regione Meridionale Mediterranea . .				15	40	60	31	—	69
Tubercolosi	*Venezia*	Venezia	Venezia	bovina	—	5	—	—	5	—
	Padova	Padova	Padova	»	1	—	1	—	1	—
	»	Cittadella	Cittadella	»	1	—	2	—	2	—
	Veneto				2	5	3	—	8	—
	Roma	Roma	Roma	bovina	1	—	1	—	1	—
	Lazio				1	—	1	—	1	—
Morva e Farcino	*Pavia*	Pavia	Vidigulfo	caprina	—	1	—	—	—	1
	Lombardia				—	1	—	—	—	1
	Udine	Pordenone	Orzanova	equina	1	—	1	—	—	1
	»	Udine	Gonars.	»	1	—	1	—	—	1
	Veneto				2	—	2	—	—	2
	Lecce	Lecce	Trepuzzi	equina	1	—	1	—	1	—
	Regione Meridionale Adriatica				1	—	1	—	1	—
	Caserta	Caserta	Capua	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Gaeta	Itri	»	1	—	1	—	—	1
	Napoli	Napoli	Napoli	»	1	—	1	—	1	—
	»	Castellammare	Gragnano	»	1	—	1	—	—	1
	Regione Meridionale Mediterranea . .				4	—	4	—	2	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	*Verona*	Verona	Verona	canina	—	—	1	—	1	—
	Veneto				—	—	1	—	1	—
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	canina	—	—	1	—	1	—
	Parma	Parma	Colomo.	»	1	—	1	—	1	—
	Emilia				1	—	2	—	2	—
	Bari	Barletta	Canosa	canina	—	—	6	—	6	—
	Regione Meridionale Adriatica				—	—	6	—	6	—
Rogna	*Perugia*	Foligno	Foligno	ovina	34	—	—	—	—	34
	»	Rieti	Rieti	»	142	—	—	—	—	142
	Marche ed Umbria				176	—	—	—	—	176
	Roma	Roma	Roma	ovina	6780	—	—	—	—	6780
	»	»	Vicovaro	»	150	—	—	—	—	150
	»	Civitavecchia	Civitavecchia . . .	»	650	—	—	—	—	650
	»	»	Corneto Tarquinia	»	500	—	—	—	—	500
	»	Velletri	Velletri	»	20	—	—	—	—	20
	»	Viterbo	Bieda	»	650	—	—	—	—	630
	Lazio				8650	—	—	—	—	8650
	Chieti	Chieti	Pennapiedimonte . .	ovina	58	—	—	—	—	58
	Aquila	Aquila	Acciano	»	11	—	—	—	—	11
	»	»	Russi	»	20	—	—	—	—	20
	»	»	Cagnano	»	27	—	—	—	—	27
	»	»	Caporciano	»	1528	—	—	—	—	1528
	»	»	Carapelle Calvisio .	»	1450	—	—	—	—	1450
	»	»	Castel d'Ieri . . .	»	241	—	—	—	—	241
	»	»	Collepietro . . .	»	700	—	—	—	—	700
	»	»	Fagnano Alto . . .	»	1109	—	—	—	—	1109
	»	»	Molina Aterno . .	»	34	—	—	—	—	34
	»	»	Navelli	»	33	—	—	—	—	33
	»	»	Pizzoli	»	39	—	—	—	—	39
	»	»	Tione	»	30	—	—	—	—	30
	»	Avezzano	Cocullo	»	305	—	—	—	—	305
	»	»	Collarmele	»	60	—	—	—	—	60
	»	»	Massa d'Albe . . .	»	339	—	—	—	—	339
	Regione Meridionale Adriatica . . .				6912	—	—	—	—	6912

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI				
						precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Potenza*	Matera	Irsina	ovina	—	75	—	—	—	75
	»	Potenza	Genzano	»	—	720	—	—	—	720
	»	»	Pietragalla	»	—	250	—	—	—	250
	Regione Meridionale Mediterranea . .				—	1045	—	—	—	1045
	Girgenti	Bivona	Cammarata	ovina	—	17	—	—	—	17
	Sicilia				—	17	—	—	—	17
Malattie infettive dei suini	*Brescia*	Brescia	Cozzano	—	—	60	—	—	—	60
	Cremona	Cremona	Soresina	—	—	2	—	—	—	2
	»	Casalmaggiore	Casalmaggiore . . .	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Castelgabbiano . . .	—	—	6	—	—	—	6
	Mantova	Asola	Asola	—	—	1	—	—	—	1
	»	Bozzolo	Bozzolo.	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Gozzaldo	—	—	60	—	—	—	60
	»	Gonzaga	Pegognago	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Suzzara	—	—	30	—	—	—	30
	»	Revere	Quistello.	—	—	125	—	—	—	125
	»	»	Schivenoglio	—	—	31	—	—	—	31
	»	Sermide	Magnacavallo . . .	—	—	12	—	—	—	12
	Lombardia				—	269	—	—	—	269
	Udine	Udine	Gemona	—	2	—	2	—	2	—
	»	Tolmezzo	Villafantina	—	12	—	12	—	12	—
	Padova	Pieve di Sacco	Legnaro	—	1	—	1	—	1	—
	Veneto				15	—	15	—	15	—
	Piacenza	Piacenza	Castelvetro	—	1	5	4	5	—	4
	»	»	San Giorgio Piac. .	—	—	23	—	—	4	19
	»	»	Fiorenzuola.	—	2	—	9	—	5	4
	Parma	Parma	Cortile S. M.	—	—	2	—	—	2	1
	»	»	Corniglio	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Felino	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Montechiarugolo . .	—	1	—	2	2	—	—
	»	»	Sala Baganza . . .	—	—	6	—	—	—	6
	»	Borgotaro	Borgotaro	—	1	—	4	—	—	4
	Reggio Emilia	Guastalla	Suzzara	—	2	6	18	—	7	17
	»	»	Reggiolo.	—	—	3	—	—	—	3
	»	Reggio Emilia	Bibbiano	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Caviago	—	1	—	16	—	—	16
	»	»	Reggio Emilia . . .	—	1	23	9	—	—	28

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Modena*	Modena	Bomporto	—	—	7	—	4	1	2
	»	»	Carpi	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Castelvetro	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Modena	—	1	—	3	—	3	—
	»	Mirandola	Covengo	—	2	—	12	—	7	5
	»	»	Finale	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Mirandola	—	—	54	—	—	—	54
	Ferrara	Ferrara	Bondeno	—	1	—	2	—	—	2
	»	»	Ferrara	—	1	—	2	—	—	2
	Bologna	Bologna	Anzola d'Emilia	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Budrio	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Castel d'Arg.	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Crespellano	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Monte S. P.	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Pradura e Sasso	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Giov. Persiceto	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Sant'Agata Bolognese	—	3	—	6	—	—	6
	»	»	Sala Bolognese	—	1	—	1	—	—	1
	Forlì	Cesena	Cesena	—	7	—	7	—	7	—
	»	Forlì	Forlì	—	6	3	6	4	2	3
	Emilia				**35**	**163**	**105**	**17**	**51**	**200**
	Ancona	Ancona	Sassoferrato	—	7	18	11	—	5	24
	»	»	Osimo	—	1	—	1	—	1	—
	Macerata	Macerata	Porto Recanati	—	1	—	1	—	—	1
	»	Camerino	Caldarola	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Montecavallo	—	2	6	3	2	1	6
	Ascoli	Ascoli	Force	—	3	—	7	—	—	7
	»	»	Carassai	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Montedineve	—	1	—	4	1	1	2
	Perugia	Foligno	Foligno	—	9	—	13	—	12	1
	»	»	Assisi	—	7	—	30	—	11	19
	»	»	Nocera Umbra	—	2	19	7	4	12	10
	»	Orvieto	Castelgiorgio	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Porano	—	—	5	—	—	—	5
	»	Perugia	Castiglione del L.	—	—	4	—	—	4	—
	»	»	Gubbio	—	3	—	3	—	3	2
	»	»	Scheggia	—	4	—	5	—	3	2
	»	»	Todi	—	14	16	25	3	14	24
	»	Rieti	Ascrea	—	—	6	—	2	1	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Perugia*	Rieti	Aspra	—	1	4	1	—	1	4
	»	»	Guccio	—	3	—	10	—	4	6
	»	»	Paganico	—	—	4	—	1	1	2
	»	»	Roccasinibalda	—	—	15	—	—	—	15
	»	»	Scandriglia	—	1	1	6	1	2	4
	»	Spoleto	Cerreto di Sp.	—	—	8	—	—	—	8
	»	Terni	Arrone	—	—	3	—	1	1	1
	»	»	Amelia	—	4	—	4	—	2	2
	»	»	Collestalle	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Piediluco	—	4	3	11	—	3	11
	»	»	Stroncone	—	2	—	2	—	2	—
	Marche ed Umbria				70	90	145	15	70	160
	Pisa	Pisa	Vecchiano	—	4	—	9	—	6	3
	Firenze	Firenze	Firenze	—	—	7	—	—	—	7
	»	Rocca San C.	Galeata	—	1	—	2	—	2	—
	Arezzo	Arezzo	Cetona	—	1	—	10	—	1	9
	Siena	Montepulciano	Montepulciano	—	1	—	2	—	1	1
	Grosseto	Grosseto	Sorano	—	2	32	—	—	—	32
	»	»	Pitigliano	—	—	—	2	—	—	2
	Toscana				9	39	25	—	6	54
	Roma	Roma	Bracciano	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Canterano	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Monterosi	—	—	3	—	—	1	2
	»	»	Montorio	—	—	10	—	10	—	—
	»	»	Moricone	—	1	3	4	2	1	4
	»	»	Palombara	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Ponzano Romano	—	2	—	2	—	1	1
	»	»	Sant'Angelo	—	—	2	—	1	1	—
	»	»	Torrito Tib.	—	1	1	1	—	2	—
	»	Frosinone	Ceprano	—	—	6	—	1	2	3
	»	»	Sgurgola	—	1	1	5	—	6	—
	»	Velletri	Norma	—	—	3	—	—	—	3
	»	Viterbo	Acquapendente	—	1	22	8	—	—	30
	»	»	Bagnorea	—	—	8	—	8	—	—
	»	»	Bassanello	—	1	6	2	2	—	6
	»	»	Barbarano	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Bieda	—	—	6	—	3	3	—
	»	»	Bolsena	—	—	5	—	—	1	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Roma*	Viterbo	Bomarzo	—	1	18	1	9	4	6
	»	»	Capranica di Sutri	—	1	4	7	—	3	8
	»	»	Caprarola	—	—	18	—	—	8	10
	»	»	Castel Sant'Elia	—	1	—	4	—	—	4
	»	»	Civitacastellana	—	—	5	—	3	2	—
	»	»	Castel Collesi	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Farnese	—	—	33	—	10	10	13
	»	»	Gradoli	—	—	19	—	9	10	—
	»	»	Grotte di Castro	—	1	80	13	—	22	71
	»	»	Ischia di C.	—	1	1	1	—	1	1
	»	»	Latera	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Onano	—	—	21	—	4	9	8
	»	»	Orto	—	—	10	—	10	—	—
	»	»	Piansano	—	—	6	—	3	1	2
	»	»	Ronciglione	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	San Martino	—	—	5	—	5	—	—
	»	»	Valentano	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Vetralla	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	Vignanello	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Viterbo	—	2	23	17	7	8	25
	Lazio				**15**	**329**	**67**	**97**	**188**	**208**
	Teramo	Teramo	Teramo	—	—	13	—	—	—	13
	»	»	Pietracamello	—	2	—	20	6	12	2
	Chieti	Lanciano	Altino	—	—	3	—	—	1	2
	»	»	Gamberale	—	—	2	—	2	—	—
	»	Vasto	Scerni	—	1	8	4	—	9	3
	Aquila	Aquila	Capitignano	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Collepietro	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Poggio Pic.	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Preturo	—	—	3	—	—	—	3
	»	Avezzano	Castellafiume	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Celano	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	San Vincenzo	—	—	28	—	—	—	28
	»	Cittaducale	Borgocollefegato	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Fiamignano	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Leonessa	—	—	26	—	—	26	—
	»	»	Petrella Salto	—	—	7	—	2	1	4
	»	Sulmona	Sulmona	—	—	—	1	—	1	—
	»	»	Roccaraso	—	1	2	2	1	1	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Campobasso*	Campobasso	Campobasso	—	1	—	1	—	1	—
	»	Isernia	Civitanova del S. .	—	1	—	30	—	14	16
	»	»	Pescolanciano. . . .	—	1	1	3	2	2	—
	»	Larino	Colletorto	—	1	—	9	2	3	4
	»	»	Guglionesi	—	1	15	2	—	6	11
	Foggia	Bovino	Ascoli	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Troia	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Sant'Agata	—	1	12	8	—	7	13
	»	San Severo	Carlantino	—	1	—	19	—	19	—
	Regione Meridionale Adriatica				11	142	99	15	105	121
	Caserta	Pied. d'Alife	Piana di Caiazzo. .	—	10	20	15	—	2	33
	»	Sora	Cassino	—	1	—	2	2	—	—
	Benevento	Benevento	Amorosi	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Buonalbergo	—	6	—	22	—	3	19
	Avellino	Ariano	Zungoli	—	1	—	3	—	—	3
	»	»	Villanova.	—	2	23	12	5	9	21
	»	»	Flumeri	—	—	13	—	2	—	11
	»	»	San Sossio	—	—	17	—	2	4	11
	»	»	Casalbore	—	1	5	4	6	3	—
	»	»	Montecalvio	—	1	25	4	3	6	20
	Potenza	Lagonegro	Castronuovo	—	1	5	4	2	3	4
	»	»	Tursi	—	1	—	6	—	6	—
	»	Matera	Garaguso	—	—	2	—	—	2	—
	»	Melfi	Barile	—	1	—	5	—	5	—
	»	»	Castelgrande	—	—	2	—	1	1	—
	»	»	Lavello	—	1	3	2	—	—	5
	»	Potenza	Armiento.	—	1	—	8	—	5	3
	»	»	Balvano	—	1	2	7	2	—	7
	»	»	Cancellara	—	2	11	9	—	6	14
	Cosenza	Rossano	Vaccarizzo	—	—	7	—	7	—	—
	»	»	Cerisano	—	1	15	16	20	5	6
	»	»	Rocca Imp..	—	1	17	2	2	15	2
	»	»	Scala Celi	—	1	10	2	—	—	12
	Catanzaro	Catanzaro	Guardavalle	—	—	5	—	—	5	—
	Reggio Cal.	Palmi	Galatri	—	1	—	40	—	40	—
	Regione Meridionale Mediterranea . .				23	164	157	66	84	171

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 22 al 28 maggio 1905	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Perugia*	Rieti	Collalto Sabino . . .	ovina	15	60	230	—	—	290
	»	»	Nespolo	»	—	20	—	—	—	20
	»	Spoleto	Cascia	»	1	3	12	2	1	12
	Marche ed Umbria				**16**	**83**	**242**	**2**	**1**	**322**
	Roma	Roma	Roma	ovina	—	2850	—	—	—	2850
	»	»	Civitella San Paolo .	»	—	15	—	15	—	—
	»	Velletri	Cisterna di Roma . .	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Gavignano	»	1	3	2	—	—	5
	»	Viterbo	Caprarola	»	—	316	—	—	—	316
	»	»	Carbognano.	»	—	35	—	—	—	35
	Lazio				**1**	**3222**	**2**	**18**	—	**3206**
	Potenza	Potenza	Pietragalla	ovina	—	100	—	—	—	100
	Regione Meridionale Mediterranea . .				—	**100**	—	—	—	**100**

RIEPILOGO.

Malattia	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	**19**	—	**24**	**2**	**22**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	**3**	—	**4**	—	**4**	—
Afta epizootica	bovina	53	2221	550	963	2	1808
	suina	7	164	21	153	—	32
	ovina	9	3	27	18	—	48
	—	**69**	**2388**	**598**	**1134**	**2**	**1888**
Tubercolosi	bovina	**3**	**5**	**4**	—	**9**	—
Morva e farcino	equina	**7**	**1**	**7**	—	**3**	**5**
Vaiuolo ovino	—	—	—	**9**	—	**9**	—
Rabbia	canina	—	—	—	—	—	—
Rogna	—	—	**16834**	—	—	—	**16834**
Malattie infettive dei suini	ovina	—	**1196**	**713**	**210**	**516**	**1183**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	**3578**	**244**	**20**	**1**	**3799**

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri - Notizie

AUSTRIA — *Dal 14 al 21 maggio 1905.*

	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	19	24
Carbonchio ematico	10	11
Morva e farcino	5	5
Vaiuolo	—	—
Rogna degli ovini	62	136
Carbonchio sintomatico	2	2
Mal rossino dei suini	50	99
Peste e setticemia dei suini	97	230
Esantema vescicolare	72	298
Rabbia	31	32

In questo periodo tutti i paesi componenti l'Austria furono immuni da peste bovina e da polmonea.
Il Vorarlberg è immune da qualsiasi epizoozia.

AUSTRIA — *Dal 21 al 31 maggio 1905.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	11	16
Carbonchio ematico	9	10
Morva e farcino	11	14
Rogna degli ovini	62	134
Carbonchio sintomatico	1	1
Mal rossino dei suini	61	150
Peste e setticemi dei asuina	99	179
Rabbia	43	44
Esentema vescicolare	71	310

Durante questo periodo non un caso di peste bovina o di polmonera si operò nei paesi componenti l'Austria.
Il Vorarlberg fu immune da qualsiasi epizoozia.

UNGHERIA — *Dal 17 al 24 maggio 1905.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	35	39
Rabbia	72	72
Moccio e farcino	55	55
Febbre aftosa	22	23
Vaiuolo	11	34
Esantema vescicolare	73	237
Rogna degli ovini	504	1215
Mal rossino dei suini	273	571
Setticemia dei suini	517	—

Peste bovina e polmonea: Da essa sono immuni in questo periodo: l'Ungheria, Fiume e dintorni, la Croazia e la Slavonia.

UNGHERIA — *Dal 24 al 30 maggio 1905.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	49	52
Rabbia	88	88
Morva e farcino	54	54
Afta epizootica	23	44
Vaiuolo	10	33
Esantema vescicolare	79	246
Rogna degli ovini	501	1288
Mal rossino dei suini	323	849
Setticemia dei suini	636	—

Peste bovina e polmonare: Da esse sono in questo periodo immuni: l'Ungheria, Fiume e dintorni, la Croazia e la Slavonia.

SVIZZERA. — *Dal 15 al 21 maggio 1905.*

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. dei casi	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	4	7	11	11
Carbonchio ematico	1	2	2	2
Febbre aftosa	1	1	60	—
Malattie infettive dei suini	4	8	117	18

SVIZZERA. — *Dal 22 al 29 maggio 1905.*

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. dei casi	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	6	6	6	6
Carbonchio ematico	3	4	4	4
Febbre aftosa	1	2	610	—
Rabbia	1	1	1	1
Malattie infettive dei suini	6	10	68	12

TIROLO.
Dal 17 al 28 maggio 1905.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. dei casolari e pascoli infetti	N. degli animali esistenti nelle località infette, e sospetti d'infezione	N. di animali ammalati
Rogna degli ovini	19	63	687	365
Mal rossino	1	2	12	2
Peste suina	2	2	10	2
Eczema vescicolare	5	122	488	223
Idrofobia	2	2	4	4

GRAN BRETAGNA.

	Carbonchio ematico		Afta epizootica		Moccio e farcino		Rabbia — Casi denunziati		Rogna ovina	Colera dei suini	
	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Cani	Altri animali	Località infette	Località infette	Maiali uccisi perchè malati o sospetti
Settimana dal 13 al 20 maggio 1905	24	41	—	—	30	52	—	—	4	20	60
Settimana corrispondente nel 1904	33	42	—	—	29	51	—	—	3	42	178
Settimana corrispondente nel 1903	19	32	—	—	31	41	—	—	7	50	226
Settimana corrispondente nel 1902	13	15	—	—	12	26	2	—	5	45	152
Totale per 20 settimane del 1905	428	636	—	—	463	835	—	—	629	292	1,399
Periodo corrispondente nel 1904	422	662	—	—	569	1,053	—	—	1,027	529	2,840
Periodo corrispondente nel 1903	328	499	—	—	501	826	—	—	1,115	591	2,781
Periodo corrispondente nel 1902	298	493	1	120	435	820	11	—	1,056	627	2,060
Settimana dal 20 al 27 maggio 1905	18	22	—	—	31	53	—	—	3	25	111
Settimana corrispondente nel 1904	34	59	—	—	39	65	—	—	7	58	282
Settimana corrispondente nel 1903	18	29	—	—	31	43	—	—	11	35	206
Settimana corrispondente nel 1902	16	35	—	—	15	33	—	—	4	47	191
Totale per 21 settimane 1905	446	658	—	—	494	888	—	—	632	317	1,510
Periodo corrispondente nel 1904	456	721	—	—	608	1,118	—	—	1,034	587	3,122
Periodo corrispondente nel 1903	346	528	—	—	532	869	—	—	1,126	626	2,987
Periodo corrispondente nel 1902	314	528	1	120	450	853	11	—	1,060	674	3,251

EGITTO

—

Afta epizootica. — Questa epizoozia si è diffusa nelle provincie di Fayum, Charkieh e Garbieh. (Alessandria, 9 maggio 1905).

Nuovi provvedimenti circa gli animali importati dall'estero. — Il Consiglio sanitario marittimo e quarantenario nella sua seduta del 6 giugno 1905, ha stabilito quanto segue:

1° il bestiame proveniente dai paesi contaminati, quali l'Asia Minore ecc., dovrà essere sbarcato vicino Mex (Alessandria) od a Porto Said per essere ucciso in quarantena. Nondimeno, al fine di provvedere al consumo della carne nella città del Cairo, gli animali provenienti dai paesi infetti potranno continuare ad essere inviati direttamente al macello del Cairo, *soltanto, e sotto l'osservanza delle condizioni già prescritte a tale scopo;*

2° il bestiame proveniente da Suakim deve esser sbarcato a Suez ed ucciso in quarantena, od inviato direttamente al macello del Cairo alle stesse condizioni;

3° i bovini provenienti dalla Russia, dalla Macedonia, dalla Bulgaria, dalla Rumania o da qualunque altro paese che non sia riconosciuto sano o sospetto, devono essere sbarcati presso il lazzaretto di Chasby (Alessandria) dove dovranno scontare una quarantena di 5 giorni; spirati i quali, se saranno riconosciuti sani potranno esser inviati direttamente ai macelli di Tanta, Mansura, Zagazig. Chibin-El-Kom, Damanur' Benha ed Ismailia, sotto le condizioni già prescritte a tale scopo.

IMPERO OTTOMANO

—

Bollettino n. 13 del 12 giugno 1905 del Consiglio sanitario dell'Impero Ottomano

—

COSTANTINOPOLI — *6 giugno 1905.*

L'afta epizootica è cessata in alcuni villaggi del Kaza di Filivria, ma è comparsa a Pivates nello stesso Kaza; a Baloss del Kaza di Buyuk-Tchekmedjè; a Yeni-Bosna e Safra del Kaza di Buyuk-Tchekmesjè; a Tchesme, Dululu, Semenlere, Bulgululu e Yaliniz-Sanai del Kaza di Kartal. Dovunque furono presi provvedimenti appropriati.

Il moccio (equino) ha fatto alcune vittime a Kiathanè, Scutari e nel 5° circolo municipale. I cavalli colpiti furono uccisi e sotterrati in luoghi isolati (Teskere della prefettura di Costantinopoli).

DAMASCO — *11 maggio 1905.*

Secondo il rapporto ufficiale la peste bovina è cessata del Kaza di Homs, ma esiste sempre in alcuni villaggi del Sandjak di Hauran. (Relazione del medico sanitario).

ALEPPO — *6 giugno 1905.*

La peste bovina è comparsa a Pazardjik nel Kaza di Marach (Telegramma del medico sanitario)

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 25 corrente, in Forni Avoltri, provincia di Udine, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, li 27 giugno 1905.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,159,540 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 60, al nome di Giono *Domenica* fu Martino, minore, sotto la patria potestà della madre Dagasso Marta fu Martino, domiciliata a Valchiusella (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giono *Michelina Martina* vulgo *Domenica* fu Martino ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 giugno 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 850,053 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 115 al nome di Gorlier *Amelia* fu Luigi, nubile, domiciliata a Parigi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gorlier *Maria Amelia* fu Luigi, nubile, domiciliata a Parigi, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 giugno 1905.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè N. 1,038,017 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 45, al nome di Condina *Antonio* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Sant'Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria), fu così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Condina *Antonino-Francesco* di Francesco, minore (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 giugno 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 901,717 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 35, al nome di Guattino *Benedetto* fu Giacinto, minore, sotto la tutela di Guattino Stefano fu Casimiro, domiciliato in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Guattino *Casimiro-Paolo-Felice-Benedetto* fu Giacinto, minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 giugno 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il sig. Ceccarelli Giuseppe fu Alessandro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 8, C. R. n. 9, statagli rilasciata dalla succursale in Grosseto della Banca d'Italia, in data 10 febbraio 1904, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 66, consolidato 4.50 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1904, per conversione in 3.50 0[0.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al predetto sig. Ceccarelli i nuovi titoli provenienti dall'eseguita conversione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 giugno 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 giugno, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99.86 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 28 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

27 giugno 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	106,08 71	104,08 71	104 12 01
4 % *netto*	105,95 —	103,95 —	103,98 30
3 ½ % *netto*	104,04 48	102,29 48	102,32 57
3 % *lordo*	74,18 —	72,98 —	73,60 27

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro

Concorso al posto di incisore presso la R. zecca

IL MINISTRO DEL TESORO

Sentita la Commissione Reale tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Dispone:

Art. 1.

È aperto un concorso al posto di incisore presso la R. zecca in Roma, cui è annesso lo stipendio annuo di L. 4500, aumentabile dei due decimi sessennali, a norma delle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di concedere all'incisore speciali compensi di carattere straordinario per nuovi tipi o lavori di peculiare importanza.

Art. 2.

Possono prender parte al concorso tutti gli artisti italiani.

Art. 3.

Ciascun concorrente dovrà presentare i modelli in gesso del diametro di centm. 25, per una moneta del diametro del pezzo da venti lire in oro (mm. 21) e per una medaglia del diametro di 70 millimetri.

I modelli per la moneta dovranno contenere: al diritto, l'effigie di S. M. il Re, al rovescio la leggenda: « Regno d'Italia - 20 lire » quelli per la medaglia, al diritto, un'allegoria rappresentante la terza Italia, e al rovescio, un motivo decorativo e una leggenda.

Art. 4.

I modelli saranno contrassegnati da un motto, ripetuto sopra *un piego sigillato, contenente* i seguenti documenti:

a) domanda del concorrente su carta da bollo da L. 1.20 per l'ammissione al concorso, con indicazione del suo domicilio;

b) certificato di nascita;

c) certificato penale di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso;

d) certificato di buona condotta.

In detto piego saranno inclusi i lavori di medaglistica che eventualmente il concorrente avesse eseguito in precedenza e gli altri titoli o documenti che credesse di presentare.

Art. 5.

Giudicherà il concorso una Commissione di 5 membri, da scegliersi fra i componenti della Commissione tecnico-artistico monetaria nominata col R. decreto 29 gennaio 1905.

La Commissione giudicatrice prenderà in esame i lavori presentati dai vari concorrenti, ed indicherà quello o quelli che sieno più meritevoli sotto l'aspetto tecnico ed artistico.

Art. 6.

Il concorrente od i concorrenti, i cui lavori siano stati giudicati più meritevoli sotto l'aspetto tecnico ed artistico, dovranno poi eseguire una prova, sia di estemporanea modellazione, sia di incisione in acciaio, su tema che sarà determinato dalla Commissione giudicatrice ed alle condizioni che verranno da essa stabilite.

Art. 7.

Esaminati i titoli allegati alla domanda dei concorrenti e i risultati delle prove di cui agli articoli 5 e 6, l'anzidetta Commissione pronuncierà il suo definitivo giudizio circa il conferimento del posto messo a concorso; e, se lo ritenga conveniente, potrà eventualmente deliberare l'assegnazione di due premi, uno di 1500 e l'altro di 1000 lire tra i concorrenti ammessi alle suddette prove.

Art. 8.

I modelli presentati e le prove eseguite da ciascun concorrente verranno esposti al pubblico per dieci giorni dopo l'approvazione, da parte del ministro del tesoro, del giudizio dato dalla Commissione, con la eventuale designazione del vincitore del concorso stesso e della assegnazione dei premi, trascorso il detto termine, i modelli non premiati potranno essere ritirati dagli artisti che ne facciano richiesta.

Art. 9.

I modelli, di cui all'art. 3 dovranno essere consegnati, completi e liberi da qualunque spesa, non più tardi del 30 novembre 1905, alla Direzione generale del tesoro, che ne rilascierà ricevuta ed avrà la maggior cura per la conservazione di essi, non restando però responsabile per i danni eventuali.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà nominato incisore della R. zecca a titolo di esperimento, la cui durata sarà di un biennio, trascorso il quale, e sempre che l'esperimento sia riconosciuto favorevole, potrà, sentito il parere della Commissione tecnico-artistico monetaria, conseguire la nomina definitiva.

Art. 11.

L'incisore della zecca ha la direzione tecnica dello studio di incisione e dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal direttore dello stabilimento.

Esso è tenuto ad eseguire o a dirigere l'esecuzione di tutti i lavori della sua arte, occorrenti all'Amministrazione, sotto la osservanza delle norme e disposizioni di servizio vigenti per lo stabilimento.

L'Amministrazione avrà sempre la facoltà di rivolgersi anche ad altri artisti per nuovi modelli o lavori occorrenti alla zecca.

Roma, addì 26 giugno 1905.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alle cattedre di psicologia sperimentale nelle Regie Università di Roma, Torino e Napoli.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 25 ottobre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà presentare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 25 settembre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, addì 18 giugno 1905.

Il ministro
L. BIANCHI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 27 giugno 1905

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente BLASERNA.

La seduta è aperta alle ore 10.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 98).

BIANCHI, ministro dell'istruzione pubblica. Deve completare il suo discorso di ieri, rispondendo ad alcuni senatori. Riconosce che i locali della scuola superiore di magistero non rispondono agli scopi di quell'istituto.

Assicura il senatore Levi che il comune di Roma in tempo non lontano potrà mettere alcuni nuovi locali a disposizione di quella scuola.

Quanto alla lettura ad alta voce, conviene col senatore Levi nell'importanza di questo insegnamento, che egli crede più utile di quello del canto corale, e cercherà di provvedervi con qualche innovamento nelle nostre scuole.

Sarà severo verso quei professori e quei maestri che, invece di educare i loro allievi, li pervertono politicamente.

Risponde poi al senatore Buonamici, che gli domandò innanzi tutto come intende provvedere alle belle arti. Riconosce che le belle arti richiedono da parte del ministro dell'istruzione pubblica le maggiori cure, e dichiara che intende occuparsi sul serio di questo argomento.

Quanto alle fototipie dei manoscritti delle pandette ne curerà la pubblicazione.

Al senatore D'Antona, relativamente alle sospensioni delle lezioni di alcuni professori, promette che, se rimarrà al Ministero il tempo sufficiente a farlo, presenterà al Parlamento opportune proposte.

Intanto egli vedrà se sia il caso d'istituire un ispettorato, che invigili sulla maniera come funzionano gl'istituti superiori.

Rispetto alla proposta di estendere la legge dei limiti di età ai professori universitari, propugnata dal senatore D'Antona, non sarebbe alieno dall'accettarla, perchè la crede utile all'insegnamento.

Tuttavia, considerazioni d'indole economica e di dignità dei professori, lo consigliano di lasciare, almeno per ora, in disparte l'attuazione di questo concetto, e rimandarla a quando le condizioni dei professori saranno migliorate.

Quanto alle scuole notarili e di farmacia di Bari, Aquila e Catanzaro, argomento trattato dal senatore Pierantoni, promette di esaminare la questione, e provvedere acciocchè quegli Istituti rispondano agli scopi pei quali furono fondati.

Al senatore Paternò dice che riconosce l'importanza dell'insegnamento chimico, e la necessità di diffonderlo maggiormente, e spera che gli studi, che egli intende fare su questo argomento, gli permettano di soddisfare i desideri del senatore Paternò.

Crede così di avere risposto a tutti gli oratori. (Approvazioni).

MARAGLIANO. Replica alle risposte date dal relatore della Commissione di finanze ad alcuni appunti da lui fatti nella discussione del presente bilancio.

Dice che gli appunti stessi sono giustificati da quello che è ormai acquisito alla coscienza pubblica, da quello che ripetutamente è stato consacrato in atti e discussioni del Parlamento, da quello che lo stesso senatore Dini scriveva nella relazione al bilancio di due anni addietro.

Dice che nella vita pubblica vi sono due sistemi: quello di dire altamente e francamente la verità, quello di lasciar correre tutto e trovare che tutto vada bene.

Egli segue il primo sistema; non critica quelli che preferiscono il secondo, ma ne lascia ad essi la piena responsabilità.

BIANCHI, ministro della pubblica istruzione. Nulla ha da dire se il senatore Maragliano intende sindacare l'opera passata del Ministero dell'istruzione pubblica, ma se intende parlare di un andamento continuativo, egli deve protestare, e dichiarare che una linea di divisione netta e precisa esiste tra il presente ed il passato. (Bene).

Dichiara poi che nessuno sarà ammesso nell'amministrazione da lui diretta se non lo consentirà l'organico.

MARAGLIANO. Ringrazia.

DINI, relatore. Replica brevemente a quello che il ministro ieri disse a proposito delle eccedenze. Nè il relatore nè la Commissione di finanze possono ammettere che ragioni politiche diano occasione ad eccedenze.

Insiste nella necessità di una legge unificatrice della istruzione superiore.

Sull'ampliamento dell'Università di Roma, ed in merito alle riserve fatte dal ministro, osserva che sul fondo comune del quale il ministro dispone, può essere detratta una quota con la quale si può fare una operazione finanziaria con qualche Istituto, che permetta di dare principio ai lavori, e di provvedere a questo grave interesse nazionale che è l'Università di Roma.

ASTENGO. Ringrazia il ministro degli schiarimenti datigli.

Quanto ai favoritismi in alcuni ginnasi di Roma, cui egli accennò, si augura che per l'avvenire più non accadano.

Crede che coi fondi ordinari stanziati in bilancio non possa provvedersi ai restauri occorrenti nella badia di Grottaferrata.

Dice che reclami furono fatti all'Ufficio regionale per le deplorevoli condizioni del campanile.

Invita il ministro ad interessarsi della cosa.

BIANCHI, ministro della pubblica istruzione. Accenna alle somme concesse finora alla badia di Grottaferrata, ed aggiunge che nessuna richiesta fu fatta al Ministero per altre occorrenti ai lavori del campanile.

Se ciò è dipeso da negligenza di funzionari, egli manderà un ispettore ad accertare lo stato delle cose e provvederà in conseguenza.

TOMMASINI. Ringrazia il ministro delle risposte dategli, e dichiara che divide l'avviso da lui espresso a riguardo della scuola normale maschile di Velletri.

Crede che una delle scuole normali femminili di Roma potrebbe convertirsi in maschile.

Invita il ministro a disporre perchè le fotografie al carburo per le copie dei documenti sieno considerate come semplici fotografie, per ciò che riguarda il deposito alle biblioteche.

VERONESE. Non è soddisfatto della risposta ieri avuta dal ministro circa la riforma della scuola classica ideata dall'on. Orlando.

Dimostra il danno che alla scuola classica proviene da questa riforma, e confida che il ministro, se non sarà al caso di presentare un progetto di legge completo sull'istruzione secondaria, vorrà almeno provvedere a che l'esecuzione della riforma sia sospesa.

BIANCHI L., ministro della pubblica istruzione. Dichiara che ha altamente apprezzato l'interpellanza del senatore Veronese, ma non può che confermare la risposta che egli vi ha dato ieri.

Non rifiuta di esaminare la questione, ma attende gli effetti della riforma del ministro Orlando per vedere che cosa convenga fare.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ammonta a qualche milione e si sono già contro di esso rivolte tutte le cupidigie.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Stia certo che lo difenderò bene.

ODESCALCHI, relatore. Tanto meglio, e se ne compiace. Dice che il ministro farebbe utile cosa e patriottica se tale fondo impiegasse per i nostri emigranti che si dirigono alle colonie italiane.

Augura al ministro di aver la forza morale e la tenacia per portare a buon fine questa impresa del Benadir. (Bene).

TITTONI, ministro degli affari esteri. Non crede utile rinnovare una discussione sull'Eritrea a breve distanza dalla discussione del bilancio degli affari esteri.

Al senatore Pierantoni risponde che nell'amministrazione delle sue colonie l'Italia ha la piena indipendenza di nazione sovrana.

I nostri rapporti con l'Inghilterra sono amichevoli e di perfetta eguaglianza.

Riconosce l'importanza della raccomandazione fatta dal senatore Di San Giuliano, e dice che per l'Eritrea l'accesso è molto facile. Quanto al Benadir, è necessario che sia istituito il nuovo ordinamento per assicurarne l'accesso.

Quanto al progetto di legge, dice che esso si propone scopi facili ad ottenersi, e risponde ai voti ripetutamente manifestati.

Rileva che il riscatto avviene in condizioni vantaggiose.

Quanto alle difficoltà di approdo, da molti notate, dice che queste difficoltà sono relative per ciò che riguarda Brava e Merca.

Nella convenzione sono contemplati i lavori da farsi in questi porti. Intanto gli accordi presi con l'Inghilterra, relativamente a Kisimaio, ci permettono l'accesso per terra nel Benadir.

L'amministrazione diretta dello Stato migliorerà le cose della colonia.

Assicura che, quanto alle fortificazioni, si tratterà di semplici restauri, e dice che il Corpo degli ascari, riorganizzato, permetterà di provvedere alla sicurezza pubblica.

Conviene col senatore Odescalchi che il Benadir si presti alla colonizzazione; non può ammettere però il parallelo che egli ha fatto delle condizioni del Benadir con quelle del Congo.

Nel Congo avviene uno sfruttamento delle ricchezze naturali, mentre l'oratore si propone come fine ultimo la colonizzazione del Benadir.

Dice che di emigrazione italiana colà non può parlarsi per ora.

I coloni dovranno essere preceduti dagli uomini politici, di cui ha parlato il senatore Di San Giuliano.

Sarebbe lieto di tradurre in atto il progetto di convenzione allegato al disegno di legge, ma finora non vi sono state offerte.

Egli ha ritenuto opportuno affidare la linea di navigazione alla stessa Società, che si occuperà del commercio e dell'agricoltura della colonia, perchè la linea di navigazione ha carattere commerciale.

Dice che vi hanno nel Benadir zone coperte da foreste, che dovranno in parte essere tagliate per le imprese di colonizzazione.

Quando si troveranno capitalisti disposti a trattare col Governo, questo dovrà sottoporre la convenzione al Parlamento.

Conchiude dicendosi lieto della discussione avvenuta e soddisfatto di aver potuto in breve tempo risolvere il problema del Benadir col disegno di legge, che raccomanda al voto del Senato. (Approvazioni).

ODESCALCHI, relatore. Replica per far notare al ministro che se il sistema attuale di difesa della Colonia, è sufficiente contro tribù fornite di armi primitive, non è ugualmente sufficiente nel caso che quelle tribù fossero provviste di armi da fuoco.

Spiega meglio le sue osservazioni sulla questione della linea di navigazione che ritiene possa utilmente affidarsi ad una delle Società italiane.

Quanto al fondo dell'emigrazione ripete che plaude ai propositi manifestati dal ministro. Lo consiglia ad assicurarsi le economie già fatte per impiegarle a suo tempo in imprese di colonizzazione che diano affidamento di riuscire efficaci.

PIERANTONI. Replica per osservare che il disegno di legge non risolve la questione del Benadir, ma è subordinato alla condizione che si trovino i danari in Italia.....

TITTONI T., ministro degli affari esteri. Ma non è esatto; se prolunghiamo gli equivoci la discussione non finirà mai.

PIERANTONI. Osserva che la convenzione è annessa alla legge, e dalle disposizioni di essa si evince che il capitale non ci è ancora.

Teme pertanto che ci troveremo di fronte alla necessità di cadere sotto l'alta tutela dell'Inghilterra e d'inviare truppe italiane, se si vogliono terre da coltivare e canali d'irrigazione, perchè vi saranno certe tribù che alla nostra occupazione ed alla nostra sfera di azione si opporranno con tutti i mezzi.

Su ciò richiama l'attenzione del ministro e del Senato

TITTONI T., ministro degli affari esteri. Ringrazia il relatore dell'appoggio dato al disegno di legge.

Non si lamenta dell'opposizione del senatore Pierantoni, perchè la discussione è proficua, ma non può tollerare l'equivoco che sorge dalla lettura della convenzione che ha fatto il senatore Pierantoni, perchè il Senato è chiamato a votare il disegno di legge, e non già la convenzione.

Questa sarà oggetto di esame quando il Governo avrà ricevuto offerte di capitalisti per costituire la Società.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano gli otto articoli del disegno di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

MORELLI-GUALTIEROTTI, ministro delle poste e dei telegrafi. Presenta il disegno di legge:

Sistemazione degli assistenti e creazione di 600 posti di alunno nell'amministrazione postale-telegrafica.

Ne chiede l'urgenza, che è consentita.

Approvazione di disegni di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 126); (di un solo articolo).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 131); (di un solo articolo).

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei servizi esercitati dalla Società di navigazione « Puglia » (N. 134).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VISCHI. Esamina l'art. 3 del disegno di legge e rileva che la provincia di Bari, in confronto delle altre limitrofe, non ha quel numero di approdi che sarebbe necessario per lo sviluppo del suo commercio.

Confida che il ministro, valendosi delle facoltà che ha in forza della Convenzione, vorrà provvedere in conformità delle osservazioni da lui esposte.

MORELLI-GUALTIEROTTI, ministro delle poste e dei telegrafi. Trova giuste le osservazioni del senatore Vischi; e dice che l'art. 3 del disegno di legge è una nuova Convenzione per una nuova linea, non una modificazione della legge precedente.

Spiega la portata e la genesi di tale articolo e afferma di essersi riservato il diritto di obbligare la Società « Puglia » di consentire altri approdi senza aumento di spese.

È lieto di poter annunziare al Senato che ha quasi stipulata una Convenzione per un sistema di navigazione nelle vicinanze di Scutari, senza aggravare il tesoro, ma facendo fronte alle spese con i mezzi del bilancio del suo Ministero.

MELODIA, relatore. Ringrazia il senatore Vischi dell' appoggio dato alla raccomandazione dell'Ufficio centrale.

Raccomanda al ministro il porto di Monopoli, che può essere di grande importanza per l'esportazione delle ortaglie e dei frutti primaticci.

Ringrazia poi il ministro delle dichiarazioni ed assicurazioni date al Senato.

MORELLI-GUALTIEROTTI, ministro delle poste e dei telegrafi. Dichiara di avere già provveduto per l'approdo al porto di Monopoli in modo anche più completo di quello richiesto dal senatore Melodia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i tre articoli del progetto di legge.

Approvazione di progetti di legge.

FABRIZI, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Noli per l'esportazione dalla Sardegna del vino, olio, formaggio e bestiame (n. 135) (di due articoli).

Modificazione di alcuni servizi esercitati dalla Società di Navigazione generale italiana (n. 137) (di un solo articolo).

Modificazione al regime degli alcools (n. 139 - urgenza) (di tredici articoli).

La seduta termina alle ore 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì, 27 giugno 1905

Presidenza del presidente MARCORA

La seduta comincia alle ore 14.10

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli De Asarta e Carugati.

(Sono conceduti).

Verificazioni di poteri.

PRESIDENTE comunica che la Giunta ha dichiarato non contestabile l'elezione del 2° collegio di Messina in persona dell'onorevole Orioles, quindi la dichiara convalidata.

Interrogazioni.

ROSSI LUIGI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, risponde agli onorevoli Ferrarini, Rosadi, Battelli e Vicini che lo interrogano per sapere « se egli intenda veramente introdurre nel regolamento universitario le disposizioni riguardanti le nomine, le conferme, i licenziamenti degli assistenti e se intenda presentare alla Camera una legge per l' aumento degli stipendi degli assistenti ».

Quanto alla prima parte dell'interrogazione osserva che, pur essendo state proposte nel nuovo regolamento alcune norme circa la nomina o la conferma degli assistenti, esse tuttavia debbono essere coordinate al concetto della necessaria autonomia del professore a motivo dei rapporti che così strettamente lo legano al suo assistente.

Quanto alla seconda parte, abbenchè la condizione dell' assistente non sia da ritenersi eguale a quella di un pubblico funzionario, tuttavia si potrà provvedere al miglioramento di essa con una parte dei maggiori proventi delle tasse universitarie, e ciò senza bisogno di una legge speciale.

FERRARINI crede che, pur lasciando piena facoltà ai professori di scegliere gli assistenti, si dovrebbero determinare i criteri della scelta, come crede che converrebbe regolare la condizione giuridica degli eletti.

Lamenta poi che non sia ancora stata attuata la legge del 28 maggio 1903 relativamente al miglioramento delle condizioni finanziarie degli assistenti.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Gattoni, il quale interroga per sapere « se intenda accogliere i giusti reclami dei comuni di Santo Stefano al Corno, Caselle Landi, Corno Giovane e San Fiorano che si trovano danneggiati nei loro interessi colla soppressione, dal 15 corrente, della fermata del primo treno n. 11 per Piacenza ».

Salvo lo studiare il modo di riattivare la fermata del diretto, coi primi luglio, si provvederà subito provvisoriamente col disporre che il treno merci, il quale parte da Codogno alle 6 55 e si arresta a Santo Stefano al Corno alle 7.3 per arrivare poi a Piacenza alle 7.18, abbia due carrozze passeggeri che si fermino a Santo Stefano, onde servire ai bisogni di quel Comune e dei Comuni limitrofi, che sono meritevoli di tutta la più benevola considerazione.

GATTONI prende atto della promessa, dimostrando la necessità della fermata di Santo Stefano.

CAPECE-MINUTOLO, sottosegretario di Stato per le poste e pei telegrafi, risponde al deputato Santini che lo interroga « per sapere se e quando intenda tenere l'impegno assunto nella pubblica discussione del 13 febbraio 1905, di portare innanzi al Parlamento i risultati dell'inchiesta telefonica ».

Assicura l'on. Santini che l'attuale Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale ha sempre cercato di tener viva l'ispezione da parte del Ministero presso tutte le Società telefoniche d'Italia presenterà nel più breve tempo possibile i risultati dell'inchiesta sui telefoni. (Bene).

SANTINI non può dichiararsi sodisfatto perchè l'imminenza dell'aggiornamento della Camera equivale ad un indugio di parecchi mesi nella presentazione dei risultati dell'inchiesta. mentre essi sono perfettamente noti, ed egli stesso potrebbe pubblicarli. Deplora intanto che manchi una legge la quale vieti a deputati o senatori di difendere Società contro lo Stato. (Vive approvazioni — Commenti).

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde all'interrogazione dell'on. Squitti « sui criteri che informeranno, il progetto di legge, tanto atteso, sul riordinamento del notariato ». Si stanno raccogliendo gli elementi per formulare il disegno di legge e sarebbe prematuro il dire a quali criteri esso sarà informato.

SQUITTI si dichiara soddisfatto, sperando che si eleverà la coltura dei notai e si impedirà la illegittima concorrenza che ora si lamenta.

Giuramento.

TODESCHINI giura.

Svolgimento di una proposta di legge.

GUICCIARDINI, anche a nome degli onorevoli Fradeletto, Torrigiani, Pucci, Merci, Pandolfini, Targioni, Serristori, Angiolini, Emilio Bianchi, Callaini, Marcello, Socci, Tecchio, Tizzoni, Pellerano, Orsini-Baroni e Brandolin, svolge una proposta di legge perchè, abrogato l'art. 21 della legge 12 giugno 1902, i proventi delle tasse d'ingresso ai musei, alle gallerie e agli scavi vengano nuovamente devoluti, secondo disponeva la legge 27 marzo 1875, a vantaggio dei musei, delle gallerie e degli scavi ove vengono riscossi.

ROSSI LUIGI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, salve le consuete riserve, consente che la proposta sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione),

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica la proposta della maggioranza della Giunta, di convalidare l'elezione del collegio di Acerenza in persona dell'on. Rocco Santoliquido.

NITTI sostiene che la eleggibilità dei membri dei Consigli superiori non può cancellare la ineleggibilità che colpisce in genere i funzionari dello Stato, molto più quando la carica di membri dei Consigli non è che una attribuzione inerente all'ufficio.

La ragione dell'ineleggibilità poi è resa più grave dal fatto

che il direttore della Sanità fa parte della Commissione centrale per la Basilicata, la quale ha facoltà e poteri tali da poter influire sul corpo elettorale, che ha elargito infatti all'on. Santoliquido tal copia di voti che non aveva raccolto in quel collegio nemmeno l'on. Giantarco (Approvazione all'Estrema Sinistra — Commenti).

BERIO non crede che meritino d'essere rilevate le accuse di corruzione ogni volta che un candidato raccoglie una maggioranza così cospicua come quella ottenuta dall'on. Santoliquido, non essendo concepibile che tanta parte del corpo elettorale possa essersi lasciata corrompere.

Esclude poi l'ineleggibilità dell'on. Santoliquido perchè fa parte della Commissione consultiva per la Basilicata, sia perchè la legge esclude espressamente soltanto il commissario per la Basilicata, sia perchè trattasi di Commissione puramente consultiva, la quale risiede in Roma.

Sostiene infine che la legge elettorale ammette a far parte della Camera i direttori generali quando facciano parte dei Consigli superiori, come la Camera ha ritenuto in numerevolissimi precedenti.

SANARELLI, premesso che le leggi limitatrici dei diritti devono essere interpretate restrittivamente, richiama i voti con i quali la Camera ha costantemente considerato eleggibili i membri dei Consigli superiori, anche quando sono funzionari dello Stato. (Rumori all'Estrema Sinistra — Approvazioni nelle altre parti della Camera).

E non crede che si vorrà scostare dalla via seguita fin qui, trattandosi di un funzionario che ha reso e rende sì elevati servizi allo Stato.

LUZZATTO RICCARDO, della Giunta, assicura che nessun preconcetto ha fatto velo alla minoranza della Giunta, la quale ha ritenuto che, per ammettere l'eleggibilità dei funzionari dello Stato, bisogna far dire alla legge quello che non dice. Ed aggiunge che la ragione della legge, che è il sospetto di corruzioni, si dimostra giustificata nell'elezione di Acerenza, ove dal candidato furono fatte numerose elargizioni coi denari dello Stato. (Approvazioni all'estrema Sinistra — Rumori al Centro e a Destra).

BERIO parla per fatto personale.

FALCONI, relatore, fa osservare che l'art. 89 della legge elettorale non lascia nessun dubbio sull'eleggibilità dei membri del Consiglio superiore di sanità che congiungano necessariamente un ufficio retribuito dallo Stato. Confuta poi gli altri argomenti addotti dagli onorevoli Berio e Luzzatto. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE mette ai voti le conclusioni della Giunta ed annunzia che sovra di esse è stata chiesta la votazione nominale. Invita l'onorevole segretario a fare la chiama. (Rumori vivissimi).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia, dichiara che il Governo si astiene dal voto.

DE NOVELLIS, segretario, fa la chiama.

Risposero sì:

Abignente — Agnetti — Aguglia — Albicini — Arigò — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barracco — Battaglieri — Bergamasco — Berio — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bianchi Emilio — Bianchini — Bonacossa — Borsarelli — Bottacchi — Brandolin — Buccelli.

Cacciapuoti — Campi Emilio — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Cassuto — Castoldi — Cerulli — Cesaroni — Chimienti — Ciccarone — Cimorelli — Ciuffelli — Cocuzza — Coffari — Cornalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Crespi — Curioni — Cuzzi.

Da Como — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Gennaro Emilio — De Gennaro-Ferrigni — De Giorgio — Dell'Arenella — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Novellis — De Riseis — De Seta — Di Rudinì Antonio.

Faelli — Falaschi — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Faranda — Fede — Fiamberti — Fili-Astolfone — Fiorena — Fusco.

Gallino Natale — Galluppi — Gattoni — Gianturco — Ginori-Conti — Giordano Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Graffagni — Guarracino — Gucci-Boschi.

Jatta.

Lacava — Lazzaro — Libertini Gesualdo — Licata — Lucernari.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Malvezzi — Manna — Mantica — Mantovani — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marescalchi — Masi — Masselli — Matteucci — Merci — Mezzanotte — Miliani — Monti Gustavo.

Negri De Salvi.

Orioles — Orsini-Baroni.

Papadopoli — Pascale — Pellecchi — Pini — Placido — Podestà — Pugliese.

Queirolo — Quistini.

Raineri — Rebaudengo — Rienzi — Rizza Evangelista — Rizzone — Rocco — Romanin-Jacur — Rossi Enrico — Rota — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Salvia — Sanarelli — Sanseverino — Santini — Scaglione — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Sesia — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Spada — Spagnoletti — Spallanzani — Spirito Beniamino — Squitti — Staglianò.

Tedesco — Teso — Testasecca — Tinozzi — Toaldi — Torrigiani — Turbiglio.

Valentino — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Vendramini — Visocchi.

Weil-Weiss.

Zella-Milillo.

Risposero no:

Albasini.

Bissolati — Bonicelli — Borghese.

Cabrini — Calvi Giusto — Celli — Colosimo — Comandini — Costa.

Dagosto — D'Alife — Di Scalea.

Fera — Ferri Giacomo — Fortunato — Fulci Nicolò.

Gallo — Gattorno — Gaudenzi — Guerci — Guicciardini.

Landucci — Lucchini Luigi — Lucifero — Luzzatto Riccardo.

Mira.

Nitti.

Odorico.

Pantano — Pavia — Pennati — Pellerano — Perera — Pipitone.

Raccuini.

Sacchi — Santamaria — Saporito — Socci — Sonnino.

Talamo — Todeschini — Turco.

Si astennero:

Aubry.

Camera — Capece-Minutolo — Capruzzi — Caputi — Carcano — Croce.

D'Alì — Danco — Donati.

Facta — Fasce — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fulci Ludovico.

Giunti.

Majorana Angelo — Marghieri — Marsengo-Bastia — Mazziotti — Melli.

Pilacci — Pozzi Domenico.

Rava — Rossi Luigi.

Silva — Spingardi.

Vetroni.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione nominale.

Hanno risposto *sì* . . . 139
Hanno risposto *no* . . . 45
Si sono astenuti 39

(La Camera approva le conclusioni della Giunta delle elezioni).

Presentazione di una relazione.

CRESPI presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni alla legge 5 aprile 1903 sull'impianto di una stazione radio-telegrafica ultra-potente, sistema Marconi.

Approvazione dei seguenti disegni di legge:

a) Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905;

b) Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1904-905;

c) Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905;

d) Provvedimenti per il cambio dei biglietti bancari del vecchio tipo e di quelli da lire venticinque passati a debito dello Stato;

e) Proroga per la presentazione di provvedimenti sui servizi postali e commerciali marittimi.

Presentazione di relazioni.

RUBINI presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Per l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto luglio 1905;

Per la conversione in consolidato 3.50 per cento netto dei titoli 5 per cento lordo ancora esistenti presso la Cassa depositi e prestiti.

PETRONI presenta la relazione al disegno di legge:

Istituzione di una manifattura di tabacchi in Bari.

SAPORITO presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge organica della Corte dei conti del 14 aprile 1862.

VENDRAMINI presenta la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dalle alluvioni nel 1905 e a favore dei consorzi per opere idrauliche.

Discussione del disegno di legge p r le ferrovie complementari.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, crede di dover fare una dichiarazione: che cioè il Governo, pure riconoscendo il diritto d'iniziativa dei deputati, nel desiderio di vedere arrivare in porto la legge (Bene), non accetta alcun emendamento nè alcuna aggiunta al disegno di legge. (Vivi e prolungati applausi — Commenti).

LICATA richiama l'attenzione della Camera sulla grande sproporzione che esiste tra lo scopo che l'attuale disegno di legge si propone di raggiungere ed i mezzi limitatissimi di cui dispone. Non si può quindi accettare che come un acconto dell'altro disegno di legge che il Governo si obbliga di presentare entro il 30 giugno 1906.

Lamenta che il Governo siasi dimenticato degl'impegni assunti l'anno scorso per l'aumento del sussidio chilometrico e pel ripristino dei 32 milioni stornati con la legge del quadriennio.

Vorrebbe che almeno si ripristinasse l'ultima annualità dei quindici milioni che secondo la legge 4 dicembre 1902 doveva stanziarsi nell'esercizio 1907-908. Invita il Governo a pagare le cambiali degli impegni assunti, altrimenti succede la bancarotta dell'autorità e del prestigio governativo. (Bene).

GIUNTI, a nome anche dell'on. Lucifero ed altri, raccomanda che nella costruzione della linea Spezzano-Lagonegro, la stazione di innesto o smistamento fra lo scartamento ordinario e quello ridotto, sia ubicata nei pressi dell'abitato di Castrovillari. Lamenta la scarsità degli stanziamenti per le ferrovie calabresi e vorrebbe che questi fossero montati e che tutte quelle ferrovie fossero costruite a scartamento normale.

BATTELLI domanda se la dichiarazione del presidente del Consiglio si riferisce al progetto del Governo od a quello della Commissione.

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici. Si discute il progetto della Commissione e la dichiarazione del presidente del Consiglio si riferisce a quella.

BATTELLI nota che la troppo tenue misura dei fondi stanziati non permetterà di condurre a termine le linee anche se cominciate.

Dà poi ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, vista l'urgente necessità di completare le ferrovie complementari già in parte costruite, sia per ragione di economia generale, sia per ragioni strategiche, come per esigenze locali, delibera d'inalzare per esse il massimo delle sovvenzioni chilometriche a L. 23,000 ».

Se entro un anno dette ferrovie non venissero concesse all'industria privata, il Governo provvederà senz'altro alla loro costruzione.

Deplora che la ferrovia Sant'Arcangelo Fabriano, così come è ora, non serve e non può servire a nessuno, e che la città di Urbino sia ancora obbligata a servirsi delle diligenze.

Il Governo dovrebbe dunque completare questa ferrovia per ragioni economiche e strategiche e anche per alleggerire il soverchio traffico sulla Litoranea Adriatica e se il Governo insisterà nell'ingiusto trattamento verso questa linea e verso l'Aulla-Lucca, spera che la Camera non lo sancirà. (Approvazioni).

FERA rileva la necessità, dopo quarant'anni di promesse, di costruire la ferrovia Cosenza-Cotrone; e domanda che, ove entro il 1907 quella linea non sia stata concessa all'industria privata, il fondo Silano di cui all'art. 14 della legge 25 maggio 1876, sarà devoluto allo Stato per la costruzione diretta di quella linea a cui sarà provveduto con apposita legge.

Segnala le speciali condizioni della Calabria e in particolar modo della provincia di Cosenza, che, dopo aver già pagato i suoi contributi per linee previste nella legge del 1879, si trova ancora isolata per mancanza di comunicazioni; e perciò invita il Governo e la Camera a non perpetuare tanta ingiustizia a danno di quelle contrade.

Dà poi ragione delle seguenti proposte:

Modificare la lettera *c* nel seguente modo:

c) delle ferrovie Pietrafitta-Rogliano-Scigliano-Soveria-Catanzaro-Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese a sezione ridotta, e Cosenza-Paola a sezione normale.

La stazione d'innesto e di smistamento fra lo scartamento ordinario e lo scartamento ridotto sulla linea Cosenza-Pietrafitta-Rogliano-Soveria-Catanzaro sarà ubicata in Rogliano (Approvazioni).

CELLI nota che tutte le ferrovie complementari previste nella legge del 1879 o sono già costruite o lo saranno con questa legge. Tre sole furono e sono dimenticate: l'Urbino-Sant'Arcangelo, l'Aulla-Lucca e la Fano-Santa Barbara. Non potendo sperare che si accolgano emendamenti alla legge, dopo la dichiarazione del presidente del Consiglio, protesta contro questa ingiustizia. (Bene).

CUZZI segnala la convenienza di accelerare le linee complementari, rilevando che finora il maggiore ostacolo a risolvere il problema dipese non tanto dalla difficoltà per la costruzione quanto da quella per l'esercizio.

Dichiara perciò che accetta questo disegno di legge che prelude all'altro definitivo per una completa soluzione del problema ferroviario, e raccomanda che, secondo la legge del 1888, si tenga conto delle esigenze speciali dei Comuni di frontiera e delle linee internazionali.

Accenna in particolar modo alla linea che, staccandosi da quella di accesso al Sempione, vada per Pallanza e Intra a Locarno, per unire i due grandi valichi del Sempione e del Gottardo: linea desiderata anche dalla Svizzera, e che sarebbe largamente rimunerativa. (Bene).

Presentazione di relazioni.

GINORI-CONTI presenta la relazione al disegno di legge per costituire in Comune autonomo la frazione di Bibbona.

LIBERTINI PASQUALE presenta la relazione al disegno di legge per il credito agrario in Sicilia.

Seguita la discussione del disegno di legge per le ferrovie complementari.

BERIO rileva l' importanza grandissima di una linea Garesio-Oneglia-Porto Maurizio di cui gli studi furono ordinati con legge del 13 luglio 1857, e che tuttora costituisce un desiderio non esaudito e un bisogno non soddisfatto di quelle popolazioni.

Fa la storia legislativa di questa linea dal 1860 in poi, ricordando i molteplici affidamenti dati dal Governo per la sua costruzione, e lamentando che della linea medesima non si faccia neanche menzione nel disegno di legge che si discute. Prega il ministro e il relatore di dissipare i legittimi allarmi che questo fatto ha creati nelle provincie di Porto Maurizio, Torino e Cuneo.

Rammenta di avere molte volte dal 1897 in poi dimostrata la grande utilità della Garessio-Oneglia-Porto Maurizio per tutta l'economia generale del paese; che le provincie interessate hanno deliberato concorsi pecuniari, che Genova ha chiesto un nuovo valico degli Appennini nella Liguria occidentale; e conclude pregando il Governo e la Camera di prendere una deliberazione secondo giustizia, notando che la costruzione della linea non importa sacrificio al bilancio dello Stato.

Rileva che affidando la costruzione di questa linea ad un Consorzio delle provincie interessate, questo si contenterebbe di un sussidio rispondente alla metà del prezzo di costo: sussidio che sarebbe una partita di giro perchè compensato dal maggior prodotto di Oneglia e di Porto Maurizio.

Spera perciò che il Governo e il Parlamento terranno conto delle sue giuste considerazioni. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE comunica il risultato delle votazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1905 fra l'Italia e i vari Stati d'Europa.

Favorevoli 220
Contrari 30

(La Camera approva).

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905.

Favorevoli 209
Contrari 38

(La Camera approva).

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905.

Favorevoli 215
Contrari 35

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905.

Favorevoli 205
Contrari 45

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905.

Favorevoli 213
Contrari 36

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1904-905:

Favorevoli 210
Contrari 39

(La Camera approva).

Provvedimenti per il cambio dei biglietti bancari di vecchio tipo e di quelli da lire 25 passati a debito dello Stato:

Favorevoli 216
Contrari 30

(La Camera approva).

Proroga per la presentazione di provvedimenti sui servizi postali e commerciali marittimi:

Favorevoli 212
Contrari 38

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abignente — Agnetti — Aguglia — Albasini — Albicini — Arigò — Artom — Astengo.

Barnabei — Barracco — Barzilai — Basetti — Battaglieri — Bergamasco — Berio — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bianchi Emilio — Bianchini — Bonacossa — Bonicelli — Borghese — Borsarelli — Bottacchi — Brandolin — Buccelli.

Cabrini — Cacciapuoti — Camera — Campi Emilio — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Capruzzi — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cascino — Cassuto — Castiglioni — Castoldi — Cerulli — Cesaroni — Chimirri — Ciappi — Ciccarone — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Colosimo — Comandini — Compans — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Crespi — Croce — Cuzzi.

Da Como — Dagosto — D'Alife — Dal Verme — Danco — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Gennaro Emilio — De Gennaro-Ferrigni — De Giorgio — Dell'Arenella — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Tilla — Di Rudinì Antonio — Di Saluzzo — Di Scalea — Donati.

Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Nicola — Falletti — Faranda — Fasce — Fazi Francesco — Fede — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Fulci Ludovico — Fulci Ficolò — Fusco.

Galletti — Gallino Natale — Gallo — Galluppi — Gattoni — Gaudenzi — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Goglio — Graffagni — Grippo — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerci.

Jatta.

Lacava — Landucci — Lazzaro — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luzzatto Riccardo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Malvezzi — Manna — Mantovani — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marcello — Marescalchi — Marghieri — Marsengo-Bastia — Masciantonio — — Masi — Masselli — Matteucci — Mazziotti — Meardi — Mel — Melli — Mezzanotte — Miliani — Mira — Morelli-Gualtierotti.

Negri-De Salvi — Nitti.

Odorico — Orioles — Orlando Salvatore — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pellecchi — Pellerano — Pennati — Perera — Petroni — Pini — Pipitone — Placido — Podestà — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Quistini.

Raccuini — Raineri — Rebaudengo — Rienzi — Rizza Evangelista — Rizzone — Rocco — Romanin-Jacur — Rosselli — Rossi Enrico — Rossi Luigi — Rota — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Sacchi — Salvia — Sanarelli — Sanseverino — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Sesia — Silva — Socci — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Soulier — Spada — Spagnoletti — Spallanzani — Spingardi — Squitti — Staglianò.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Teso — Testasecca — Tinozzi — Toaldi — Torrigiani — Turbiglio — Turco.
Umani.
Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Vendramini — Vetroni — Vicini — Visocchi.
Weil-Weiss.
Zella-Milillo.

Sono in congedo:

Cirmeni.
De Gaglia — De Luca Paolo Anania — De Viti-De Marco.
Francica-Nava.
Gaetani di Laurenzana.
Lucchini Angelo.
Mariotti — Mendaia.
Orlando Vittorio Emanuele.
Piccinelli — Pinchia — Pompilj.
Resta-Pallavicino — Ronchetti — Rossi Teofilo — Rovasenda.
Sormani.

Sono ammalati:

Botteri.
Carugati — Cavagnari — Chiapusso.
Galli — Giolitti.
Larizza — Leali.
Massimini.
Rizzetti — Rizzo Valentino.

Assenti per ufficio pubblico:

Morpurgo.

Interrogazioni.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze per sapere se, con la rinnovazione delle Commissioni provinciali d'appello per le imposte dirette, per il biennio 1906-907, verranno impartite istruzioni alle autorità amministrative, perchè abbandonino il sistema, finora seguito, di nominare, quali membri aggiunti per i fabbricati, gli ingegneri dell'ufficio tecnico di finanza.

« Negri De Salvi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere quali provvedimenti intenda di prendere perchè gli uffici postali e telegrafici della città di Belluno abbiano una sede adatta alle necessità del servizio, alle giuste esigenze del pubblico e al decoro della Amministrazione.

« Perera ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno per sapere se ritenga corretta l'opera del prefetto di Bologna il quale ordina ai Comuni della provincia di Bologna di sospendere l'applicazione del regolamento tassa di famiglia, già approvato per R. decreto.

« Ferri Giacomo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della istruzione pubblica sulla ritardata nomina della Commissione per gli assegni di benemerenza ai maestri elementari e direttori didattici, con evidente pericolo che in quest'anno venga a mancare il beneficio a quei benemeriti funzionari.

« Ferri Giacomo ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno sui provvedimenti, che intende adottare per smentire le false notizie, che si fanno correre sullo stato della salute pubblica in Civitavecchia allo scopo di allontanare da quella saluberrima città le famiglie, che vi accorrono nella stagione balneare.

« Galluppi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli interni e delle finanze per sapere se e come intendano provvedere a fine di attenuare le gravi conseguenze dei danni cagionati dal ciclone che distrusse i seminati e le vigne dei comuni d'Escolca e Gergei.

« Cocco-Ortu ».

« Il sottoscritto interroga il ministro per l'interno sull'esclusione del personale insegnanti negli asili infantili Fiano di Roma dal diritto di associazione.

« Cabrini ».

Sull'ordine del giorno.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, indica i disegni di legge che desidera siano discussi nelle sedute antimeridiana o pomeridiana.

La seduta termina alle ore 20.5.

DIARIO ESTERO

La Germania ha dato pronta risposta alla nota della Francia sulla quistione del Marocco, e ieri il principe Radolin, ambasciatore tedesco a Parigi, ha consegnato tale risposta al sig. Rouvier. Secondo un dispaccio da Berlino, 27, la nota tedesca contiene l'esposizione generale della questione in tono amichevole, cortese, moderato e conciliante quanto la nota francese. La nota mantiene il principio della Conferenza internazionale, mette in rilievo i punti sui quali i due Governi sono d'accordo, riconosce alla Francia, che ha nei suoi possedimenti dell'Algeria una frontiera limitrofa al Marocco, una situazione speciale, della quale conviene tener conto. Inoltre dichiara che il Governo imperiale non crede di potere, prima della riunione della Conferenza, procedere ad accordi sulle questioni che saranno oggetto di quella Conferenza. La Cancelleria tedesca continua, infatti, a ritenere che occorra l'accordo di tutte le potenze firmatarie della Convenzione di Madrid, per modificare lo stato attuale di cose esistente al Marocco.

*
* *

Il *Temps*, a sua volta, ha da Berlino:

« Si crede che le difficoltà esistenti tra la Francia e la Germania circa gli accordi preventivi alla conferenza pel Marocco si potrebbero eliminare, se il Sultano proponesse egli stesso il programma delle deliberazioni. La Francia e la Germania hanno desiderio di chiudere presto la questione del Marocco e di stabilire buoni rapporti fra i due paesi ».

Lo stesso giornale dice che la conversazione tra il Cancelliere tedesco, principe di Bülow, e l'ambasciatore francese a Berlino, Bihourd, ha avuto carattere cordiale. La Germania continua però ad insistere perchè la Francia accetti la conferenza internazionale. Ma ogni speranza di giungere ad un accordo preventivo non è perduta.

*
* *

Si scrive da Berlino alla *Gazzetta di Colonia* che la notizia telegrafata da Tokio ai giornali inglesi e secondo la quale la Germania sarebbe disposta a ritirare dalla Cina il suo corpo d'occupazione, conservando solo la guarnigione di Kiao-Tsin, è priva di fondamento. Il Governo tedesco non ha avuto in questi ultimi tempi nessuna ragione di esaminare il caso della permanenza in Cina delle brigate d'occupazione. È vero che il soggiorno di tali truppe ha un carattere di provvisorietà, ma non è meno vero che la sua permanenza in Cina è stata stabilita da un accordo fra le Potenze e quindi la sua ritirata non potrebbe effettuarsi che in seguito di altro accordo.

* * *

La secessione della Norvegia dalla Svezia pare che possa dar luogo a delle complicazioni. Da Cristiania si telegrafa al *Times*:

« Il Governo svedese ha mandato delle truppe alla frontiera e per il momento ha rifiutato i permessi ai coscritti navali. Nella Svezia si dice che queste siano soltanto misure di precauzione escogitate a calmare l'agitazione popolare. Qui in Norvegia però esse hanno prodotto un' impressione molto sgradevole. Ad ogni modo, esse non sono tali da facilitare le trattative e condurre ad un accordo sollecito tra i Governi dei due paesi ».

Si telegrafa poi da Stoccolma, 27:

« Il *Nya Dagligt Allehanda* afferma che il Re è contrario in massima a permettere ad un principe della Casa Bernadotte di salire al trono di Norvegia e non ha affatto intenzione di designare il principe stesso. Soltanto nel caso in cui il Parlamento svedese esprimesse il voto che un principe di Svezia salisse al trono di Norvegia, il Re esaminerebbe nuovamente la questione ».

* * *

Notizie da Costantinopoli dicono che l'esarca bulgaro monsignor Giuseppe, ha alla fine ottenuto il permesso di lasciare quella città per andare a curare la sua salute all'estero. La Porta per parecchio tempo ha esitato a dare tale autorizzazione, sembrando al Governo turco che la presenza di lui a Costantinopoli fosse una grande garanzia contro le turbolenze dei bulgari in Macedonia.

Il permesso dal Sultano è stato ottenuto solo dopo vive premure dei rappresentanti diplomatici.

Passando per Sofia, l'esarca ha avuto una conversazione politica con un redattore della *Votcherna Pochta* e parlando della situazione dei bulgari in Turchia, con amarezza ha dichiarato che un gran numero di chiese e di scuole bulgare in Macedonia sono chiuse malgrado gli sforzi da lui fatti per ottenerne la riapertura.

Circa ai Cuzo-valacchi, l'esarca ha detto credere che, data la loro lontananza dalla madre patria (Rumania), sarà loro difficile d'organizzare una religione autonoma, e finiranno per unirsi ad una delle religioni cristiane già esistenti nella Turchia.

* * *

Un *Libro bleu* pubblicato a Londra dal Governo inglese reca la corrispondenza scambiata tra il Governo imperiale ed il Governo dell'India circa il conflitto scoppiato con lord Kitchener per il controllo dell'esercito dell'India.

In un dispaccio del 2 dicembre, il quale invita il Governo dell'India a studiare la questione se il sistema attuale di controllo misto per opera del comandante in capo e del Consiglio del Viceré assicuri il massimo di efficacia, il ministro per le Indie, Brodrick, dichiara che lo sviluppo delle ferrovie strategiche russe sulla frontiera afgana aumenta il pericolo alla frontiera nord-ovest.

Il Consiglio del Viceré risponde il 23 marzo con una comunicazione nella quale difende il sistema attuale, condanna la proposta del generale Kitchener e non fa menzione della Russia.

Nello stesso tempo il Consiglio fa pervenire un lungo rapporto di Kitchener e si scaglia contro il sistema di controllo misto e dichiara che l'India non ha più ormai la posizione di isolamento relativo in cui si trovava una volta.

Nella risposta che manda al Viceré lord Curzon, Brodrick dice: « La decisione del Governo di Sua Maestà è che il conflitto attuale deve terminare e che una maggior libertà d'azione deve essere accordata al comandante in capo delle truppe ». Aggiunge che il nuovo regolamento dovrà essere in vigore il 1° ottobre al più tardi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. AA. RR. il duca e la duchessa d'Aosta arriveranno sabato 1° luglio, a Napoli, in forma ufficiale.

Le truppe del presidio saranno disposte lungo il percorso.

La popolazione prepara grandiose accoglienze agli Augusti ospiti.

S. A. R. il principe di Udine ricevette ieri, a bordo dell'incrociatore italiano *Calabria*, nel porto di Buenos-Aires, il presidente della Repubblica Argentina, Quintana, che restituì la visita fattagli nella giornata da S. A. R.

Il presidente era accompagnato da un aiutante di campo e dal ministro della marina.

Il colloquio fu cordialissimo.

Il presidente, accompagnato dal principe, visitò poi l'incrociatore.

Consiglio di agricoltura. — S. E. il ministro Rava ha inaugurato, ieri, con un applaudito discorso, la sessione del Consiglio di agricoltura pel 1905.

La riunione fu tenuta in una sala del Museo agrario di Roma. Presiedeva l'on. Pavoncelli, vice-presidente del Consiglio.

Dopo il discorso di S. E. Rava, nel quale sinteticamente rilevò le questioni agricole odierne e il lavoro fatto e le proposte all'ordine del giorno, il comm. E. Cavalieri propose il rinvio ad una prossima sessione, da tenersi in novembre, del tema sull' « Ordinamento delle rappresentanze agrarie » e sul « Riordinamento del Consiglio d'agricoltura », allo scopo di coordinare tali studi con quelli recentemente proposti dalla riunione dei rappresentanti dei Comizi agrari tenutasi testè presso la Società generale degli agricoltori italiani.

Il comm. Leone Romanin-Jacur intrattenne l'assemblea sul progetto di regolamento per il titolo 2° Miglioramento agrario, relativo alle leggi 2 agosto 1897 e 2 luglio 1902 sui provvedimenti per la Sardegna.

Il comm. Miraglia, richiesto dall'assemblea, riferì sul funzionamento del credito agrario nelle provincie meridionali esercitato dalla Cassa di risparmio istituita dal Banco di Napoli.

Conferenza. — Oggi, alle 16, nella sede dell'Associazione commerciale, industriale, agricola romana l'ing. Ugo Tommasini tenne una conferenza sul tema: « Sistemazione del Tevere nei rapporti della sua navigazione, della bonifica idraulica e dello sviluppo agricolo e industriale nella sua vallata, secondo il progetto del comm. ing. Cesare Cipoletti ».

Assistevano alla conferenza numerose e cospicue personalità tecniche, funzionari pubblici ed alcune signore. Il conferenziere fu calorosamente applaudito.

A Edmondo De Amicis. — L'altra sera, a Torino, in un banchetto intimo nel quale figuravano le più cospicue individualità dell'arte, delle lettere ecc., fra cui A. Graf, Arrigo Boito, Calandra, D'Ovidio, L. Bistolfi, A. Mosso, E. Treves, ecc venne presentata a Edmondo De Amicis una splendida medaglia d'oro, modellata da Leonardo Bistolfi, con epigrafe di Arturo Graf, che molti amici vollero offrire all'illustre uomo per celebrare la 300ª edizione del libro *Cuore*.

Il comm. Emilio Treves parlò a nome dei convenuti.

Per la cremazione. — Nella decorsa settimana si è tenuto a Genova un Congresso fra i rappresentanti delle Associazioni italiane per la cremazione dei cadaveri.

Aderirono oltre 30 Società di cremazione del Regno, ed al Congresso ne erano presenti 22 con circa 40 rappresentanti. Furono deliberate alcune importanti riforme all'istituto della Federazione italiana fra le Società stesse, deferendone lo studio ad un numerosissimo Comitato che prossimamente dovrà riunirsi a Milano, e intanto fu riconfermata la massima della reciprocanza circa l'incenerimento delle salme dei soci.

Il Congresso discusse intorno alla tassa governativa per la traslazione delle salme umane da un Comune o da una Provincia all'altra, ed espresse voti perchè siano esenti da tale tassa le salme che devono essere cremate, come pure perchè ne siano esenti le urne contenenti resti cinerari.

Deliberò altresì che si facciano uffici presso Municipi, presso il Consiglio superiore di sanità e presso i Consigli provinciali per ottenere la obbligatorietà della cremazione nei casi di malattie infettive e per i resti anatomici, i quali ora vengono disseminati con pochissima cura e umanità.

Era presidente del Congresso il dott. Di Negro, presidente della Società di Genova, vice presidenti erano il prof. Nasi di Modena ed il colonnello Ettore Piccinini di Asti. A presidente onorario fu nominato l'on. Malacchia De Cristofori, presidente della Società di Milano.

A sede del futuro Congresso fu scelta la città di Milano.

Industria navale. — Domenica scorsa, a Genova, presenti numerosi invitati e i funzionari capi della Compagnia, è stato felicemente varato nel cantiere Odero il grande transatlantico *Italia* della società « La Veloce ».

La nave farà il primo viaggio al Plata, partendo da Genova il 27 luglio.

Esperienze aereonautiche. — Ieri, a Schio, l'aereonave *Italia*, del conte Almerigo da Schio, compieva felicemente alcune evoluzioni, con rotta prestabilita, trasportando tre aeronauti, ed è ritornata tre volte al punto di partenza senza incidenti.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade del corrente mese, reca:

Il tempo umido ed incostante di questa decade non ha impedito generalmente i lavori di campagna, ma ha favorito lo sviluppo di alcune malattie, principalmente la peronospora, che si è estesa già in molte regioni. Ovunque si tenta combatterla o di prevenirla con cure energiche.

Il frumento, salvo poche eccezioni, è assai rigoglioso; nelle provincie meridionali ne è incominciata la mietitura.

Il granturco, gli olivi e le barbabietole sono promettenti. Il raccolto delle fave è discreto.

La campagna bacologica è terminata in molte provincie, ma con risultati non del tutto soddisfacenti.

Marina militare. — La R. nave *Dogali* è giunta a Washington. La *Lombardia* è giunta alla Canea.

Marina mercantile. — Da Buenos Aires è partito per Santos e Genova l'*Antonina*, della N. G. I. È giunto a Montevideo il *Regina Margherita*, della N. G. I. Da Barcellona hanno proseguito pel Plata il *Sirio* e per Genova l'*Umbria*, entrambi della suddetta Società.

ESTERO.

Esposizione internazionale nella Nuova Zelanda. — I primi passi per l'organizzazione di una Esposizione internazione sono stati energicamente fatti nella Nuova Zelanda.

Il punto scelto è stato Christchurch, e disegni per i fabbricati saranno domandati ai principali architetti della Nuova Zelanda ed Australia.

Come notizia preliminare il Comitato esecutivo propose di preparare e circolare delle piccole mappe mostrando la posizione geografica della Nuova Zelanda e le varie vie dei piroscafi per le quali la colonia può essere raggiunta.

Queste piccole mappe geografiche conterranno tutte le informazioni necessarie riguardanti le differenti linee di navigazione a vapore che approdano regolarmente nei differenti porti della colonia, i rispettivi prezzi di passaggio e trasporto, la capacità e accomodazione di ognuno di essi, ed anche la condizioni speciali su cui le differenti compagnie di navigazione a vapore sono preparate a trasportare gli oggetti da esporsi sia nell'andata che pel ritorno.

Conferenza internazionale marittima. — Si è riunita a Liverpool la Conferenza internazionale marittima per trattare della unificazione delle leggi marittime riguardo ai casi di collisione, salvataggio e responsabilità degli armatori, sono rappresentati: Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Italia, Austria-Ungheria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Stati-Uniti d'America e Giappone.

A presidente fu eletto il giudice Kennedy, a vice presidenti i seguenti delegati:

Sir Alfred Jones (Inghilterra); H. Ebner (Astria); M. Le Jenne (Belgio); M. Chr. Hvidt (Danimarca); dott. Brandis (Germania); dott. Benyovits (Ungheria); prof. Berlinghieri (Italia); Suketada Ito (Giappone); prof. Platon (Norvegia); De Cunther (Svezia).

Le previsioni del raccolto in Francia. — L'*Officiel* ha pubblicato lo stato dei raccolti al 15 maggio secondo i rapporti dei professori di agricoltura:

Superficie seminata a grano d'inverno, calcolata a 6,347,471 ettari, quella a grano di primavera 150,019; in totale 6,497,490 ettari, contro 6,537,895 nel 1904.

La media delle note fornite dai professori sulle apparenze dei grani d'inverno è di 74,4 contro 74,4 del 1904 e per i grani di primavera 75,4 contro 74,8 nel 1904.

Superficie seminata ad avena d'inverno 738,587 ettari, avena di primavera 3,075,037 ed in totale 3,848,624, contro 3,934,525 nel 1904.

La condizione media per l'avena d'inverno è di 69,9 contro 76 e per l'avena di primavera 75,4 contro 77,4.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 27. — Un dispaccio da Windhoek informa che una banda di ottentotti, capitanata da Morenga, è stata battuta il 17 corrente presso il fiume Karib dal distaccamento del maggiore De Kamptz, che si è impadronito della posizione nemica, dopo un combattimento durato quattordici ore.

Quindici tedeschi sono morti, venticinque feriti, fra cui il maggiore De Kamptz, e tre scomparsi.

Il capitano Siebert, inseguendo il nemico, lo sloggiò il 19 corrente da Narus.

La notizia da Capetown, secondo la quale gli insorti avrebbero preso Warmbad, è completamente infondata.

PARIGI, 27. — Nel Consiglio dei ministri, tenutosi all'Eliseo, il presidente del Consiglio, Rouvier, annunziò che conferirà nel pomeriggio con l'ambasciatore di Germania, Radolin, che gli rimetterà la risposta della Germania alla nota della Francia.

Il Consiglio decise di presentare oggi al Senato il progetto di amnistia per i condannati dell'Alta Corte, per i reati di sciopero, di stampa, di riunione e per le misure disciplinari prese in seguito agli affari di delazione.

PARIGI, 27. — Il progetto di amnistia del Governo è destinato a sostituire quello che fu già presentato al Senato e fu vatato dalla Camera parecchi mesi fa. Il progetto non estende il beneficio dell'amnistia nè ai falliti nè alle persone compromesse nell'affare Tamburini.

In quanto agli affari di delazione il progetto stabilisce che verranno amnistiate le persone che sono incorse o che potrebbero incorrere in pene disciplinari, in seguito ai provvedimenti presi per l'affare delle note segrete.

MADRID, 27. — I giornali assicurano che il viaggio del Re Alfonso XIII a Vienna ed a Berlino avrà luogo in settembre, essendo il Re stato invitato dall'Imperatore Guglielmo ad assistere alle grandi manovre nei dintorni di Amburgo.

VARSAVIA, 27. — I dimostranti hanno eretto ieri barricate. Le truppe hanno fatto fuoco.

Vi sono una ventina di feriti.

Si prevede prossima la proclamazione dello stato d'assedio.

TANGERI, 27. — La nave marocchina *Turki* è partita con 500 soldati e 100 cavalli, munizioni e approvvigionamenti per Saida, donde si recherà a Oudja, ove la situazione delle truppe sceriffiane continua ad essere assai critica.

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati.* — (*Seduta antimeridiana*). — Si riprende la discussione delle tariffe doganali sulla seta pura.

Morel, relatore, reputa che il dazio di franchi 7.50 è assolutamente necessario.

Dice che tutti convengono che il male esiste e che resta a mettersi d'accordo sul rimedio. L'aumento dell'importazione delle sete europee asiatiche fu del 94 0[0 dal 1901, tutti i tessuti stranieri importati prendono il posto dei tessuti francesi. Il dazio di franchi 7.50 non sembra esagerato, in confronto di quelli di altri paesi.

Morel aggiunge che se la tariffa non sarà aumentata il mercato francese diverrà lo sbocco della produzione straniera. Il dazio di franchi 7.50 è reclamato dalla totalità delle fabbriche interessate e non costituisce d'altronde una protezione anormale od eccessiva. I fabbricanti sono decisi a moltiplicare i loro sforzi, ma è indispensabile secondare il loro lavoro.

La situazione generale industriale migliorerà in seguito all'applicazione del nuovo dazio ed avrà un'influenza sul salario degli operai tessitori. I salari attuali non permettono di vivere.

Il seguito del discorso di Morel è rinviato al 5 luglio.

La seduta è indi tolta.

VARSAVIA, 27. — Sono state arrestate 172 persone per la maggior parte israelite.

I contadini del Governo di Kowno si sono impadroniti dei foraggi e dei cavalli appartenenti ai proprietari dei terreni.

PARIGI, 27. — Il presidente del Consiglio, Rouvier, ha ricevuto oggi l'ambasciatore di Germania, principe di Radolin. Il colloquio si è prolungato poco più di un'ora.

PARIGI, 27. — (*Camera dei deputati*). — (*Seduta pomeridiana*). — Si approva il progetto di legge già votato dal Senato, tendente a ridurre progressivamente la giornata di lavoro degli operai nelle miniere.

Si riprende poscia la discussione del progetto di legge per la separazione delle chiese dallo Stato.

VIENNA, 27. — L'Imperatore Francesco Giuseppe ha ricevuto, col consueto cerimoniale solenne, l'ambasciatore inglese, Goschen, che gli ha presentato le credenziali.

VIENNA, 27. — (*Camera dei deputati*). — Dopo una discussione, durata due giorni, si approva in tutte le letture, il bilancio provvisorio del secondo semestre del 1905.

PECHINO, 27. — Secondo informazioni da buona fonte la Cina desidera di essere rappresentata in qualunque conferenza si tenga fra la Russia ed il Giappone per stabilire le condizioni di pace.

BUDAPEST, 27. — Si dice che i capi di tutti i partiti, Kossuth, il barone Banffy, il conte Andrassy ed il conte Tisza ed altri saranno chiamati in udienza dal Re ed eventualmente si riuniranno in conferenza per deliberare intorno alla soluzione della crisi.

PIETROBURGO, 27. — Il generale Linievich telegrafa:

Gli avamposti della cavalleria russa hanno indietreggiato il 26 corrente dinanzi ad una forte offensiva degli avamposti giapponesi sul fronte sud.

Si sono ritirati pure gli avamposti russi il 22 ed il 24 nella regione di Hai-tung-chen.

LONDRA, 27. — *Camera dei comuni.* — Il ministro per le Indie, hon. W. St. John Brodrick, dice che i negoziati continuano con la Cina circa l'adesione del Governo cinese alla costituzione di un Governo anglo-tibetano.

VIENNA, 27. — Il presidente del Consiglio, conte Gautsch, è intervenuto oggi in seno alla Commissione della Camera, che esamina i rapporti tra l'Austria e l'Ungheria, ed ha dichiarato, riguardo all'impossibilità di regolare in via legislativa la questione della quota di ciascun paese per le spese comuni, che i due Governi si sono messi d'accordo di contribuire dal 1° luglio prossimo fino alla sistemazione definitiva, la quota delle spese comuni, mediante pagamenti anticipati che saranno fatti dai due Governi sulla base delle cifre della quota che sarà in vigore prima del 1° luglio prossimo.

In quanto ai negoziati per i trattati di commercio con gli Stati esteri, il conte Gautsch ha dichiarato che il Governo ungherese ha acconsentito di aprire, se sarà necessario, tali negoziati commerciali colla Svizzera e colla Bulgaria.

I negoziati presto saranno aperti ed il Governo sottoporrà alla Camera il progetto che chiede l'autorizzazione di regolare provvisoriamente i rapporti commerciali coi due Stati suddetti.

Le dichiarazioni del presidente del Consiglio hanno provocato una viva discussione, durante il corso della quale, il conte Gautsch ha respinta l'accusa rivoltagli di volersi sottrarre alla discussione sui rapporti tra i due paesi della Monarchia, ed ha pure confutato le asserzioni che il Governo avrebbe agito dietro ordine della Corona ed avrebbe violata la costituzione.

Il conte Gautsch ha inoltre dichiarato che il Governo ha agito sotto la sua piena responsabilità, ha compiuto il suo dovere ed è convinto di tutelare pienamente, così facendo, gli interessi dell'Austria.

La Commissione ha nominata una Sotto-commissione coll'incarico di formulare proposte concrete circa la sistemazione della questione della contribuzione di ciascun paese alle spese comuni.

PIETROBURGO, 28. — Iersera correvano voci secondo le quali l'esercito in Manciuria avrebbe subito una disfatta. Il generale Kuropatkine sarebbe stato ucciso o fatto prigioniere.

Le voci però non sono confermate. Il Ministero della guerra assicura di non aver ricevuto alcuna cattiva notizia dall'esercito di Manciuria.

STOCCOLMA, 28. — (*Seconda Camera*). — Si discute il progetto presentato dal Governo circa le trattative collo Storthing norvegese.

Hamnarkjoeld rimprovera al Governo di essere stato debole.

Il ministro della giustizia, dott. Berger, dichiara che tutti si trovano d'accordo nel non volere costringere la Norvegia a rimanere nell'Unione, pure tutelando gli interesi della Svezia.

Il Governo non porrà condizioni impossibili. Sarebbe una debolezza pericolosa per loro il sangue freddo, malgrado l'indignazione manifestatasi nel popolo svedese.

Il progetto viene rinviato alla Commissione.

bborgo di Peressyp, vi fu una riu-
iscutere intorno allo sciopero.
io accolte a sassate. Allora esse fe-
cero fuoco. Due operai rimasero uccisi ed uno ferito.

Fu proclamato lo sciopero generale.

Gli scioperanti staccarono i cavalli dei *trams* per impedirne la circolazione. Tutti i negozi sono chiusi.

PIETROBURGO, 28. — (*Ufficiale*). — L'ambasciatore degli Stati Uniti, Meyer, comunicò il 25 corrente al ministro degli affari esteri, conte Lamsdorff, la proposta di scegliere al principio di agosto come data per la riunione dei plenipotenziarii russi e giapponesi a Washington.

Il conte Lamsdorff rispose lo stesso giorno che la Russia accettava tale proposta.

LODZ, 28. — Il lavoro è stato ripreso nella maggior parte delle fabbriche.

I *trams* circolano nuovamente. La vita pubblica ritorna normale.

LA CANEA, 28. — Il distaccamento franceso è ritornato da Platania.

Il blocco che è stato stabilito impedisce alle navi di fare scalo a qualsiasi porto dell'isola, ad eccezione di quelli occupati dalle truppe internazionali.

La nave italiana *Lombardia* è ritornata da Spakia con venticinque gendarmi cretesi e tre sottufficiali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 27 giugno 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	759,68.
Umidità relativa a mezzodì	58.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 29,1.
	minimo 18°,2.
Pioggia in 24 ore	—

27 giugno 1905.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Russia meridionale, minima di 757 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; temperatura aumentata; pioggiarelle e temporali al centro e sud.

Barometro: massimo a 764 all'estremo nord-ovest e sul basso Tirreno, minimo a 762 al sud Sardegna.

Probabilità: cielo vario al nord con qualche pioggiarella o temporale, quasi ovunque sereno altrove; venti deboli in prevalenza tra nord e levante.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 giugno 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	24 3	17 6
Genova	3/4 coperto	calmo	26 2	16 0
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	26 2	17 8
Cuneo	1/4 coperto	—	23 0	14 3
Torino	1/2 coperto	—	21 3	16 0
Alessandria	sereno	—	23 4	16 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	1/2 coperto	—	23 3	10 3
Pavia	1/2 coperto	—	25 8	12 9
Milano	1/2 coperto	—	27 4	14 0
Sondrio	1/4 coperto	—	23 0	14 5
Bergamo	1/2 coperto	—	22 3	15 6
Brescia	sereno	—	27 0	14 2
Cremona	1/2 coperto	—	26 4	14 7
Mantova	nebbioso	—	24 4	18 9
Verona	sereno	—	24 0	15 1
Belluno	1/4 coperto	—	23 6	13 5
Udine	sereno	—	24 1	15 2
Treviso	3/4 coperto	—	26 4	17 6
Venezia	3/4 coperto	calmo	23 6	18 7
Padova	1/4 coperto	—	23 6	16 2
Rovigo	1/2 coperto	—	27 3	16 9
Piacenza	1/2 coperto	—	23 6	15 4
Parma	1/2 coperto	—	23 9	16 1
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	24 0	15 2
Modena	1/2 coperto	—	23 4	16 8
Ferrara	1/2 coperto	—	24 2	16 4
Bologna	sereno	—	22 5	16 0
Ravenna	sereno	—	21 4	14 5
Forlì	—	—	—	—
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	22 6	16 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	23 1	18 1
Urbino	nebbioso	—	19 0	14 0
Macerata	sereno	—	22 1	17 0
Ascoli Piceno	sereno	—	25 0	17 0
Perugia	1/2 coperto	—	27 5	16 6
Camerino	sereno	—	22 1	15 6
Lucca	1/2 coperto	—	27 2	15 9
Pisa	sereno	—	27 9	16 2
Livorno	1/2 coperto	calmo	27 5	18 3
Firenze	coperto	—	28 2	17 8
Arezzo	1/4 coperto	—	26 6	15 9
Siena	coperto	—	23 9	18 1
Grosseto	3/4 coperto	—	27 0	13 0
Roma	sereno	—	29 6	18 2
Teramo	sereno	—	25 0	15 8
Chieti	sereno	—	24 0	17 5
Aquila	sereno	—	25 3	14 3
Agnone	—	—	32 0	20 0
Foggia	sereno	—	26 0	19 0
Bari	coperto	—	29 2	17 8
Lecce	sereno	—	31 0	16 3
Caserta	sereno	—	27 9	20 4
Napoli	sereno	calmo	27 9	20 4
Benevento	sereno	—	30 0	15 1
Avellino	sereno	—	26 0	12 5
Caggiano	sereno	—	23 1	17 0
Potenza	sereno	—	25 0	15 0
Cosenza	sereno	—	31 9	19 6
Tiriolo	sereno	—	22 5	14 2
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 4	12 6
Trapani	sereno	calmo	28 7	19 8
Palermo	sereno	calmo	28 8	16 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	18 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	29 2	21 0
Catania	sereno	calmo	28 1	20 0
Siracusa	sereno	calmo	29 0	19 6
Cagliari	sereno	calmo	27 0	19 6
Sassari	1/2 coperto	—	28 4	20 0

Direttore: G. P. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*